

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 931

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

28/04/2024 - 06:15

Indice

1. DDL S. 931 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 931	4
1.2.2. Testo approvato 931 (Bozza provvisoria)	10
1.3. Trattazione in Commissione	16
1.3.1. Sedute	17
1.3.2. Resoconti sommari	18
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	19
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 95 (ant.) del 17/01/2024	20
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 96 (pom.) del 23/01/2024	22
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 98 (pom.) del 30/01/2024	26
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 100 (ant.) del 07/02/2024	53
1.4. Trattazione in consultiva	59
1.4.1. Sedute	60
1.4.2. Resoconti sommari	61
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	62
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/01/2024	63
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	65
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 124 (pom.) del 23/01/2024	66
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 131 (ant.) del 07/02/2024	71
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	81
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 192 (pom.) del 23/01/2024	82
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 197 (pom.) del 06/02/2024	89
1.4.2.3.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 208 (pom.) del 27/02/2024	96
1.4.2.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	102
1.4.2.4.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 116 (ant.) del 17/01/2024	103
1.4.2.4.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 118 (pom.) del 23/01/2024	105
1.4.2.4.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 121 (ant.) del 31/01/2024	108

1.4.2.4.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 122 (pom.) del 31/01/2024	111
1.4.2.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	113
1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 153 (ant.) del 24/01/2024	114
1.5. Trattazione in Assemblea	118
1.5.1. Sedute	119
1.5.2. Resoconti stenografici	120
1.5.2.1. Seduta n. 164 del 28/02/2024	121

1. DDL S. 931 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 931

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 931

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **CARLONI**, **MOLINARI**, **Davide BERGAMINI**, **BRUZZONE**, **PIERRO**, **BARABOTTI**, **BILLI**, **BOF**, **BORDONALI**, **CAPARVI**, **CAVANDOLI**, **CECCHETTI**, **COMAROLI**, **FRASSINI**, **FURGIUELE**, **GATTA**, **LOIZZO**, **MARCHETTI** e **TOCCALINI**

(V. Stampato Camera n. 752)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 novembre 2023

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera *n*), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti « impresa giovanile agricola » o « giovane imprenditore agricolo » le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;

b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;

c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

Capo II

SOSTEGNO ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI NELL'AGRICOLTURA

Art. 3.

(Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:

- a) all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
- b) all'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
- c) all'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo culturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;
- d) all'acquisto di complessi aziendali già operativi.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.

(Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma 1 non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola, che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o a enti di nuova costituzione rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per

l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, a 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,18 milioni di euro per l'anno 2026, a 4,31 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,45 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,59 milioni di euro per l'anno 2029 e a 5,69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5.

(Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici)

1. In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

Art. 6.

(Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione)

1. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti il riordino dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta è usufruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo III

MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI NEL SETTORE AGRICOLO E IL RICAMBIO GENERAZIONALE

Art. 7.

(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della presente legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per

cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8.

(Prelazione di più confinanti)

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di più soggetti confinanti, sono preferiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con priorità, tra di essi, nell'ordine, per quelli di cui alla lettera *a*), alla lettera *b*) e alla lettera *c*), e, a parità di condizioni, il soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e della pertinente normativa nazionale di attuazione.

2. L'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è abrogato.

Art. 9.

(Servizi di sostituzione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-*bis* a 768-*octies* del codice civile, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Capo IV

ATTIVITÀ DI ANALISI IN MATERIA
DI LAVORO AGRICOLO

Art. 10.

(Costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura)

1. Al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra le iniziative statali e regionali, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto di servizi per il mercato

agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. All'ONILGA sono attribuite le seguenti competenze:

- a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale;
- b) analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e della sua evoluzione;
- c) raccolta, elaborazione e analisi delle procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo, al fine di individuare proposte di riforma dell'ordinamento giuridico aventi lo scopo di diminuire i tempi e la complessità delle procedure amministrative vigenti;
- d) analisi degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall'Unione europea, al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell'agricoltura;
- e) collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonché con il settore della ricerca e della sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile;
- f) consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
- g) promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile, anche mediante lo svolgimento delle funzioni consultive e di supporto di cui alla lettera f);
- h) promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;
- i) stimolo e supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro giovanile nell'agricoltura nell'ambito della programmazione della politica agricola comune;
- l) sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali;
- m) costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, per la richiesta e lo scambio di informazioni con i competenti organismi regionali e dell'Unione europea in materia di lavoro giovanile nell'agricoltura;
- n) supporto per la partecipazione delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori a fiere di settore nazionali e internazionali;
- o) realizzazione, nel proprio sito *internet* istituzionale, di un portale telematico, costantemente aggiornato, nel quale sono raccolte le normative vigenti in materia di imprenditoria agricola e sono forniti percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, gli avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e i consigli utili per la soluzione di problemi concernenti le procedure amministrative, nonché la pubblicazione di tutti i bandi statali, regionali e dell'Unione europea riguardanti la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo in Italia;
- p) monitoraggio sull'attuazione delle misure di intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse, anche al fine di proporre modifiche o integrazioni;
- q) con l'obiettivo di accrescere l'interesse dei giovani verso il settore agricolo, realizzazione di campagne informativo-promozionali orientate a stimolare la diffusione di temi di carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese e a valorizzare la cultura agricola;
- r) promozione di convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e centri e istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;
- s) promozione di servizi di affiancamento e tutoraggio aziendale, a favore dei giovani, realizzati da altri imprenditori agricoli con idonei requisiti e competenze.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede al funzionamento dell'ONILGA e agli adempimenti conseguenti alle attività di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione alle attività dell'ONILGA non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Le regioni possono individuare una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni di cui al comma 1.

Capo V

ULTERIORI MISURE IN FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE
NELL'AGRICOLTURA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

(Vendita diretta)

1. Nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

Art. 12.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.2.2. Testo approvato 931 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 931

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 febbraio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Carloni, Molinari, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Barabotti, Billi, Bof, Bordonali, Caparvi, Cavandoli, Cecchetti, Comaroli, Frassini, Furgiuele, Gatta, Loizzo, Marchetti e Toccalini, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera *n*), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti « impresa giovanile agricola » o « giovane imprenditore agricolo » le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;

b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;

c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

Capo II

SOSTEGNO ALL'INSEDIAMENTO
DEI GIOVANI NELL'AGRICOLTURA

Art. 3.

(Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:

- a) all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
- b) all'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
- c) all'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo culturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;
- d) all'acquisto di complessi aziendali già operativi.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.

(Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma 1 non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola, che siano regolarmente adempiti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o a enti di nuova costituzione rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, a 4,19

milioni di euro per l'anno 2029 e a 3,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,18 milioni di euro per l'anno 2026, a 4,31 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,45 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,59 milioni di euro per l'anno 2029 e a 5,69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5.

(Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici)

1. In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

Art. 6.

(Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione)

1. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti il riordino dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta è usufruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo III

MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI NEL SETTORE AGRICOLO E IL RICAMBIO GENERAZIONALE

Art. 7.

(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della presente legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8.

(Prelazione di più confinanti)

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di più soggetti confinanti, sono preferiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con priorità, tra di essi, nell'ordine, per quelli di cui alla lettera *a)*, alla lettera *b)* e alla lettera *c)*, e, a parità di condizioni, il soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e della pertinente normativa nazionale di attuazione.

2. L'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è abrogato.

Art. 9.

(Servizi di sostituzione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-*bis* a 768-*octies* del codice civile, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Capo IV

ATTIVITÀ DI ANALISI IN MATERIA
DI LAVORO AGRICOLO

Art. 10.

(Costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura)

1. Al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra le iniziative statali e regionali, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. All'ONILGA sono attribuite le seguenti competenze:

- a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale;
- b) analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e della sua evoluzione;
- c) raccolta, elaborazione e analisi delle procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo, al fine di individuare proposte di riforma dell'ordinamento giuridico aventi lo scopo di diminuire i tempi e la complessità delle procedure amministrative vigenti;
- d) analisi degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall'Unione europea, al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell'agricoltura;
- e) collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonché con il settore della ricerca e della sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile;
- f) consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
- g) promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile, anche mediante lo svolgimento delle funzioni consultive e di supporto di cui alla lettera f);
- h) promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;
- i) stimolo e supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro giovanile nell'agricoltura nell'ambito della programmazione della politica agricola comune;
- l) sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali;
- m) costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, per la richiesta e lo scambio di informazioni con i competenti organismi regionali e dell'Unione europea in materia di lavoro giovanile nell'agricoltura;
- n) supporto per la partecipazione delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori a fiere di settore nazionali e internazionali;
- o) realizzazione, nel proprio sito *internet* istituzionale, di un portale telematico, costantemente aggiornato, nel quale sono raccolte le normative vigenti in materia di imprenditoria agricola e sono forniti percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, gli avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e i consigli utili per la soluzione di problemi concernenti le procedure amministrative, nonché la pubblicazione di tutti i bandi statali, regionali e dell'Unione europea riguardanti la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo in Italia;
- p) monitoraggio sull'attuazione delle misure di intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse, anche al fine di proporre modifiche o integrazioni;
- q) con l'obiettivo di accrescere l'interesse dei giovani verso il settore agricolo, realizzazione di campagne informativo-promozionali orientate a stimolare la diffusione di temi di carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese e a valorizzare la cultura agricola;
- r) promozione di convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e centri e istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;
- s) promozione di servizi di affiancamento e tutoraggio aziendale, a favore dei giovani, realizzati da altri imprenditori agricoli con idonei requisiti e competenze.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede al funzionamento dell'ONILGA e agli adempimenti conseguenti alle attività di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Per la partecipazione alle attività dell'ONILGA non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Le regioni possono individuare una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni di cui al comma 1.

Capo V

ULTERIORI MISURE IN FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE NELL'AGRICOLTURA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

(Vendita diretta)

1. Nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

Art. 12.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 95 (ant.) del 17/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE REDIGENTE

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, precisando che lo stesso, composto di tredici articoli divisi in cinque Capi, è stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Le finalità principali della proposta (articolo 1) sono la promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nonché il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Riferisce quindi sull'articolo 2, recante le definizioni di "impresa giovanile agricola" e "giovane imprenditore agricolo", indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.

Fa presente poi che, al fine di sostenere il perseguimento delle suddette finalità, l'articolo 3 istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, mentre l'articolo 4 consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un'attività d'impresa di optare per un regime fiscale agevolato. Dà conto dell'articolo 5, che dimezza le spese notarili in caso di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze da parte di imprese giovanili agricole e giovani imprenditori agricoli, rilevando che l'articolo 6 istituisce un credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione. L'articolo 7, prosegue il Relatore, prevede il pagamento in misura ridotta per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze da parte di giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale. Sottolinea inoltre che l'articolo 8 reca disposizioni in materia di prelazione nel caso di più soggetti confinanti ai fini dell'esercizio di specifici diritti, accordando una preferenza alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli. L'articolo 9 consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere programmi per favorire il ricambio generazionale nelle

imprese agricole tramite l'erogazione di specifici incentivi, mentre l'articolo 10 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, con compiti di: raccolta ed elaborazione di dati, effettuazione di analisi normative, collegamento con le fonti di informazione e divulgazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile; consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici; promozione di politiche attive. Osserva altresì che l'articolo 11 consente ai comuni di riservare alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli.

Fa infine cenno all'articolo 12, che contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, e all'articolo 13, recante la clausola di invarianza finanziaria, dalla quale sono escluse le misure per le quali è espressamente identificata una copertura: il Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, il regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura, il credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione e le agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale, precisando che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, prevista al termine della odierna seduta, si discuterà dell'organizzazione dei lavori sul provvedimento in esame.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 96 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

96ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE REFERENTE

[\(986\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [POGLIESE](#) (Fdl), illustrando anzitutto l'articolo 1 che consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie, di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, in caso di inerzia dell'organo amministrativo. Precisa che, dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. La disposizione stabilisce quindi che, se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda.

Dà conto dell'articolo 2, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riferisce poi sull'articolo 3, che concerne l'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Il comma 1 specifica che, anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), resta fermo il

beneficio summenzionato, nell'ambito del limite di spesa stabilito dalla norma già vigente, qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione. Il successivo comma 2, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza sul lavoro, prevede che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza possano essere interessati, a rotazione, dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza.

Con riferimento all'articolo 4, fa presente che esso reca la disciplina applicabile alle grandi imprese in stato di insolvenza che rientrino nel perimetro applicativo del decreto legislativo n. 270 del 1999, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria. Menziona infine l'articolo 5, relativo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e propone di fissare sin da ora un termine per far pervenire le proposte di audizione, tenuto conto delle richieste già avanzate per le vie brevi. In considerazione dei tempi di conversione, suggerisce pertanto di fissare alle ore 18 di domani, 24 gennaio, il termine per indicare i soggetti da audire, ricordando che le audizioni si svolgeranno in presenza per i senatori. Occorre dunque individuare spazi congrui, la settimana prossima, per tale attività istruttoria, data la rilevanza del tema.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), riservandosi di intervenire domani in discussione generale, condivide la proposta del Presidente circa i tempi per comunicare i soggetti da audire. A tale ultimo riferimento, preannuncia che, rispetto al precedente decreto-legge n. 2 del 2023, l'elenco dei soggetti potrebbe essere più consistente, tenuto conto dell'evoluzione in atto. Ritiene peraltro che, solo a conclusione del ciclo di audizioni, possa essere poi fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) condivide la tempistica illustrata dal Presidente e domanda se sia previsto l'intervento del Ministro in questa sede.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) reputa opportuna la domanda del senatore Bergesio circa la presenza del Ministro, tanto più che il Governo sta procedendo ad incontri con i soggetti interessati.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) sollecita la Presidenza a predisporre un'organizzazione dei lavori che consenta tanto al Governo di svolgere un'istruttoria approfondita sulle proposte emendative, quanto alla Commissione di conoscere i pareri in tempo utile, evitando accelerazioni improvvise che non permettono un serio esame di merito.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che rappresenterà al Ministro l'esigenza di rendere noti alla Commissione gli ulteriori passaggi in atto rispetto ai contenuti del provvedimento. Quanto alla sollecitazione del senatore Paroli, concorda con l'esigenza di assicurare un esame approfondito sugli emendamenti, garantendo che sarà individuato un tempo congruo per la presentazione delle proposte emendative e per la relativa istruttoria. Fa notare comunque che, sui provvedimenti d'urgenza, i tempi risultano sempre ristretti e occorre un'attenta valutazione anche rispetto ai lavori dell'Assemblea.

Non essendoci ulteriori interventi, la Commissione conviene di fissare a mercoledì, 24 gennaio, alle ore 18 il termine per far pervenire proposte di audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(969\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*, approvato dalla Camera dei deputati
[\(Doc. LXXXVI n. 1\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023*

[\(Doc. LXXXVII n. 1\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022*

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. [Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 1. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII*, n. 1\)](#))

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Non essendoci interventi nella discussione generale congiunta, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) propone l'espressione di una relazione favorevole sul disegno di legge n. 969 e di due distinti pareri favorevoli sul *Doc. LXXXVI* n. 1 e sul *Doc. LXXXVII* n. 1.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo, ritenendo necessario puntualizzare alcuni aspetti fortemente critici con riferimento al disegno di legge n. 969.

Rileva infatti con disappunto che, presso l'altro ramo del Parlamento, è stata approvata una disposizione, all'articolo 4, che rischia di essere restrittiva della libertà di stampa e che meriterebbe l'espressione di un voto contrario. Afferma infatti che la direttiva (UE) 2016/343 rafforza il principio della presunzione di innocenza, in linea con l'articolo 27 della Costituzione, assicurando peraltro la libertà della manifestazione del pensiero. Stigmatizza invece che la disposizione approvata dalla Camera, su cui inizialmente l'Esecutivo aveva espresso un parere contrario, è stato introdotto un principio assai rischioso, in grado di minacciare l'equilibrio tra la presunzione di non colpevolezza e il diritto di informare ed essere informati.

In secondo luogo, giudica assai grave, in quanto lesiva delle prerogative del Parlamento, la scelta di aver inserito il recepimento delle norme europee sui salari minimi all'interno dell'Allegato A. Tale previsione non consente al Parlamento di indicare principi e criteri per il recepimento e costituisce, di fatto, una delega in bianco al Governo su un tema nei confronti del quale l'Esecutivo non ha mostrato alcuna apertura. Anche in questo caso, l'argomento richiederebbe a suo avviso l'espressione di un voto contrario.

Dichiara tuttavia che il suo Gruppo intende esprimere un voto di astensione sul disegno di legge n. 969, per non esporre l'Italia al rischio di procedure di infrazione. Analogamente, dichiara un voto di astensione tanto sulla Relazione programmatica per l'anno 2023, quanto sulla Relazione consuntiva per l'anno 2022.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sui tre provvedimenti all'esame, riallacciandosi alle considerazioni del senatore Martella. In proposito, puntualizza che non viene affatto compressa la libertà di espressione, ma si evita la pubblicazione di informazioni acquisite dalle procure, le quali possono determinare danni tanto alle persone più note quanto ai comuni cittadini. Ciò rappresenta, a suo avviso, l'affermazione del principio di innocenza fino a prova contraria, e non limita l'informazione, in quanto i giornalisti potranno riassumere i contenuti degli atti giudiziari.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), concordando con le affermazioni del senatore Martella, dichiara l'astensione del suo Gruppo sui tre provvedimenti in titolo.

Verificato il prescritto numero di senatori su ciascuno dei provvedimenti in titolo, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole del Relatore sul disegno di legge n. 969, nonché gli schemi di parere favorevole sui *Doc. LXXXVI* n. 1 e *Doc. LXXXVII* n. 1.

IN SEDE REDIGENTE

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 settembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia sul testo e sugli emendamenti. Fa presente comunque che la Relatrice si farà carico di recepire eventuali condizioni che dovessero essere espresse dalla Commissione giustizia.

Si passa all'espressione dei pareri da parte della Relatrice e del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo unico del disegno di legge e sugli ordini del giorno.

Il sottosegretario LA PIETRA manifesta un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione della proposta 1.10, che chiede di accantonare in quanto è in corso l'istruttoria. Con

riferimento all'emendamento 1.0.1, pur manifestando un orientamento favorevole per quanto di competenza, tende a precisare che il parere contrario è motivato dalla posizione espressa dal Dicastero dell'economia.

Dichiara infine di non accogliere gli ordini del giorno G/316/1/9 e G/316/2/9.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) manifesta un avviso conforme a quello del Sottosegretario.

Si passa alle votazioni.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), nel raccomandare l'approvazione degli emendamenti a sua firma, si dichiara stupita per la chiusura manifestata dal Governo sulle proposte emendative, che erano finalizzate a introdurre una certa omogeneità terminologica nel disegno di legge, evitando incoerenze normative. Sottolinea altresì che il suo Gruppo mantiene delle perplessità circa le deroghe previste dal testo, che potrebbero creare ulteriori difficoltà. Afferma infatti che i divieti non dovrebbero essere soggetti a limiti temporali, tanto più che il bracconaggio ittico rappresenta un grave problema, per risolvere il quale si proponeva lo stanziamento di maggiori risorse.

Con riferimento agli ordini del giorno, manifesta rammarico per il non accoglimento, precisando che la banca dati centralizzata delle violazioni amministrative, prevista dall'ordine del giorno G/316/2/9, avrebbe potuto facilitare il controllo sulla reiterazione delle condotte illecite. Avrebbe infine auspicato una maggiore apertura quantomeno sull'ordine del giorno G/316/1/9, considerate le finalità in esso contenute.

Il presidente [DE CARLO](#) (Fdi) fa notare che la concessione della licenza è compito delle amministrazioni locali, le quali possono dunque facilmente circoscrivere le eventuali attività illecite svolte nelle aree di competenza.

Interviene brevemente la senatrice [NATURALE](#) (M5S) per enfatizzare la necessità di evitare la pesca senza licenza su tutto il territorio nazionale.

Verificato il prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

La Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 1.10.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono respinti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 17 gennaio scorso, era stata fissata la scadenza per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 12 di giovedì 25 gennaio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 98 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

98ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

indi del Vice Presidente

[BERGESIO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.
La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la senatrice [FALLUCCHI](#) (FdI), premettendo che il provvedimento si compone di diverse disposizioni che a vario titolo incidono sulle competenze della Commissione. Illustra quindi l'articolo 1, che reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia, disponendo che - fino al 31 dicembre 2030 - nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza - ai fini dell'individuazione del concessionario - ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cosiddette elettrivore (iscritte all'apposito elenco presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA).

Dopo essersi soffermata sull'articolo 1, comma 4-bis, che riconosce la facoltà di recesso ai titolari dei contratti stipulati con il Gestore dei servizi energetici (GSE) ai sensi della disciplina del "Electricity release", senza l'applicazione di penali, dà conto dell'articolo 2, che sostituisce l'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, al fine di ridefinire la normativa - già ivi contenuta - volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico. Il medesimo articolo, al comma 2, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore* e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione. Il comma 2-bis apporta

modifiche alla disciplina istitutiva del fondo a copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione e di acquisto o realizzazione dei nuovi impianti di rigassificazione *off-shore*.

L'articolo 2, comma 2-*ter*, prevede che le imprese di distribuzione del gas siano tenute a versare agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale interessato il contributo tariffario riconosciuto ai distributori per la remunerazione degli interventi di efficientamento energetico, applicando una maggiorazione, a titolo di penale, qualora non conseguano la quota addizionale di risparmio energetico che si sono impegnate a conseguire in sede di gara.

L'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, al comma 1, lettera 0*a*), rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell'impianto. La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le lettere 0*b*) e 0*c*) integrano i criteri per la selezione, rispettivamente, del titolare di permesso di ricerca e del titolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui, per l'uno e per l'altra, siano state presentate più domande concorrenti. In entrambi i casi il nuovo parametro inserito è la preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati. Il comma 1, lettera *a*), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Si prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 - un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni. Il comma 1-*bis* proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal decreto ministeriale 29 giugno 2016.

Illustra inoltre l'articolo 4-*ter* che prevede, al comma 1, le attività di monitoraggio svolte dal GSE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) fotovoltaici e, al comma 2, l'ammissione ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo.

L'articolo 4-*octies*, prosegue la relatrice, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l'ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. La disposizione specifica, inoltre, che debba rimanere fermo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Osserva poi che l'articolo 5 istituisce, al comma 1, un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, prevedendo che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Si stabilisce peraltro che il decreto di istituzione della commissione preposta all'esame delle proposte di modifica e integrazione dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che a tale commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Evidenzia altresì che l'articolo 5, comma 3-*bis*, interviene con riferimento alla norma che prevede, da parte di ARERA, la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico a favore della produzione di energia da impianti in esercizio alimentati a biogas e biomassa che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027. Al riguardo, si stabilisce che gli impianti alimentati a biomassa comprendano anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti, il regime incentivante deliberato da ARERA si applica alla sola quota di energia

elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

L'articolo 5, al comma 3-ter, ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al decreto ministeriale 15 settembre 2022 - recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale - anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Il comma 3-quater dispone che le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal decreto legislativo n. 504 del 1995, si applichino anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore.

Dopo aver accennato all'articolo 5-bis, che introduce modifiche alla disciplina in materia di produzione di biometano e di predisposizione degli impianti per la produzione dello stesso, si sofferma sull'articolo 6, recante semplificazioni amministrative ai fini della realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti termoelettrici già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua.

Passa indi ad esaminare l'articolo 7, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO₂ (*Carbon Capture and Storage - CCS*), specificando aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO₂. In base alla relazione illustrativa, richiama l'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti "*Hard To Abate*" (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi, mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività.

L'articolo 8, precisa la relatrice, prevede l'individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Fa presente poi che l'articolo 12 attribuisce Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.

L'articolo 14 stanziava un milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico e trasferisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare i progetti proposti da ARERA e finanziati a valere sul fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alimentato dalle sanzioni irrogate dalla medesima autorità. La disposizione disciplina tra l'altro il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati tramite procedure competitive alle condizioni stabilite dall'ARERA e che l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico. Si stabilisce inoltre che Acquirente Unico monitori le condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici nonché la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti il servizio a tutele gradualmente e che l'ARERA trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, una relazione contenente gli esiti del suddetto monitoraggio.

Illustra successivamente l'articolo 15, che reca modificazioni alla normativa vigente inerente alle tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

Quanto all'articolo 17, rende nota che le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, danneggiate dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere alle misure di indennizzo anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea che l'articolo 18, al comma 1, dispone l'applicazione - nei territori della Regione Toscana interessati condizioni meteorologiche avverse verificatesi dal 29 ottobre 2023 - del regime di aiuto per le aree di crisi industriale. Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato "de minimis" e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, si demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la Regione Toscana. Per le suddette finalità si stanziavano risorse disponibili, sino a 50 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Anche il senatore [NAVE](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, sottolineando criticamente come si sia persa un'ulteriore opportunità. Il provvedimento sembra peraltro introdurre disposizioni che favoriscono l'inquinamento, come dimostra la possibilità di costruire termovalorizzatori in Sicilia, l'aumento delle trivellazioni e le norme sui depositi di rifiuti radioattivi. Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole della relatrice viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 62 emendamenti, pubblicati in allegato.

Fa presente che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è iniziato questa mattina il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, nel quale sono stati contattati circa 30 soggetti. Rispetto alle audizioni di stamani, comunica di aver acquisito la disponibilità del Presidente della Regione Puglia a intervenire in audizione questa sera, contrariamente a quanto già programmato, considerato che le interlocuzioni con i soggetti auditi hanno richiesto tempi più lunghi.

Fa presente poi che, dei soggetti già contattati, Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., Federacciai e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) hanno comunicato la loro impossibilità a partecipare alle audizioni. Conferma comunque che le audizioni proseguiranno stasera e domani, oltre che nella mattinata del 6 febbraio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ANCOROTTI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, composto da 17 articoli, suddivisi in 4 Capi.

Si sofferma preliminarmente sul Capo I (articoli 1-7), recante disposizioni in materia di lavoro marittimo. Al riguardo, fa presente che l'articolo 1 prevede la modifica dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, al fine di semplificare le procedure di imbarco, sbarco o trasbordo dei marittimi arruolati su navi dello stesso armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale qualora, per esigenze di organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi in porti e rade che rientrano nella competenza di diverse autorità marittime. Dopo aver accennato all'articolo 2, che modifica l'articolo 328 del codice della navigazione in relazione alla forma del contratto di arruolamento, dà conto dell'articolo 3, che modifica l'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Nel riepilogare brevemente i contenuti degli articoli 6 e 7, descrive le misure del Capo III (articoli 14 e 15), concernente il regime amministrativo della nave. In proposito, rileva che l'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione, sulla disciplina della dismissione della bandiera e della sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione.

Passa quindi al Capo IV (articoli 16 e 17), dedicato alla competitività, evidenziando che l'articolo 16 integra l'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, con l'obiettivo di ridurre le ispezioni sulle navi, attualmente previste - per finalità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori marittimi - da una pluralità di fonti normative. Menziona poi l'articolo 17, che modifica l'articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, riguardante la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo. Le novelle chiariscono che tale sorveglianza è affidata al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che la effettua, a mezzo di propri funzionari, mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica in relazione ai casi elencati nella disposizione. Le modifiche precisano inoltre che, nel caso di attivazione della stazione radioelettrica, i collaudi e le ispezioni sono finalizzati al rilascio delle licenze prescritte dagli articoli 160 e 183 del codice delle comunicazioni elettroniche ed eliminano l'obbligo di effettuare ispezioni ordinarie ogni dodici mesi. Abrogano infine le disposizioni che consentono al Ministero di esonerare dall'obbligo del collaudo e dell'ispezione ordinaria le categorie di navi non tenute a installare apparati radioelettrici in forza di norme internazionali nonché le disposizioni che consentono l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda, con eccezione delle navi da carico.

Il presidente [BERGESIO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [931](#)

G/931/1/9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo" (A.S. 931),

premessi che:

l'articolo 9 del disegno di legge in parola introduce disposizioni in materia di servizi di sostituzione. Il comma 1, nello specifico, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole;

in particolare, per il raggiungimento del detto obiettivo sono introdotti incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni;

considerato che:

la misura a sostegno dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola mira a migliorare gli *standard* di vita e di lavoro dei lavoratori del settore, offrendo all'imprenditore l'opportunità di usufruire di manodopera qualificata in caso di ferie, malattia, maternità congedi parentali, decesso e partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;

valutato che:

le donne in agricoltura svolgono un ruolo fondamentale che va oltre il dato numerico ed è riconducibile agli aspetti qualitativi e sociali legati alla loro presenza nel settore;

l'affermazione della condizione femminile in agricoltura incontra, tuttavia, alcuni ostacoli. Il superamento dei detti ostacoli richiede un rinnovato impegno politico-istituzionale che deve essere indirizzato all'introduzione di soluzioni mirate alle principali e più diffuse criticità;

impegna il Governo:

ad adottare specifiche misure tese a tutelare, nell'ambito dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, l'imprenditoria femminile, con particolare riferimento all'attuazione di politiche, strumenti e servizi per la conciliazione dei molteplici, paralleli e gravosi impegni in ambito familiare assolti dalle donne, agevolando le stesse nel percorso genitoriale.

Art. 1

1.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole «settore agricolo» inserire le seguenti: «, nonché per il raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale e di una più efficace tutela del benessere animale nel medesimo settore, ».

Art. 2

2.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai fini della presente legge e della fruizione dei benefici ivi contenuti, ai soggetti di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Definizioni e requisiti».

Art. 3

3.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, per un ammontare pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per un ammontare».

3.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal comma 1» inserire le seguenti: « per un ammontare pari ad 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per un ammontare».

3.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «15 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

3.4

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «, coerenti con gli strumenti finanziari esistenti e operativi di ISMEA,».

3.5

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere b), c) e d).

3.6

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per quelli destinati al raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale e una più efficace tutela del benessere animale».

3.7

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine, le seguenti parole: "previa istruttoria da parte dell'ISMEA.".

3.8

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) a favorire la realizzazione, da parte di giovani non appartenenti a famiglie agricole e non qualificati come imprenditori agricoli professionali, di piccole imprese da condurre anche in part time e con la possibilità di poter contare su una diversificazione di reddito da attività extra agricole.»

3.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) a favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e a migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo.».

3.10

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) alla locazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei manufatti, di proprietà pubblica o privata.».

3.11

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) allo sviluppo del recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali.»

3.12

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'insediamento di nuove attività imprenditoriali agricole nelle aree interne e marginali.»

3.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'insediamento di nuove attività imprenditoriali agricole nelle aree a rischio spopolamento.»

3.14

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse dall'ISMEA in base ai programmi d'insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito lo schema del piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola che i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare ai fini dell'accesso alle risorse e alle misure previste dal medesimo decreto. Il piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola deve, in ogni caso, prevedere innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.»

3.15

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate dall'ISMEA a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.»

3.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale)

1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le

seguenti: «articoli 3, 3-bis, 4, 6 e 7».

3.0.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali)

1. Le regioni, con propri provvedimenti, possono riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominati «gruppi di interesse», che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei predetti terreni e manufatti rurali in disuso, con la finalità della loro gestione collettiva.

2. I gruppi di interesse al comma 1 si impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro l'erosione.

3. I progetti pluriennali di cui al comma 2 prevedono:

a) l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito di terreni e manufatti pubblici e privati per la promozione dell'occupazione in agricoltura e per la lotta contro l'isolamento e l'abbandono dei territori;

b) lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi secondo quanto previsto dalla comunicazione COM(2013) 249 final della Commissione, del 6 maggio 2013;

c) la gestione di un'area territoriale specifica da parte di aziende agricole contadine di cui all'articolo 5 con priorità per quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani;

d) lo sviluppo di azioni nell'ambito agro-ecologico per migliorare le prestazioni economiche, sociali e ambientali dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e tecnica e la sperimentazione agraria;

e) lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti agricoli locali;

f) il presidio idrogeologico del territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali minori ivi collocati.

4. I gruppi di interesse possono essere costituiti, oltre che da singoli cittadini, da agricoltori contadini e da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

5. Il riconoscimento dei gruppi di interesse è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione ispirati alle finalità di cui al comma 2 riconoscendo priorità ai progetti presentati da gruppi di interesse caratterizzati da una presenza maggioritaria di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni.

6. Le associazioni che partecipano alla selezione di cui al comma 5 si dotano di uno statuto i cui principi sono stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia paritaria negli organi statutari.

7. Le regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse pubblicizzandoli nei rispettivi siti *internet* istituzionali e istituendo un fondo al quale possono essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da parte dei gruppi medesimi.».

Art. 4

4.1

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

4.2

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2024 i terreni agricoli concessi in affitto ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU)».

4.3

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "del secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto anno"».

4.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Stabilizzazione degli sgravi contributivi per i giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarantuno anni compiuti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del comma 1 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per le nuove attività zootecniche sostenibili)

1. Al fine di sostenere dei soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa nel settore zootecnico e che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale, e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per le nuove attività zootecniche sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per le imprese e il *made in Italy*, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, parametrati alle azioni di potenziamento delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esonero contributivo per i lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 30 milioni per l'anno 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

Art. 5

5.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.0000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, sono assoggettati ad onorari notarili ridotti del 50 per cento.».

5.0.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a favore delle imprese giovanili nell'agricoltura per la promozione della filiera della canapa industriale)

1. Con la finalità di favorire ed incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa

complessivo di 10 milioni di euro, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 5-bis, 6 e 7».

5.0.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 5-bis, 6 e 7».

5.0.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esonero da obblighi contributivi)

1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, di età inferiore a quarantuno anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2024 è concesso, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento nella misura del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di trentasei mesi.

2. Al termine del periodo di trentasei mesi di cui al comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 è concesso, per un periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 66 per cento e, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 50 per cento.

3. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive e ne riferisce ogni mese al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, a 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 6

6.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° gennaio 2020»;
- b) al comma 3, sostituire le parole «2 milioni» con le seguenti: «2,5 milioni».

6.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «euro 2.500» con le seguenti: «euro 5.000»;
- b) al comma 3, sostituire le parole «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni».

6.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «euro 2.500» con le seguenti: «euro 3.000»;
- b) al comma 3, sostituire le parole «2 milioni» con le seguenti: «2,5 milioni».

6.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per

investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono valutati in 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "del secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto anno".

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.2

Fregolent

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 7

7.1

Franceschelli, Giacobbe, Martella

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata.

2. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 1 valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

7.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

7.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis .

(Agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale)

1. Per le attività esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché per le attività di fornitura di beni e servizi quali, a titolo esemplificativo, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.».

7.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono inserite le seguenti: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,";

b) al comma 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale aliquota è innalzata al 10 per cento per ciascuno degli anni 2024 e 2025."».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Investimenti e incentivi a favore dell'imprenditoria giovanile agricola delle aree interne e marginali)

1. Al fine di sostenere i soggetti di cui all'articolo 2 che svolgono l'attività di impresa nelle aree interne e marginali del territorio nazionale e che hanno un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000

euro, è riservato il 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.6

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Moratoria al credito a sostegno delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. Al fine di sostenere le filiere del comparto primario colpite dal perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico nonché dalle conseguenze dell'emergenza climatica, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 31 dicembre 2023, è sospeso per le micro, piccole e medie imprese agricole condotte dai soggetti di cui all'articolo 2 sino al 31 marzo 2024, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca ovvero con gli eventuali ulteriori soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti interessate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per le imprese agricole giovanili)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2 a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

a) prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute

umana e il benessere animale;

b) materiale di moltiplicazione vegetale di elevata qualità quali sementi, tuberi-seme, marze per innesto, portainnesti e piantine;

c) concimi organici aventi effetti di preservazione delle risorse naturali;

d) mangimi da utilizzare nella produzione biologica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.8

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esonero contributivo a favore delle imprese giovanili del settore olivicolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del settore olivicolo, ai soggetti di cui all'articolo 2 aventi un'attività di impresa appartenente alle predette filiere colpite dagli attacchi di *Xylella fastidiosa*, ivi incluse le attività produttrici di olio e olive da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da gennaio 2024 a giugno 2024. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore olivicolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da gennaio 2024 a giugno 2024.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.9

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità)

1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che realizzano olio extravergine di oliva le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto, teso a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello di qualità e a valorizzarne la relativa riconoscibilità nelle piattaforme commerciali interne e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

Art. 8

8.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sopprimere il comma 2.

8.2

[Fregolent](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, terzo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: "30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "90 giorni"».

8.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ristrutturazione dei fabbricati rurali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge è concesso un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il quinto anno successivo alla conclusione degli interventi previsti al medesimo comma 1. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non determini il superamento dell'importo della spesa sostenuta.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dal soggetto beneficiario ad altro soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, il soggetto beneficiario richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da uno dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, o dal responsabile dell'assistenza fiscale di uno dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il termine di utilizzabilità stabilito ai sensi del primo periodo del comma 2 del presente articolo. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Art. 9

9.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «possono prevedere» con le seguenti: «prevedono».

9.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «o di un coadiuvante,» inserire le seguenti: «la tutela della maternità e della paternità,».

9.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure per favorire l'accesso al credito)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dei servizi di supporto finanziario alle imprese agricole promosse dall'ISMEA, e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Associazione bancaria italiana una convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella quale sono definiti le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, riservando alle banche la possibilità di valutare le opportunità in relazione all'obiettivo di migliorare le condizioni finanziarie delle imprese agricole tenendo conto delle disposizioni di vigilanza di matrice europea.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono determinate con riferimento alle singole operazioni di finanziamento ma vengono fissate in via generale e a prescindere dal parametro di riferimento al quale è collegato il tasso di interesse dell'operazione di finanziamento.

3. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1 il contributo agevolativo è corrisposto in quote uguali direttamente dal beneficiario per un arco di tempo prestabilito secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2021.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 si realizzano attraverso l'erogazione di contributi in conto interesse.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto.

6. A decorrere dall'anno 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con la dotazione di 40 milioni di euro annui, destinato a far fronte agli oneri derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e quelle di utilizzazione del predetto fondo.».

9.0.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per favorire l'accesso al microcredito)

1. All'articolo 111, comma 1, alinea, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: " associazioni o società cooperative, " sono inserite le seguenti: " nonché a soggetti aventi la qualifica di giovane imprenditore agricolo e, qualora questi ultimi siano costituiti in forma societaria, a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, ".

2. Al fine di accompagnare i giovani imprenditori agricoli è istituita una rete di servizi ausiliari per i soggetti specializzati per il comparto primario individuati dall'articolo 111, comma 1, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 operanti in ambito agricolo.».

9.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di sostegno all'imprenditoria agricola femminile)

1. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 20 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente:

a) *sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:* «Misure per favorire la permanenza dei giovani e delle donne nel settore agricolo e il ricambio generazionale»;

b) *all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti:* «articoli 3, 4, 6, 7 e 9-bis».

9.0.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-bis.

"Misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore olivicolo e per il contrasto ai fenomeni di contraffazione"

Art. 9-bis.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità)

1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che realizzano olio extravergine di oliva le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto, teso a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello di qualità e a valorizzarne la relativa riconoscibilità nelle piattaforme commerciali interne e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9-ter.

(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore olivicolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del settore olivicolo, ai soggetti di cui all'articolo 2 aventi un'attività di impresa appartenente alle predette filiere colpite dagli attacchi di *Xylella fastidiosa*, ivi incluse le attività produttrici di olio e olive da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da gennaio 2024 a giugno 2024. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore olivicolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da gennaio 2024 a giugno 2024.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 9-quater.

(Rafforzamento dei controlli anti-contraffazione in campo olivicolo)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di irregolarità nel settore della produzione e commercializzazione dell'olio di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli teso a verificare la rintracciabilità del prodotto appartenente alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.

4. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo Ministero.

Art. 9-quinquies.

(Vigilanza sul mercato degli oli di oliva vergini)

1. Al fine di potenziare l'esercizio dei poteri nonché delle attività di cui all'articolo 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies».

Art. 10

10.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», inserire le seguenti: «supportato dall'ISMEA.».

10.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale», inserire le seguenti: «, le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali che svolgono attività nel settore agricolo».

10.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di adempimenti contabili)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, costituiti in forma societaria e tenuti alla formazione e conservazione delle scritture contabili, possono optare per la redazione del bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.».

Art. 11

11.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riserva della quota di posteggi di cui al precedente periodo è accordata prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 2 che vendono al dettaglio prodotti agricoli da filiera corta o a chilometro zero.».

11.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile nel settore

dell'agricoltura)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura.

2. L'ufficio di cui al comma 1 coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). All'ufficio, cui sono attribuite le competenze dell'organismo previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:

a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura;

b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestia e violenza nei luoghi di lavoro;

c) monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, previste dalla politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dalle norme nazionali e regionali, nonché dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne e sui giovani;

d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze e le competenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

f) provvedere, nelle materie di competenza, alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi regionali e dell'Unione europea;

g) rendere accessibili, attraverso un apposito portale telematico costantemente aggiornato, informazioni relative alla normativa vigente in materia di formazione, lavoro e imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi nazionali e regionali concernenti tali settori nonché informazioni utili per la risoluzione di problemi inerenti alle procedure amministrative.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'ufficio procede alla consultazione periodica delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare.

4. L'ufficio, avvalendosi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, dando conto dello svolgimento delle attività previste dal comma 2, predispone un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile, che è trasmesso alle Camere e alle Regioni.

5. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 100 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

100ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1011) Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che è stato assegnato ieri il disegno di legge in titolo, sul quale concede la parola al Governo per conoscere gli intendimenti in merito al prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO rileva che il decreto-legge n. 9 del 2024, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 2 febbraio, reca disposizioni volte ad assicurare la continuità produttiva delle grandi imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Il provvedimento in esame, di conversione del citato decreto-legge n. 9, è dunque affine al decreto-legge n. 4 del 2024 (atto Senato n. 986), attualmente già all'esame della Commissione.

Fa notare dunque che il decreto-legge n. 9 persegue, in continuità con il precedente provvedimento d'urgenza, un duplice obiettivo: sostenere le imprese dell'indotto, garantendo la liquidità necessaria per superare i gravi effetti economici in atto; fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori.

Riferisce quindi che il Governo non insiste per la conversione in legge del decreto-legge n. 9 in quanto intende presentare un emendamento al disegno di legge n. 986 per trasferire i contenuti del primo nel secondo. Si tratta infatti di tematiche assolutamente complementari, che consentono, tra l'altro, di chiarire i rapporti tra le norme che riguardano l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza partecipate da amministrazioni statali e il codice della crisi d'impresa, nonché di adottare le misure necessarie per garantire la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A.

Rammenta infine che sul disegno di legge n. 986, nella seduta di domani, sarà presente il ministro Urso che potrà replicare alle osservazioni già formulate.

La Commissione prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO richiama quanto appena dichiarato sul disegno di legge n. 1011, circa l'intenzione del Governo di presentare in questa sede un emendamento per recepire i contenuti del decreto-legge n. 9, non insistendo per la conversione in legge di quest'ultimo.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si sono concluse le audizioni nella giornata di ieri e che è tuttora aperta la discussione generale. Rammenta altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a giovedì 8 febbraio, alle ore 12. Su sollecitazione di alcuni Gruppi, ed in particolare del Partito democratico, propone una breve posticipazione di tale termine alle ore 18 di domani, giovedì 8 febbraio.

In merito al preannunciato emendamento del Governo che trasferisce, nel provvedimento in esame, i contenuti del decreto-legge n. 9 del 2024 (atto Senato n. 1011), nel presupposto che esso venga presentato tra oggi e domani, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di subemendamenti a martedì 13 febbraio, alle ore 12.

Qualora il citato emendamento governativo non dovesse essere presentato entro domani, si riserva la possibilità di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti ad altra data.

Sulle proposte del Presidente prende la parola il senatore **MARTELLA** (PD-IDP) riallacciandosi alle affermazioni rese dal Governo in merito al disegno di legge n. 1011, i cui contenuti confluiranno nel provvedimento in esame. Nel riconoscere l'affinità di materia tra i decreti-legge nn. 4 e 9, rimarca criticamente che il decreto-legge n. 4 risultava insufficiente soprattutto per tutelare l'indotto, come del resto già osservato in discussione generale nonché durante le audizioni.

Si domanda pertanto se non sia preferibile posticipare ad un'unica data sia il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo sia quello per la presentazione di subemendamenti all'eventuale emendamento governativo recante i contenuti del disegno di legge n. 1011, individuando mercoledì 14 febbraio quale data unitaria. Ciò si giustifica considerando che il disegno di legge n. 1011 disciplina norme dettagliate, che occorre approfondire rispetto ai contenuti del decreto-legge n. 4, per assicurare una certa coerenza all'attività emendativa.

La sua proposta, precisa, lungi dal voler essere divisiva, tenta di dar seguito proprio alle affermazioni del sottosegretario Fausta Bergamotto circa la consequenzialità tra i due provvedimenti. Ringrazia comunque il Presidente per la disponibilità manifestata a posticipare, in ogni caso, alle ore 18 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame.

Il relatore **POGLIESE** (FdI) concorda con l'ipotesi prefigurata dal senatore Martella di accorpare il termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti, al fine di mantenere una visione d'insieme durante la fase emendativa.

Il senatore **CANTALAMESSA** (LSP-PSd'Az) condivide a sua volta l'ipotesi di un'unica data per la presentazione di emendamenti e subemendamenti.

Anche il senatore **NAVE** (M5S) reputa preferibile assicurare un momento unitario per la presentazione di emendamenti rispetto a tutte le disposizioni governative.

Il **PRESIDENTE** tiene a precisare che la proposta di mantenere distinti i due termini era motivata dalla necessità di assicurare un'istruttoria approfondita, da parte del Governo, su tutte le proposte emendative. Riconosce comunque che gran parte delle modifiche al provvedimento in esame avrebbe avuto ad oggetto la tutela dell'indotto, che è materia disciplinata dal decreto-legge n. 9. Pertanto, dichiara di non avere obiezioni a unificare il termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti, nell'auspicio che l'emendamento governativo di trasfusione dei contenuti del disegno di legge n. 1011 arrivi entro domani. Ritiene tuttavia preferibile mantenere la data di martedì 13 febbraio, alle ore 12, considerato che il decreto-legge n. 4 è già all'esame da tre settimane e che il decreto-legge n. 9 è stato pubblicato il 2 febbraio.

La Commissione conviene quindi di fissare a martedì 13 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno nonché di subemendamenti al preannunciato

emendamento governativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver comunicato che anche la Commissione giustizia ha reso un parere non ostativo, ricorda che, nella scorsa seduta, sono stati respinti tutti gli emendamenti mentre è stato accantonato l'emendamento 1.10, su cui era in corso l'istruttoria da parte del Governo. Concede, quindi, la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sul suddetto emendamento. Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10.

La relatrice **BIZZOTTO** (LSP-PSd'Az) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo sul predetto emendamento.

L'emendamento 1.10, posto in votazione, risulta approvato.

Il **PRESIDENTE** avverte che l'emendamento 1.10 sarà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'acquisizione dei pareri prescritti dal Regolamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore **ANCOROTTI** (FdI) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il **PRESIDENTE** rende noto che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo, così come la Commissione affari costituzionali. Sono pervenuti anche i pareri delle Commissioni 4ª, 6ª e 10ª.

Si passa dunque all'espressione dei pareri da parte del relatore e del Rappresentante del Governo.

Il relatore **BERGESIO** (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario sull'unico ordine del giorno G/931/1/9.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, esprimendosi in senso conforme al relatore, non accoglie il predetto ordine del giorno.

Il relatore **BERGESIO** (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, unica proposta emendativa riferita all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore sul predetto emendamento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, posto in votazione, è respinto.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 1, che risulta approvato.

Il relatore **BERGESIO** (LSP-PSd'Az) esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.1, unica proposta emendativa riferita all'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore sul predetto emendamento, che, posto in votazione, viene respinto.

È, quindi, posto in votazione l'articolo 2, che risulta approvato.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.0.1 e 3.0.2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.3, evidenzia come lo stesso sia inteso ad incrementare da 15 a 50 milioni di euro la dotazione del fondo destinato a favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura.

Al riguardo, rileva criticamente che, nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, sono state oggetto di riduzione ovvero di espunzione tutte le misure agevolative e di contribuzione proposte in sede emendativa.

Nel dichiararsi convinta che disposizioni di promozione dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo non possono prescindere dallo stanziamento di specifiche risorse, auspica che il Governo e la maggioranza riconsiderino il profilo finanziario, nell'ottica di offrire anche un segnale concreto ai giovani imprenditori agricoli.

Dopo aver osservato che le risorse stanziata già costituiscono un primo segnale di rilievo, soprattutto se confrontate con la carenza di misure previste dal precedente Governo, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'emendamento 3.3, che viene respinto.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 3, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 4, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 5.1, viene posto in votazione e approvato l'articolo 5.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 5.0.1, sottolinea l'importanza di adottare specifiche misure per la promozione della filiera della canapa industriale, tanto più che il Governo, in altre sedi, ha già accolto due ordini del giorno sulla materia.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) fornisce rassicurazioni in merito all'attenzione della maggioranza riguardo alla filiera della canapa industriale.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.0.1 e 6.0.2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 6, che risulta approvato.

Posto in votazione è indi respinto l'emendamento 6.0.1, mentre viene dichiarata decaduta per assenza

del proponente la proposta emendativa 6.0.2.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si associa al relatore.

Dopo che, con successive votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2, viene posto in votazione e approvato l'articolo 7.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9.

Passando all'esame dell'articolo 8, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.0.1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Posto in votazione è indi respinto l'emendamento 8.1, mentre viene dichiarata decaduta per assenza del proponente la proposta emendativa 8.2.

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'articolo 8.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 8.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 9, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Passando all'articolo 10, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.0.1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Dopo che, con successive votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 10.1 e 10.2, viene posto in votazione l'articolo 10, che risulta approvato.

Viene indi posto ai voti e respinto l'emendamento 10.0.1.

Con riferimento all'articolo 11, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.0.1.

Si associa il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Dopo che, con successive votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2, viene posto in votazione l'articolo 11, che risulta approvato.

Viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 11.0.1.

Posti distintamente in votazione, sono infine approvati gli articoli 12 e 13, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Si passa, quindi, alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Interviene per dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), il quale rileva che il provvedimento in esame, sorto inizialmente sotto una buona luce, ha poi, nel corso dell'esame, disatteso le promesse originarie e tradito le attese suscitate. Reputa tale circostanza particolarmente grave in considerazione del momento critico che la filiera agricola si trova ad affrontare.

Osserva poi che il fatto che le imprese agricole giovanili rappresentino poco più del 10 per cento del complesso delle imprese agricole è sintomo di una scarsa attenzione al ricambio generazionale nel settore.

Auspica, infine, l'assunzione di misure concrete e incentivanti a favore dei giovani imprenditori agricoli.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), nel dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo, esprime perplessità in relazione ai tempi accelerati con cui il Governo e la maggioranza stanno portando a compimento provvedimenti di rilievo senza preoccuparsi di stanziare le risorse necessarie per supportarli.

Pur confermando il disappunto espresso dal Movimento 5 Stelle nel corso dell'esame in prima lettura, che ha motivato - in quella sede - l'espressione di un voto contrario, chiarisce che il voto di astensione all'esito dell'esame in Commissione in seconda lettura è motivato dalla volontà di non spegnere le speranze dei giovani agricoltori.

Non essendovi ulteriori interventi per dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la riunione dell'Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori, già convocata al termine della seduta plenaria di oggi, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta plenaria già convocata domani, giovedì 8 febbraio, alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024**

41ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 18,40.

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione sul nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- le finalità del provvedimento risiedono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, nonché nel rilancio del sistema produttivo agricolo, mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, oltre al ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

- la proposta di legge appare principalmente riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale relativa alla "tutela della concorrenza", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della

Costituzione;

- con riferimento a singole disposizioni, vengono in rilievo le materie di competenza esclusiva statale relative al sistema tributario e contabile dello Stato, alla tutela del risparmio, all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato e alla previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), o), della Costituzione);

- rileva, altresì, con riferimento a specifiche disposizioni, la materia di competenza regionale residuale "agricoltura",

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 18,50.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 124 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024
124ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Rojc ha presentato la riformulazione 12.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto.

Prospetta, quindi, la possibilità di avviare subito l'illustrazione degli emendamenti, proseguendo nella seduta di domani anche con le votazioni. Alternativamente, prospetta l'avvio dell'illustrazione nella seduta di domani.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene non opportuno avviare la fase dell'illustrazione nella seduta odierna, ritenendo necessaria la presenza di un rappresentante del Governo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene necessaria e doverosa la presenza del Governo nella fase dell'illustrazione, non solo per non creare precedenti diversi, ma per consentire una collaborazione effettiva, finalizzata al miglioramento del testo in esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare la trattazione alla seduta di domani.

La Commissione conviene.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) presenta quindi la riformulazione 13.0.2 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, ricorda preliminarmente che sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali, questa Commissione aveva espresso, l'11 ottobre 2023, un parere non ostativo, invitando a prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

Successivamente, il 17 ottobre 2023, la Commissione di merito ha adottato, come testo base per la discussione, il nuovo testo presentato dal Relatore, volto a superare le criticità di carattere finanziario, nonché a recepire alcune proposte emendative presentate e le interlocuzioni svolte con i Ministeri interessati, in particolare con quello del turismo.

Il nuovo testo si compone di 9 articoli, rispetto agli 11 del testo originario. L'articolo 1, come il precedente, individua l'oggetto e le finalità, che sono definiti in modo più preciso e pertinente. In particolare, si prevede al comma 2 che, nella promozione e la valorizzazione dei cammini, devono anche essere garantiti *"adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità"*, come suggerito nel citato parere di questa Commissione.

L'articolo 2, similmente al testo originario, al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, istituisce presso il Ministero del turismo la «banca dati dei cammini d'Italia», che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.

Gli articoli 3 e 4, come nel testo originario, istituiscono rispettivamente la Cabina di regia e il Tavolo permanente per i cammini d'Italia, presso il Ministero per il turismo e non più presso il Ministero della cultura. I due organismi sono volti, il primo, a coordinare le politiche e gli interventi attuati dalle amministrazioni, centrali e periferiche interessate, mentre il secondo ad essere sede stabile di consultazione tra i componenti della cabina di regia, gli operatori e i rappresentanti delle istituzioni che operano nel settore turistico culturale.

Il nuovo articolo 5 introduce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, elaborato dalla cabina di regia, sentito il tavolo permanente, in cui sono indicate le priorità e la strategia di promozione.

L'articolo 6, come nel disegno di legge originario, prevede la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini, e stabilisce, al comma 2, che entro il 31 maggio di ciascun anno il Ministro del turismo (e non più il Ministro della cultura) presenti alle Camere una relazione.

Il nuovo testo non prevede più l'obbligo di includere il finanziamento di opere d'arte di giovani artisti per l'abbellimento dei cammini.

L'articolo 7, come nel testo originario, prevede campagne di promozione dei percorsi, al fine di incentivare il turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio. Tali campagne sono realizzate e coordinate dal Ministero del turismo, anziché da quello della cultura.

Agli articoli 8 e 9, il nuovo testo non riporta più le originarie misure agevolative [che, per gli anni 2023 e 2024, prevedevano un credito d'imposta e la decontribuzione per le imprese coinvolte nella gestione e manutenzione dei cammini, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis.](#)

Il nuovo articolo 8 reca, invece, la copertura finanziaria per le spese derivanti dall'articolo 2, relativo alla creazione e gestione della banca dati dei cammini, e dall'articolo 7, relativo alle campagne promozionali, per un totale di 2 milioni di euro per il 2024 e 1,5 milioni annui dal 2025 in poi, rispetto ai 10 milioni di euro annui previsti dal testo originario.

Infine, l'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice, [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

Il provvedimento si compone di 13 articoli, divisi in cinque capi. L'articolo 1 [delinea le finalità principali del provvedimento, individuate nella promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e il rilancio del sistema produttivo agricolo, mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.](#)

L'articolo 2 definisce *"impresa giovanile agricola"* e *"giovane imprenditore agricolo"* quali imprese,

in qualsiasi forma costituite, e imprenditori, che esercitano esclusivamente attività agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in cui il titolare, o almeno la metà dei soci di società di persone o cooperative, o almeno la metà dei sottoscrittori del capitale sociale e componenti degli organi di amministrazione di società di capitali, abbiano un'età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti.

L'articolo 3, comma 1, per sostenere il perseguimento delle finalità della proposta di legge, istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Il comma 2 elenca le tipologie di interventi finanziabili con le risorse del Fondo.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato, consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura.

L'articolo 5 fissa tariffe notarili agevolate, per l'acquisto di terreni agricoli da parte dei giovani imprenditori.

L'articolo 6 istituisce un credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 7 prevede agevolazioni fiscali per l'acquisto, da parte di giovani imprenditori agricoli, di terreni per l'ampliamento delle superfici coltivate.

L'articolo 8 stabilisce che, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione (di cui all'articolo 7 della legge n. 81 del 1971), del diritto di riscatto (di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge n. 590 del 1965) e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione (di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012), nel caso di più soggetti confinanti, hanno precedenza i giovani imprenditori di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge, con priorità, nell'ordine, per le imprese individuali, le società di persone e cooperative, e le società di capitali, nonché, a parità di condizioni, per il "giovane agricoltore" come definito dall'articolo 4, comma 6, del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici nazionali nell'ambito della politica agricola comune.

[L'articolo 9 introduce disposizioni in materia di servizi di sostituzione, per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole.](#)

L'articolo 10 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura. Tale organismo è composto da rappresentanti del MASAF, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare.

L'articolo 11 interviene in materia di vendita diretta. Il comma 1 prevede che i comuni, nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, possano riservare in favore delle imprese giovanili agricole e dei giovani imprenditori agricoli una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

L'articolo 12 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria, relativamente a tutti gli articoli del provvedimento, salvo quelli che già individuano la propria copertura finanziaria, ovvero: l'articolo 3 relativo al Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, l'articolo 4 relativo al regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura, l'articolo 6 relativo al credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione e l'articolo 7 relativo alle agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [969](#)

Art. 12

12.0.1 (testo 2)

[Rojc](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Delega al Governo per il completo recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di garantire il completo recepimento del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, osservando il seguente principio e criterio direttivo specifico, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: introdurre nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposizioni che regolino le operazioni connesse con il traffico internazionale di beni nel senso di individuare quale operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste, le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a), garantendo che tali disposizioni entrino in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 3.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale ed europea in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

Art. 13

13.0.2 (testo 2)

[Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle concessioni balneari. Procedura di infrazione n. 2020/4118)

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità sportive e turistico-ricreative, sulla

base dei seguenti principi direttivi:

- a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree da affidare in concessione;
- b) garanzia di un equilibrato rapporto, sulla base delle specifiche caratteristiche territoriali delle aree oggetto dell'intervento, tra spazi ad accesso libero e spazi affidati in concessione a privati;
- c) ricorso a procedure selettive per l'affidamento delle concessioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione;
- d) valutazione della concreta redditività delle aree demaniali ai fini della loro valorizzazione;
- e) riconoscimento degli investimenti effettuati dagli attuali titolari di strutture turistico-sportive in concessione;
- f) previsione di una durata della concessione non superiore a quella necessaria all'ammortamento e alla remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario;
- g) equa quantificazione dell'indennizzo per i concessionari uscenti e definizione delle tutele occupazionali per il relativo personale, a carico del concessionario subentrante;
- h) definizione del numero massimo di concessioni in capo, in via diretta e indiretta, allo stesso titolare a livello comunale, regionale e nazionale;
- i) soppressione degli articoli 10-*quater* e 12, comma 6-*sexies* del decreto legge 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.»

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 131 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

131ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLE ACCUSE RIVOLTE ALLA SENATRICE A VITA LILIANA SEGRE

Il [PRESIDENTE](#) esprime, a titolo personale e a nome di tutti i membri della Commissione, parole di sentita solidarietà nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre, che presiede la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui fanno parte anche diversi senatori membri della 4ª Commissione, e di forte indignazione nei confronti di parole ingiuriose e false ricevute nei giorni scorsi.

Si tratta di parole dichiarate da una persona che si contraddistingue per espressioni che hanno l'effetto di alimentare la radicalizzazione e l'antisemitismo e la diffusione di una narrazione destituita di fondamento veritiero.

Ribadisce quindi i condivisi sentimenti di partecipazione, affetto e ammirazione per la Senatrice a vita, per il coraggio che dimostra nell'affermare la dignità degli esseri umani e degli italiani, che sono consapevoli di quello che è accaduto e che non deve più accadere.

Si associano, con parole di piena condivisione ai sentimenti di solidarietà e di indignazione espressi dal Presidente, il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), le senatrici [ROJC](#) (PD-IDP) e [BEVILACQUA](#) (M5S), e i senatori [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az) e [MATERA](#) (FdI).

IN SEDE CONSULTIVA

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 3ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

Tenendo conto, nelle premesse del parere, delle considerazioni emerse nella precedente seduta, si sofferma sugli articoli 2 e 4, comma 2, sull'articolo 3, commi 4 e 7, e sull'articolo 9, rimarcando come la gestione extraterritoriale prevista dal Protocollo non rappresenti un'elusione dalle responsabilità da parte dello Stato italiano per l'accoglienza e il rimpatrio dei migranti, né una forma discriminatoria nei confronti di una parte dei migranti, prevedendo espressamente la giurisdizione italiana nei siti di

permanenza concessi dall'Albania e l'applicazione della pertinente normativa italiana ed europea. Ritiene quindi che il Protocollo potrà rappresentare un modello positivo di collaborazione con i Paesi terzi, quale strumento di gestione dei flussi migratori, che dovrà essere accompagnato da una più coerente e decisa azione dell'Europa in materia di sviluppo, cooperazione e contrasto al traffico di esseri umani con i Paesi di origine.

Valutando, infine, che nel complesso le norme previste dal disegno di legge e dal Protocollo sono compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo. La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, non ritenendo considerate con la dovuta attenzione le riflessioni svolte dalla senatrice Malpezzi nella precedente seduta. Sottolinea come le risorse che dovranno essere impiegate in esecuzione del Protocollo, che consistono in circa 700.000 euro nei cinque anni, avrebbero potuto più proficuamente essere stanziati per altre esigenze, come quelle nella sanità, nell'istruzione, nella cultura, o per sostenere le politiche di accoglienza messe in atto dagli enti locali.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ribadisce che il Protocollo rappresenta solo uno strumento propagandistico, funzionale alla imminente campagna elettorale europea, dispendioso e che non risolve i problemi posti nello stesso programma di Governo.

Esso non rappresenta in alcun modo un deterrente al traffico di migranti, costituendo invece un rischio per il rispetto dei diritti umani. Le ingenti risorse, di cui 16,5 milioni di euro vanno versati in anticipo, avrebbero potuto essere impiegate meglio per potenziare le strutture già esistenti sul territorio nazionale.

Per questi motivi, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che prevede disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Soffermandosi sui singoli articoli che prevedono contributi, agevolazioni fiscali e di altra natura, ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con la normativa in materia di aiuti di Stato, e propone di esprimere un parere non ostativo sia sul testo, sia sugli emendamenti.

Ritiene inoltre utile osservare come, in relazione alla definizione di giovane agricoltore, il richiamato regolamento (UE) 1305/2013 sia stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dal regolamento (UE) 2021/2115, fatta salva la sua applicazione nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale previsti in tale quadro, fino al 31 dicembre 2025.

Rileva comunque che la definizione contenuta nel Piano strategico nazionale della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 si pone in linea con il regolamento (UE) 2021/2115 e che la definizione di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame si inquadra, quindi, in tale contesto come fattispecie distinta, valida "ai fini della presente legge", come viene esplicitato al comma 1, che si pone comunque in linea con le prescrizioni stabilite a livello dell'Unione europea.

Infine, per quanto riguarda gli emendamenti, ritiene utile anche richiamare la necessità del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con riferimento anche agli emendamenti 5.0.3, 6.0.1, 6.0.2, 7.0.1, 7.0.5, 7.0.6 e 8.0.1.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo su un provvedimento che

inizialmente era condiviso, ma che ora è stato stravolto e non risponde più in modo adeguato agli obiettivi prefissati.

Ritiene che sia un'occasione persa per sostenere il mondo agricolo e i giovani che avrebbero voluto intraprendere tale attività, anche considerando che la presenza giovanile è scesa dal 17 per cento di dieci anni fa al 13 per cento nel 2020.

Il senatore [CENTINAIO](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il suo voto favorevole su un provvedimento che ritiene importante per l'intero mondo agricolo, soprattutto in un momento critico come quello attuale, in cui gli agricoltori chiedono attenzione per le difficoltà che vivono nella loro attività e per la necessità di agevolare l'ingresso dei giovani, portatori di innovazioni e nuove tecnologie.

Ricorda quindi i progetti dell'Ismea volti a favorire l'imprenditoria giovanile e quella femminile, che seguono una linea condivisa dai diversi Governi che si sono succeduti nelle ultime legislature.

In tale contesto, il provvedimento in esame rappresenta una misura aggiuntiva, che istituisce agevolazioni e uno strumento, quello del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, che già gode di una dotazione finanziaria e che potrà essere oggetto di rifinanziamento anche nelle fasi successive.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ribadisce che il tema dei giovani agricoltori è ritenuto di grande importanza anche dalla sua parte politica. Tuttavia, il provvedimento, inizialmente avviato da buoni propositi e con risorse adeguate, che ammontavano a 100 milioni di euro, è stato poi depotenziato, durante l'esame alla Camera dei deputati, con uno stanziamento ridotto a soli 15 milioni di euro.

In un contesto di forte agitazione del mondo agricolo, ritiene che il Governo continui ad avere posizioni non idonee ad affrontare le gravi criticità del settore e a distrarre l'opinione pubblica. Ricorda così come il Governo abbia votato a favore della nuova Politica agricola comune (PAC) e abbia rivendicato il merito del recente annuncio della Presidente della Commissione europea di voler ritirare la proposta di regolamento sui pesticidi (COM(2022) 305), quando è noto che la proposta si era arenata da tempo, dopo il voto contrario del Parlamento europeo.

Preannuncia quindi l'astensione del suo Gruppo, ricordando le proposte emendative presentate dalla sua parte politica in Commissione di merito, anche volte a reintrodurre gli sgravi all'IRPEF, eliminati dal Governo, ritenendo necessario adottare misure concrete, e invitando infine a sostenere l'eccellenza mondiale rappresentata dall'agricoltura biologica italiana.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) osserva come l'obiettivo del sostegno dei giovani imprenditori agricoli sia un obiettivo condiviso, rispetto al quale vi sono visioni diverse su quali misure di accompagnamento adottare, in un sistema che è in forte evoluzione. Concorda sul fatto che il ritiro del regolamento sui pesticidi fosse una cosa nota da tempo.

Riguardo alla PAC, ricorda che è fondamentale per mantenere viva l'agricoltura europea e che, sebbene la sua portata finanziaria in percentuale del bilancio europeo si sia ridotta dal 50 al 25 per cento, l'ammontare in valore assoluto è rimasto pressoché invariato.

Ritiene infine che per aiutare concretamente l'agricoltura giovanile, la questione andrebbe affrontata in modo strutturale a partire dalla legge di bilancio e non con provvedimenti che rientrano in una logica emergenziale.

Preannuncia, per questi motivi, la sua astensione dal voto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) esprime condivisione per le considerazioni svolte dal senatore Lombardo, ritenendo necessario affrontare il tema delle difficoltà del comparto agricolo con un approccio strutturale e approfondito, che tenga conto di tutti gli aspetti, vincoli e gravami, che deve affrontare l'imprenditore nella sua attività.

In questo contesto, ritiene comunque importante il provvedimento in esame anche per il suo valore simbolico e ricorda che la nuova PAC si rivolge anche ai giovani agricoltori, con risorse e linee finanziarie che passano attraverso la gestione degli enti territoriali e nazionali.

Il provvedimento si inserisce quindi in un contesto di attenzione concreta per i giovani agricoltori che già esiste e rappresenta quindi un passo in più che darà i suoi frutti.

Preannuncia quindi il voto favorevole dei senatori di Fratelli d'Italia.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione dei cammini d'Italia, per la fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, e la valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati.

Ricorda che nel parere non ostativo sul testo originario del disegno di legge, espresso l'11 ottobre 2023, era stato formulato l'invito a prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione e che di tale osservazione si è tenuto conto nell'articolo 1 del nuovo testo, che prevede al comma 2 che nella promozione e la valorizzazione dei cammini devono anche essere garantiti "*adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità*";

Evidenziate anche le altre modificazioni rispetto al testo originario, ritiene che il nuovo testo non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole, esprimendo soddisfazione per l'accoglimento dell'osservazione espressa dalla Commissione, tanto più che era stata proposta dalle forze di opposizione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, condividendo la soddisfazione per l'accoglimento della disposizione sull'accessibilità e inclusività dei cammini, pur esprimendo rammarico per il venir meno dei finanziamenti per i giovani artisti.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 106)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 197 del 2021, di recepimento della direttiva in materia di impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.

Ricorda che le modifiche sono volte a garantire una maggiore aderenza delle disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n. 197 alle competenze effettivamente assegnate dalla direttiva ai soggetti coinvolti nelle attività afferenti alla gestione degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, nonché ad apportare correzioni dovute alla presenza di alcuni refusi.

Ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo si ponga in linea con la pertinente normativa dell'Unione europea e propone di formulare osservazioni non ostative.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (n. 108)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con

rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, che aggiorna il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di recepimento della direttiva istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Le modifiche sono finalizzate a correggere refusi e a semplificare il processo di innovazione e diffusione sul territorio nazionale delle infrastrutture digitali di comunicazione elettronica, in linea con l'evoluzione tecnologica e i criteri di delega posti dalla legge di delegazione europea 2019-2020 e con gli obiettivi di digitalizzazione fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo si ponga in linea con la normativa di riferimento dell'Unione europea e propone di formulare osservazioni non ostative, rilevando tuttavia che, al fine di rendere più chiara la disciplina degli obblighi imponibili alle imprese all'ingrosso, occorre correggere il refuso presente nel comma 2 dell'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Inoltre, in riferimento all'articolo 1, comma 15, dello schema di decreto, ritiene opportuno invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare il comma 19 dell'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, in modo maggiormente rispondente al principio di proporzionalità delle sanzioni, stabilito all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/1972, in particolare eliminando la correlazione al fatturato del trasgressore.

Infine, in riferimento all'articolo 1, comma 24, dello schema di decreto, che modifica l'articolo 52 del codice, in materia di limitazioni legali della proprietà, propone di invitare a valutare l'opportunità di rafforzare la facoltà degli operatori di accedere agli immobili privati per effettuare interventi di adeguamento tecnologico della rete digitale, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) rileva l'importanza e la sensibilità della materia in esame, che tocca anche gli obiettivi programmati nel PNRR. Con riferimento al testo, ritiene importante rafforzare il ruolo degli enti locali, relativo alla pianificazione urbanistica e alle altre competenze che interessano la rete di comunicazione elettronica, rispetto a quanto previsto all'articolo 1, comma 6, dello schema di decreto. Inoltre sostiene l'importanza di prevedere forme di trasparenza e informazione alla cittadinanza, rispetto ai lavori programmati e da realizzare, al fine di evitare l'insorgere di timori ingiustificati.

Per questi motivi preannuncia l'astensione del suo Gruppo di appartenenza.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

[\(866\) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo](#), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, volto a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il provvedimento consta di 6 articoli. L'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017. Nel dettaglio, esso interviene sull'articolo 1 della suddetta legge estendendo il perimetro d'applicazione della legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto del bullismo, così cercando d'intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni. La disposizione pone espressamente l'accento sulle azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione nei confronti dei minori, privilegiando azioni di carattere educativo e assicurando l'attuazione degli interventi nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative.

Introduce inoltre il nuovo comma 1-*bis*, il quale reca la definizione di bullismo e apporta modifiche all'articolo 3, in materia di piano di azione integrato e di tavolo tecnico. Nell'ambito delle azioni previste dal piano, l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Il provvedimento interviene sull'articolo 4, introducendo la previsione secondo cui ogni istituto scolastico adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. Aggiunge un nuovo articolo 4-*bis*, dedicato al servizio di sostegno psicologico agli studenti e al servizio di coordinamento pedagogico. Novella, infine, l'articolo 5, dedicato all'informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero.

L'articolo 2, al comma 1, modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni. In particolare, la riforma in esame interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo alla "irregolarità per condotta e per carattere" del minore anche il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose oppure lesive della dignità altrui.

Diverse modifiche riguardano altresì il procedimento per l'adozione delle misure. Tra le altre novità, rilevante è la previsione di un intervento preliminare, consistente nell'attivazione di un progetto di intervento educativo, disposto dal Tribunale minorile, che può prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale, nonché la partecipazione a laboratori teatrali e di scrittura creativa, a corsi di musica, ad attività sportive e artistiche e a tutte quelle attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 4 dispone l'istituzione della Giornata del rispetto, fissata per il 20 gennaio, quale momento di approfondimento e sensibilizzazione delle tematiche del rispetto degli altri. La giornata non determina la riduzione dell'orario di lavoro.

L'articolo 5 stabilisce che con regolamento siano apportate le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo l'impegno della scuola a porre in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

L'articolo 6 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione di merito ha sollecitato il parere, potendo chiuderne l'esame già in questa settimana. Prospetta, pertanto, alla Commissione la possibilità, qualora vi sia il consenso unanime, di svolgere la discussione generale e di votare un parere già nella presente seduta. Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ritiene di non essere nelle condizioni di votare già oggi, poiché l'importanza del tema richiede un approfondimento adeguato.

Il senatore [DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) ricorda che oggi si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola e che pertanto sarebbe significativo poter esprimere un parere favorevole nella giornata odierna.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) ricorda come il provvedimento risalga ai tempi della XVII legislatura, con il disegno di legge della senatrice Elena Ferrari, scaturito da un evento di cronaca relativo a una giovane che si è tolta la vita dopo aver subito una gogna mediatica sui *social*, e che è stato approvato costituendo la vigente legge n. 71 del 2017 sul contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Il disegno di legge in esame si pone quindi come integrazione e aggiornamento della normativa, a fronte degli sviluppi e del rapido evolversi dei fenomeni e delle stesse piattaforme *social*. Ritiene, infine importante riuscire a coinvolgere maggiormente le famiglie in questa esigenza di porre un freno

al fenomeno.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP), in qualità di membro di una delle due Commissioni di merito, rende noto che in tale sede si era preso l'impegno per svolgere un *iter* accelerato, poiché il testo è già approvato dalla Camera dei deputati e in vista dell'odierna Giornata nazionale contro il bullismo. Tuttavia, l'esame si è bloccato per un emendamento presentato dal Relatore, che imporrebbe quindi una terza lettura alla Camera dei deputati. In tal modo, non è rispettata l'intesa politica su cui si era convenuto.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) precisa che l'emendamento del relatore non entra nei contenuti condivisi del provvedimento e quindi non si contrappone all'urgenza di portarlo ad approvazione definitiva.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) assicura la sua disponibilità a votare subito il parere, se la volontà è di adottare il provvedimento nella giornata odierna. Se, invece, questo deve tornare all'esame della Camera dei deputati, allora propone di rinviare il parere alla prossima seduta.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) condivide la posizione della senatrice Malpezzi sull'opportunità di rimandare il voto sul parere.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi a rimarcare pubblicamente i lavori svolti in Commissione sull'esame del disegno di legge contro il bullismo e il cyberbullismo, in concomitanza con la Giornata nazionale contro il bullismo, e di passare quindi al voto nella seduta di domani su un parere che dovrà incentrarsi sulla valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 995

La 4ª Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

considerato in particolare che, in forza dell'articolo 3, comma 4, le aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania sono equiparate alle zone di frontiera o di transito nelle quali si applica la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale;

considerato altresì, che lo stesso articolo 3, al comma 7, prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le Amministrazioni pubbliche siano autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle norme penali, del codice antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

rilevato che l'articolo 2 e l'articolo 4, comma 2, stabiliscono che il Protocollo sarà attuato in conformità al diritto europeo e che le strutture saranno gestite dall'Italia secondo la pertinente normativa italiana ed europea;

richiamato anche l'articolo 9 del Protocollo, che specifica che il periodo di permanenza massima dei migranti in territorio albanese non potrà superare il periodo massimo di trattenimento previsto dalla vigente normativa italiana e che, al termine delle procedure di accertamento, le autorità italiane provvedono, a proprie spese, all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese;

rimarcato come la gestione extraterritoriale prevista dal Protocollo non rappresenti un'elusione dalle responsabilità da parte dello Stato italiano per l'accoglienza e il rimpatrio dei migranti, prevedendo espressamente la giurisdizione italiana nei siti di permanenza concessi dall'Albania;

ricordata la decisione della Corte costituzionale albanese che ha ritenuto l'accordo firmato con l'Italia conforme alla Costituzione albanese;

valutato che il Protocollo potrà rappresentare un modello positivo di collaborazione con i Paesi terzi, quale strumento di gestione dei flussi migratori, che dovrà essere accompagnato da una più coerente e

decisa azione dell'Europa in materia di sviluppo, cooperazione e contrasto al traffico di esseri umani con i Paesi di origine, tema per lungo tempo affrontato con approcci emergenziali e che troppo spesso hanno gravato quasi esclusivamente sulle spalle dell'Italia;
valutato che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge sono compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 931 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che prevede disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, e gli emendamenti ad esso riferiti; considerato che:

- l'articolo 2 introduce le definizioni di "impresa giovanile agricola" e "giovane imprenditore agricolo", ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale e del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della PAC;
- l'articolo 3 istituisce un Fondo per il cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 4 stabilisce un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura;
- l'articolo 5 fissa tariffe notarili agevolate, per l'acquisto di terreni agricoli da parte dei giovani imprenditori;
- l'articolo 6 istituisce un credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 7 prevede agevolazioni fiscali per l'acquisto, da parte di giovani imprenditori agricoli, di terreni per l'ampliamento delle superfici coltivate;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza,

a) parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 2, che introduce le definizioni di "impresa giovanile agricola" e di "giovane imprenditore agricolo", si segnala che il regolamento (UE) n. 1305/2013, ivi richiamato, è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dal regolamento (UE) 2021/2115, fatta salva la sua applicazione nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale previsti in tale quadro, fino al 31 dicembre 2025.

In particolare, il regolamento (UE) 2021/2115 sul sostegno allo sviluppo rurale, prevede all'articolo 4 che gli Stati membri fissino, nei loro piani strategici della PAC, alcune definizioni tra cui quella di "giovane agricoltore", in modo tale da prevedere: a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni; b) le condizioni per essere «capo dell'azienda»; c) gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.

In tal senso, il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, al paragrafo 4.1.5, prevede che la definizione di "giovane agricoltore" debba prevedere un limite massimo di età pari a 40 anni, il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari e il possesso di un titolo di studio a indirizzo agricolo o l'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale.

La definizione di cui all'articolo 2 si inquadra, quindi, in tale contesto come fattispecie distinta, valida "ai fini della presente legge", come viene esplicitato al comma 1.

Nel merito, il disegno di legge prevede che per "impresa giovanile agricola" e "giovane imprenditore

agricolo" debba intendersi l'impresa che esercita esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in cui il titolare, o almeno la metà dei soci di società di persone o cooperative, o almeno la metà dei sottoscrittori del capitale sociale e componenti degli organi di amministrazione di società di capitali, abbiano un'età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti. Si tratta di una definizione quadro di "giovane agricoltore" in linea con le prescrizioni stabilite a livello dell'Unione europea, che mira ad assicurare la coerenza tra i tipi di intervento sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell'affrontare l'obiettivo del ricambio generazionale;

b) parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con riferimento anche agli emendamenti 5.0.3, 6.0.1, 6.0.2, 7.0.1, 7.0.5, 7.0.6, 8.0.1.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 562

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione dei cammini d'Italia, per la fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, e la valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati;

ricordato il parere non ostativo sul testo originario del disegno di legge, espresso l'11 ottobre 2023, con l'invito a prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione;

considerato che:

- l'articolo 1 del nuovo testo prevede al comma 2 che, nella promozione e la valorizzazione dei cammini, devono anche essere garantiti "adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità";
- il nuovo articolo 5 introduce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, elaborato dalla cabina di regia, sentito il tavolo permanente, in cui sono indicate le priorità e la strategia di promozione;
- il nuovo testo non prevede più l'obbligo di includere il finanziamento di opere d'arte di giovani artisti per l'abbellimento dei cammini;
- il nuovo testo non riporta più le misure agevolative di credito d'imposta e di decontribuzione per le imprese coinvolte nella gestione e manutenzione dei cammini, che erano previste nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis*;
- l'articolo 8 reca la copertura finanziaria per le spese derivanti dall'articolo 2, relativo alla creazione e gestione della banca dati dei cammini, e dall'articolo 7, relativo alle campagne promozionali, per un totale di 2 milioni di euro per il 2024 e 1,5 milioni annui dal 2025 in poi, rispetto ai 10 milioni di euro annui previsti dal testo originario;

valutato che il nuovo testo del disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 106

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 197 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, in materia di impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, emanato in attuazione delle delega recata dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) per favorire il raggiungimento dei più ampi obiettivi di tutela dell'ambiente;

ricordato che l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 consente, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva, di adottare

disposizioni integrative e correttive;
valutato che le modifiche sono volte a garantire una maggiore aderenza delle disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n. 197 alle competenze effettivamente assegnate dalla direttiva ai soggetti coinvolti nelle attività afferenti alla gestione degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, nonché ad apportare correzioni dovute alla presenza di alcuni refusi;
ricordato che la direttiva (UE) 2019/883 è stata adottata a seguito degli esiti della valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, al fine di armonizzare più compiutamente gli aspetti principali e, in particolare, l'adeguatezza degli impianti, la notifica anticipata dei rifiuti, l'obbligo di conferimento e le esenzioni per le navi in servizio di linea, che in passato, erano interpretati in modo differenziato dagli Stati membri,
valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la pertinente normativa dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 108

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che aggiorna il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1972, istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, al fine di correggere refusi e semplificare il processo di innovazione e diffusione sul territorio nazionale delle infrastrutture digitali di comunicazione elettronica, in linea con i criteri di delega posti dalla legge di delegazione europea 2019-2020 e con gli obiettivi di digitalizzazione fissati dal PNRR;
ricordato che l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 consente, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva, di adottare disposizioni integrative e correttive, e che la relativa delega legislativa scadrà quindi il 24 marzo 2024;
considerato, in particolare, che il provvedimento interviene al fine di adeguare la normativa all'evoluzione tecnologica, intervenendo sulla prima parte del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), relativa all'impianto di *governance* e procedurale, concernente autorizzazioni, infrastrutture di reti, sanzioni, poteri dell'AGCOM, e sulla parte quarta dello stesso codice, relativa ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, con riguardo ai radioamatori;
valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la normativa di riferimento dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:
in riferimento all'articolo 1, comma 15, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di modificare il comma 19 dell'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, in modo maggiormente rispondente al principio di proporzionalità delle sanzioni, stabilito all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/1972, in particolare eliminando la correlazione al fatturato del trasgressore;
in riferimento all'articolo 1, comma 24, dello schema di decreto, che modifica l'articolo 52 del codice, in materia di limitazioni legali della proprietà, si valuti l'opportunità di rafforzare la facoltà degli operatori di accedere agli immobili privati per effettuare interventi di adeguamento tecnologico della rete digitale, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica;
al fine di rendere più chiara la disciplina degli obblighi imponibili alle imprese con un significativo potere di mercato attive unicamente sul mercato all'ingrosso, correggere il refuso presente nel comma 2 dell'articolo 91 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sostituendo le parole "solo obblighi a norma degli articoli 81 a 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli", con le seguenti "solo obblighi a norma degli articoli 81 e 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli".

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 192 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

192ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito lo scorso 16 gennaio.

In relazione agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sul testo e sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) (FdI), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Commissione approva.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione alla proposta 1.9 (testo 2), occorre avere conferma che la riduzione dei tempi del procedimento possa essere attuata nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.15 (testo 2) e 1.100.

Il sottosegretario FRENI, rilevando che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, pone in votazione una proposta di parere non ostativo sugli emendamenti, che risulta approvato.

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento trasferisce l'area demaniale del comprensorio "Falconera" del comune di Caorle al patrimonio disponibile del comune medesimo. Con l'acquisto dell'area vengono

meno le pretese dello Stato a qualsiasi altro titolo dovute per l'occupazione della stessa area. A far data dalla domanda di acquisto da parte dei privati, vengono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree.

Agli oneri, valutati in 200.000 euro per l'anno 2023 e in 100.000 euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui fondi speciali.

Per quanto di competenza, in relazione ai profili di copertura, considerato che il fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze risulta capiente, occorre comunque segnalare che la decorrenza andrebbe aggiornata all'anno 2024 e al bilancio triennale 2024-2026.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, al fine di avere conferma della correttezza della stima ivi indicata, risulta necessaria, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione della relazione tecnica, debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e delle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione. Viene previsto altresì che lo Stato promuova e assicuri la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione; il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o balli popolari e della musica di tradizione, nonché degli eventi a essi connessi.

L'articolo 3, al comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici. Tra i compiti del Comitato vi è la ricognizione, l'approfondimento storico e la valutazione della documentazione presentata, al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4, l'individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo. In relazione al comma 3, concernente i compensi dei componenti del Comitato, occorre valutare la

riformulazione nel senso di prevedere in modo più chiaro che ai componenti del Comitato scientifico non spettano ad alcun titolo compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il comma 1 reca l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, nonché l'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione. Viene previsto altresì, al comma 2, che alla tenuta dell'Albo nazionale e dell'elenco di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati. L'Albo nazionale, come disposto dal comma 4, è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.

L'articolo 5 dispone che la Repubblica riconosce per il giorno 11 novembre la Giornata nazionale degli abiti storici e che in tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione. Al riguardo, si valuti di riformulare la disposizione in termini facoltizzanti.

Per quanto concerne l'articolo 6, al comma 1, si prevede che in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici. Viene previsto inoltre, al comma 2, che in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici.

L'articolo 7 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7, segnala che occorre valutare di riformulare le disposizioni in termini facoltizzanti.

L'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria.

In relazione a quanto sopra esposto, al fine di escludere che dai compiti e le funzioni attribuite allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle altre amministrazioni coinvolte, alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Albo nazionale, possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e per verificare quindi la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, occorre valutare l'opportunità di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, occorre valutare se il piano di interventi ivi previsto possa essere attuato da parte del Servizio sanitario nazionale, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo

sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) interviene per evidenziare l'opportunità di un approfondimento sui profili finanziari del provvedimento, mediante la predisposizione di un apposita relazione tecnica, sottolineando il tema del necessario finanziamento delle strutture per la cura delle patologie legate all'anoressia e alla bulimia. Evidenzia infatti come il tema che emerge all'attenzione, in relazione al provvedimento, è quello del necessario finanziamento di tali strutture e di tali attività di cura, al di là di un'ottica di mera invarianza finanziaria delle risorse. Costituisce un fatto molto grave il taglio registrato di recente, anche dopo la manovra di bilancio, dei servizi forniti dai centri per l'anoressia e la bulimia, che curano un insieme importante di prestazioni a sostegno delle cure anche post ospedaliere. Conclude quindi evidenziando come il provvedimento meriti un approfondimento con la finalità di un necessario rifinanziamento di tali servizi, rispetto al *vulnus* registrato con i tagli di risorse effettuati in materia.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) ricorda come sia appena iniziato l'esame presso la Commissione di merito, sottolineando come occorra investire nelle politiche di prevenzione, oltretutto di cura, risultando meritevole ogni approfondimento anche sui profili finanziari. Auspica quindi che venga considerato, anche in sede di esame di tali profili, il dibattito che sarà svolto nella Commissione di merito.

Il sottosegretario FRENI conviene con il relatore sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, anche in relazione a possibili oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente, con particolare riguardo all'articolo 6, istitutivo di una anagrafe digitale della gente di mare presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'articolo 7, che prevede l'esclusione dell'obbligo dei pagamenti elettronici per la corresponsione degli anticipi retributivi al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale, all'articolo 8, che esenta dall'obbligo del rigoroso rendiconto anche i documenti doganali, all'articolo 9, che esclude l'obbligo di annotazione delle entrate e delle spese riguardanti la nave e l'equipaggio dal giornale generale e della contabilità (comma 1, lettera *a*) nonché elimina l'obbligo della tenuta del giornale di carico (comma 1, lettera *b*), all'articolo 12, che elimina l'obbligo per l'autorità consolare di trasmettere una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave (comma 1, lettera *a*), all'articolo 13, laddove modifica l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo (comma 1, capoversi "Art. 169-quarter" e "Art. 169-quinquies") nonché ove elimina dall'elenco delle carte valori il documento di bordo e il registro degli idrocarburi (comma 2) e, infine, all'articolo 17, che prevede che i funzionari del Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettuino, oltre alle ispezioni, anche i collaudi degli apparati radioelettrici di bordo (comma 1, lettera *b*), n. 1).

In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con il relatore sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento istituisce un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, a favore del Monteverdi Festival di Cremona, con copertura a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Per quanto di competenza, occorre, ai capoversi "1-*quinquies*." e "1-*sexies*.", posticipare la decorrenza di onere e copertura dall'anno in corso, ovvero dal 2024, e avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo citato.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Mini-sterio dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, [con copertura sull'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025, per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo](#). Al riguardo, considerato che l'onere è configurato come un limite di spesa e il fondo speciale presenta la necessaria capienza, non vi sono osservazioni da formulare. Ad ogni modo, [occorre valutare se vada aggiornata la clausola di copertura con riferimento al bilancio 2024-2026 oppure se esprimere il parere nel presupposto che la stessa debba intendersi riferita al bilancio triennale vigente](#).

L'articolo 4 istituisce un regime fiscale agevolato per i redditi delle imprese giovanili in agricoltura, con aliquota al 12,5 per cento, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, la cui copertura è posta in parte a carico delle maggiori entrate, non espressamente specificate, derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 4 e in parte a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. [Non essendo il provvedimento corredato di relazione tecnica, occorre acquisire ulteriori dati ed elementi idonei a verificare la stima delle minori entrate e di un eventuale maggior gettito, così da confermare la prudenzialità della quantificazione di tali effetti finanziari](#). Occorre valutare inoltre se le condizionalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 siano idonee e sufficienti ad escludere comportamenti elusivi, ad esempio in relazione al carattere di novità dell'impresa agricola.

[Non vi sono osservazioni da formulare in relazione all'articolo 5](#), che riduce alla metà i compensi notarili per i contratti di compravendita di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai giovani imprenditori agricoli, ponendo oneri a carico di soggetti privati quali i notai.

Non vi sono osservazioni con riferimento all'articolo 6, che istituisce un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, considerato che tali oneri sono configurati come tetto di spesa, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 7 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori agricoli finalizzate all'ampliamento delle superfici coltivate, consistenti nella riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale al 60 per cento di quelle ordinarie o ridotte. Il comma 2 del medesimo articolo 7 valuta le minori entrate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, e copre l'onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025. Non essendo il provvedimento corredato di relazione tecnica, occorre acquisire ulteriori dati ed elementi

idonei a verificare la stima delle minori entrate, così da confermare la prudenzialità della quantificazione di tali effetti finanziari. Inoltre, analogamente all'articolo 3, occorre valutare l'aggiornamento della clausola di copertura al bilancio triennale 2024-2026 o se esprimere il parere nel presupposto che la stessa debba intendersi riferita al bilancio triennale vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare in relazione all'articolo 8, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 9 conferisce facoltà alle regioni e alle province autonome di prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi. Considerato che le facoltà in oggetto potranno essere esercitate solo nel rispetto delle vigenti norme concernenti i vincoli di finanza pubblica che gravano sulle regioni, non vi sono osservazioni da formulare.

L'articolo 10 prevede la costituzione, da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tenuto conto dei chiarimenti già forniti dal Governo presso la Camera dei deputati, considerata la modifica introdotta tesa a configurare l'individuazione di una specifica struttura di collegamento con l'Osservatorio una facoltà per le regioni, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare in relazione all'articolo 11, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.

In considerazione dei rilievi sopra esposti e dei profili emersi in sede di esame del provvedimento, appare necessario richiedere, in particolare in relazione agli articoli 4 e 7, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando che la legge n. 71 del 2022 (cosiddetta riforma dell'ordinamento giudiziario) ha delegato il Governo all'adozione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti. Ricorda inoltre che poiché il termine per l'espressione del parere scade successivamente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega (31 dicembre 2023), il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni.

Per quanto di competenza, segnala, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e lettera *d*), punto 2.2, che occorre avere conferma che per i lavori documentali previsti possa farsi fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 3, considerato che la relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i dati relativi alle spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso di magistrato ordinario al fine di comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Riguardo l'articolo 4, analogamente a quanto osservato all'articolo 1, andrebbero fornite rassicurazioni sulla capacità degli uffici del CSM di realizzare i modelli *standard* previsti con le risorse previste a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), occorre avere conferma che il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati all'articolo 17 della legge 17 giugno 2022, n. 71,

non determini l'estensione universale del diritto al riconoscimento dell'intero periodo dell'incarico ai fini previdenziali e dell'anzianità di servizio.

La norma citata, attualmente, esclude, infatti, i mandati relativi ai consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal computo dei periodi pensionistici e di anzianità di servizio.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 119 e della Camera dei deputati n. 165.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,](#)

acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), viene evidenziato che anche per l'esecuzione delle notificazioni nei casi previsti dalla legge secondo quanto disposto dall'articolo 148, comma 6, del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza, come può essere quella prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 154 del codice di procedura penale, esegue ordinariamente le notificazioni garantendo la riservatezza del destinatario nel caso di cui all'articolo 148, comma 8, secondo periodo, nonché l'applicazione dell'articolo 114, comma 2, all'informazione di garanzia e pertanto, pur non disponendosi dei dati analitici del numero di notifiche che potranno essere delegate per effetto della norma, viene assicurato che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle suddette attività potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
 - in merito alla richiesta di quantificazione delle notificazioni che potranno essere evase mediante l'utilizzo della polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 154, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, viene evidenziato che le stesse rappresentano modalità residuali e facoltative, in quanto delegate dopo una accurata valutazione del giudice o del pubblico ministero ed eccezionali rispetto alla regola generale dettata dall'articolo 148 del codice di procedura penale;
 - in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), viene assicurato che la disposizione in esame non produce effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di misure organizzative tese a garantire l'efficienza dell'attività giudiziaria già previste nel più ampio progetto di digitalizzazione del processo penale, al quale sono state destinate risorse finanziarie legate anche al perseguimento degli obiettivi del PNRR. Al riguardo, viene confermato che le dotazioni strumentali degli uffici giudiziari sono state adeguate nel corso dell'implementazione del processo di digitalizzazione delle attività nel settore penale al pari di quanto già avvenuto nel settore civile, anche in relazione alle nuove modalità operative e lavorative imposte dall'emergenza pandemica per tutto il settore giustizia;
 - per quanto attiene l'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni, viene rappresentato che la stessa potrebbe aver prodotto effetti positivi in termini di risparmi di spesa, allo stato non valutati, in quanto assorbiti dal potenziamento delle attività di digitalizzazione realizzate dal Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia, che hanno subito una forte accelerazione in attuazione delle politiche di modernizzazione ed efficientamento del settore giustizia, legate all'informatizzazione del processo civile e penale. Pertanto, viene assicurato che anche le trascrizioni delle registrazioni audiovisive in forma digitale potranno essere garantite mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, già destinate alla transizione digitale dei servizi giustizia che recano nello stato di previsione del Ministero della giustizia stanziamenti di euro 329.872.552 per l'anno 2024, di euro 296.294.196 per l'anno 2025 e di euro 199.708.048 per l'anno 2026,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 197 (pom.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

197ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(808-A) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, evidenzia, con riguardo all'articolo 1, che occorre valutare, acquisendo elementi sulla quantificazione, le proposte 1.3, 1.4 e 1.5. Per quanto concerne l'articolo 2, occorre acquisire elementi sulla quantificazione degli oneri per l'emendamento 2.104 [già 2.8 (testo 2)].

Comportano maggiori oneri le proposte 2.111 (già 2.15) e 2.122 (già 2.30). In relazione all'articolo 4, occorre valutare la proposta 4.0.100, acquisendo elementi di quantificazione. In riferimento all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.100. Occorre acquisire elementi sulla quantificazione degli effetti finanziari per gli emendamenti 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116 e 5.0.118. Occorre invece avere la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura per le proposte 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112 e 5.0.117. Nulla da osservare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, in relazione al testo, conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere contrario sulle proposte segnalate dal relatore, in quanto individuano nuove attribuzioni in carico ad enti ed autorità indipendenti statali e ne incrementano le relative dotazioni organiche, comporta nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. In particolare, con riguardo all'emendamento 1.3, essendo gli oneri privi di quantificazione e la copertura finanziaria individuata inidonea, esprime avviso contrario. In relazione alle proposte 1.4 e 1.5, si esprime in senso contrario in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per lo Stato allo stato non quantificabili e privi di copertura finanziaria.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 2, in relazione all'emendamento 2.104 [già 2.8 (testo 2)], esprime un avviso contrario in quanto non si esclude che la proposta, la quale attribuisce nuove competenze agli uffici della Procura della Repubblica, possa determinare nuovi o maggiori oneri al momento non quantificabili e privi di copertura finanziaria. In relazione alle proposte 2.111 (già 2.15) e 2.122 (già 2.30), la valutazione è contraria, in quanto allo stato entrambe le proposte, che pongono a carico dello Stato le spese il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti del procedimento

penale, ovvero dei supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni da consegnare ai difensori, comportano oneri allo stato non quantificabili e comunque privi di copertura finanziaria.

In relazione alla proposta 4.0.100, esprime un avviso contrario, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si esclude che la proposta possa determinare nuovi o maggiori oneri finanziari al momento non quantificabili.

In relazione alle proposte 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116 e 5.0.118, esprime un avviso contrario, in quanto le proposte emendative comportano oneri la cui copertura finanziaria, individuata nel Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, deve ritenersi inidonea.

In relazione alle proposte 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112 e 5.0.117, si pronuncia in senso contrario, in quanto le proposte emendative comportano oneri la copertura finanziaria dei quali sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 deve ritenersi inidonea.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte, 1.3, 1.4, 1.5, 2.104 [già 2.8 (testo 2)], 2.111 (già 2.15), 2.122 (già 2.30), 4.0.100, 5.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116, 5.0.117 e 5.0.118.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è stato oggetto di modifiche, richieste dalla Commissione bilancio Camera al fine di rendere il testo finanziariamente neutrale. Il Governo ha chiarito che i costi per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle strutture predisposte nel territorio albanese sono stati oggetto di una stima prudenziale e che ciò non costituisce una violazione della disciplina contabile. Ha chiarito, inoltre, che esiste la possibilità che le spese derivanti dal disegno di legge di ratifica possano aumentare e che sarà compito del legislatore intervenire nel caso si determinino maggiori oneri stanziando le necessarie risorse finanziarie. Infine, ha specificato che le spese per la realizzazione delle strutture in territorio albanese si configurano come investimenti e pertanto devono essere coperte con risorse in conto capitale.

Per quanto di competenza, dato che il comma 1 dell'articolo 4 prevede espressamente che al migrante ospite nelle Aree A e B dislocate in Albania si applichi integralmente la normativa vigente in Italia per i rifugiati, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle risorse degli uffici delle Autorità indicate dalle norme in esame e all'eventuale riprogrammazione delle risorse. Sul punto, andrebbe pertanto valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità che dovrebbe però accompagnarsi ad una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a confermarne la sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità. In ordine all'articolo 4, comma 5, in materia di diritto di difesa del migrante e partecipazione del difensore all'udienza, nel rinviare al *dossier* del Servizio del bilancio per l'approfondimento dei profili di quantificazione, andrebbe fornito un chiarimento sull'inclusione dell'onere per gli interpreti nei procedimenti civili e sul numero di giorni di udienza ipotizzati ovvero andrebbero aggiornati gli oneri alla luce della modifica approvata in prima lettura con conseguente modifica del successivo articolo 6,

comma 2, ai fini di copertura.

In relazione all'articolo 5, commi 1 e 2, in materia di personale del Ministero dell'interno e della Polizia di Stato, posto che la relazione tecnica precisa che i responsabili italiani dei centri in Albania e i loro vicari sono considerati nel calcolo del personale di pubblica sicurezza indicato in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, non sembrerebbe congrua la clausola di invarianza prevista, dato che vi sono oneri, quantificati e coperti al successivo articolo 6, comma 4, del disegno di legge. Al riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento.

In ordine all'articolo 5, comma 6, in materia di reclutamento di magistrati ordinari, andrebbe confermato che nel calcolo degli oneri retributivi siano stati considerati anche gli adeguamenti triennali disposti per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 recante "Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati" a decorrere dal gennaio 2023.

In relazione all'articolo 5, comma 9, in materia di assunzioni presso l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nel rinviare agli approfondimenti svolti dal Servizio del bilancio, in relazione agli oneri esposti dalla relazione tecnica fino al 2027 segnala che il comma 7, primo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità, prevede che in presenza di disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica debba accompagnarsi alla esposizione di un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennale, riferite all'andamento delle specifiche variabili eventualmente collegate ai soggetti beneficiari, in considerazione del relativo comparto di appartenenza.

Con riferimento all'articolo 6, recante le disposizioni finanziarie, in relazione al comma 1, lettera *a*), quanto al previsto impatto sui saldi, rileva spese in conto capitale i cui effetti come noto dovrebbero accompagnarsi ad un differente effetto d'impatto sui saldi tendenziali, mentre invece il prospetto riepilogativo espone effetti simmetrici su tutti i saldi: al riguardo, appare opportuno fornire chiarimenti.

In ordine al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6, per i profili di quantificazione, come osservato dal Servizio del bilancio, rileva che sono forniti soltanto gli importi complessivi di spesa per motorizzazione (6,4 milioni) e telematica (0,9 milioni) senza che sia indicato il procedimento di determinazione degli stessi, i dati e parametri alla base della stima, né i fabbisogni relativi. Andrebbe quindi fornita un'integrazione della relazione tecnica sui profili di stima complessiva dei fabbisogni di trasporto dei migranti all'ingresso e in uscita del territorio albanese, fornendosi dati sulle previsioni di afflusso mensile, posto che dalle norme del Protocollo si può soltanto evincere che il numero massimo dei migranti presenti simultaneamente non può essere superiore a tremila (articolo 4 del Protocollo).

In via generale, considerato che nel testo del disegno di legge solo alcune delle spese vengono identificate come spese autorizzate o come previsioni di spesa mentre per le restanti si fa riferimento ad oneri generici, occorre acquisire conferma che le spese con natura di previsione di spesa siano esclusivamente quelle in tal senso indicate nell'articolato.

Attesa la previsione di oneri di diversa natura, autorizzatoria e previsionale, nell'ambito della copertura, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una specifica clausola di monitoraggio che faccia riferimento alle singole spese configurabili come previsioni.

In relazione ai rilievi rappresentati, appare necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Rinvia per ogni approfondimento al *Dossier* del Servizio del bilancio n. 122.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle singole disposizioni, rappresentando che il relativo contenuto consente di dare riscontro alle richieste di chiarimento formulate dalla Commissione.

Il PRESIDENTE informa che la relazione tecnica è a disposizione dei senatori della Commissione.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede al Presidente la possibilità di approfondire i contenuti della relazione tecnica, anche in considerazione dell'articolazione dei profili finanziari del provvedimento in

esame.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Patuanelli, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(969-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti) Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo, non modificato in sede referente, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti, ritiene necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.6, 8.6, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1 e 13.0.2.

Rappresenta quindi che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 8.1, 8.2, 8.5, 10.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare in relazione al testo.

Con riferimento agli emendamenti, esprime un avviso di contrarietà sugli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto dalle proposte emendative derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az), alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 10.1, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1, 13.0.2, 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento apporta modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71 che reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Gli interventi previsti mirano ad estendere il perimetro di applicazione della citata legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, cercando così di intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni e fornendo una precisa definizione di quest'ultimo fenomeno. Per quanto concerne i profili di copertura, alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in recepimento del parere della Commissione bilancio della Camera, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo in quella sede, appare comunque opportuno acquisire una relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. In particolare, la relazione tecnica di passaggio dovrebbe fornire approfondimenti per quanto concerne l'articolo 1, in relazione allo spostamento del Tavolo tecnico dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione e del merito e alla prevista aggiunta di esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche (comma 1, lettera b), numero 1); nonché in relazione alla facoltà riconosciuta alle regioni di fornire agli studenti un servizio di sostegno psicologico e un servizio di

coordinamento pedagogico anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali (comma 1, lettera *d*). Per quanto riguarda l'articolo 2, chiede di acquisire ulteriori elementi di chiarimento in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dal possibile ampliamento della platea dei destinatari dei percorsi di mediazione oppure, in alternativa, di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali (comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 25.", comma 1). Occorre valutare altresì i profili finanziari connessi alla possibilità di disporre la misura del collocamento del minore in una comunità (comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 25.", comma 4): a tale proposito, la relazione tecnica si limita ad asserire che la misura rieducativa è attualmente di competenza degli enti locali territoriali e viene realizzata con il collocamento in comunità o piccole strutture gestite dai Comuni o dai consorzi tra Comuni nel limite delle risorse disponibili negli stanziamenti di bilancio degli enti richiamati. Va segnalata altresì la clausola, già prevista a legislazione vigente e riproposta nel disegno di legge, in base alla quale le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori e in mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente (comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 25.", comma 5): tale clausola appare potenzialmente suscettibile di determinare effetti finanziari connessi all'anticipo delle spese da parte dell'erario e all'incertezza del recupero di tali spese a carico dei genitori, in relazione alle loro condizioni economiche. Con riferimento all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, occorre acquisire ulteriori elementi istruttori in relazione al potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze. Potrebbero derivare altresì effetti dalla previsione, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal Servizio 114, di una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea (comma 1, lettera *a*). Occorre fornire chiarimenti, inoltre, sui profili finanziari connessi al compito attribuito all'Istituto nazionale di statistica di svolgere, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 1, lettera *b*), nonché in relazione alla previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione (comma 1, lettera *d*). In relazione all'articolo 4, istitutivo della giornata del rispetto, le cui modalità di svolgimento sono rinviate a una successiva determinazione del Governo, si richiedono elementi a suffragio della neutralità finanziaria ivi prevista. Per quanto riguarda i profili di copertura, segnala che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 5), viene disposta un'autorizzazione di spesa di 100.000 euro a decorrere dal 2023 a carico del Fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Non essendo intervenuta l'approvazione definitiva entro il 31 dicembre, trattandosi dello stanziamento di parte corrente del Fondo speciale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della legge di contabilità, l'annualità per il 2023 costituisce un'economia di bilancio. Pertanto, risulta necessario riformulare l'autorizzazione di spesa con decorrenza dall'esercizio 2024, e la relativa copertura con riferimento al bilancio triennale vigente 2024-2026.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento sui rilievi avanzati dal relatore.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in

titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 2 occorre avere conferma che le disposizioni contenute negli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.10 possano operare nell'ambito delle risorse stanziati dall'articolo 8. Relativamente alla proposta 2.100, a ulteriore chiarimento rispetto al parere già reso sul testo, chiede di precisare se le spese di funzionamento della banca dati fino al 2026 siano ricomprese nella quantificazione degli oneri di cui al comma 5, nonché di specificare le risorse disponibili a legislazione vigente a valere su cui si provvederà a decorrere dal 2027. Per quanto concerne l'articolo 4, per l'emendamento 4.4 occorre avere conferma che l'avvalimento di esperti in materia di cammini possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente come indicato al comma 5 del medesimo articolo. Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.10, conferma che le disposizioni operano nell'ambito delle risorse stanziati dall'articolo 8. Infatti, l'inserimento in banca dati delle dirette confluente viarie dei cammini, di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale, nonché dei cammini di interesse locale, riconosciuti dalle Città Metropolitane o da Roma Capitale, non determina costi ulteriori rispetto alle risorse stanziati e coperte dall'articolo 8.

In relazione all'emendamento 2.100, precisa che le spese di funzionamento della banca dati fino al 2026 sono ricomprese nella quantificazione degli oneri di cui al comma 5. A partire dall'annualità 2027 l'aggiornamento della banca dati, integrata all'interno del *Tourism Digital Hub*, sarà svolto nell'ambito delle funzioni istituzionali del Ministero del turismo attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili nel capitolo di spesa di parte corrente 6020 pg2 dello stato di previsione del Ministero - fino ad un massimo di 50.000 euro l'anno - relativo alla gestione e alla manutenzione dei software applicativi, iscritto nell'ambito del nuovo CDR 8 - Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica, che ha uno stanziamento, a decorrere, pari a 292.600,00 euro annui (pertanto capiente per le suddette finalità).

In relazione all'emendamento 4.4, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che occorre riformulare la proposta emendativa, al fine di specificare che gli esperti in materia di cammini, di cui può avvalersi il tavolo permanente, operano esclusivamente a titolo gratuito.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 4.4 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "in materia di cammini," delle seguenti: "che operano esclusivamente a titolo gratuito,". Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo."

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota, a cui risulta allegata la relazione tecnica predisposta in relazione al provvedimento in titolo.

Fa presente che la suddetta relazione è stata avallata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che non ha potuto procedere ad apporre il visto della verifica positiva unicamente per un impedimento di carattere procedurale, consistente nel disallineamento formale tra la decorrenza iniziale degli oneri recati dagli articoli 3 e 7 (anno 2024) ed il triennio di riferimento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzato ai fini della relativa copertura (2023-2025). Al riguardo, nel caso in cui il provvedimento non venga modificato in sede referente, si può plausibilmente intendere che la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3 e 7 sia riferita al bilancio triennale vigente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi del Governo, preso atto che la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3 e 7 può intendersi riferita al bilancio triennale 2024-2026, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo". Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,40.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 208 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

208ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(901) Erika STEFANI. - *Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali*

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso estende la misura disposta recentemente nella cosiddetta «legge sull'equo compenso» (legge 21 aprile 2023, n. 49), che consente ai professionisti di ottenere dai propri ordini o collegi professionali pareri di congruità aventi valore di titolo esecutivo (nel rispetto di alcune condizioni) ma limitatamente ai rapporti professionali disciplinati con convenzioni stipulate esclusivamente con imprese bancarie o assicurative o con la pubblica amministrazione, anche ai rapporti professionali intercorsi con clienti «ordinari» e cioè per la generalità delle prestazioni professionali. Come già osservato in occasione del parere sulla norma originaria (A.S. 495), ricorda che la Corte di Giustizia europea ha affermato che, in materia di compensi professionali, l'indicazione di tariffe minime e massime è vietata ma sono ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico; in particolare, la Corte ha ribadito che le tariffe, per non violare le direttive comunitarie, non devono essere discriminatorie e devono essere proporzionate alla realizzazione dell'interesse generale, e si è pronunciata anche di recente (causa C-438/22) sul tema della conformità degli importi minimi di onorari fissati dagli ordini o dai collegi professionali rispetto al combinato disposto degli articoli 101 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e 4, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), con riferimento al principio di tutela della concorrenza nel mercato interno.

Occorre, pertanto, acquisire conferma che anche l'estensione generalizzata dell'equo compenso, prevista dal presente provvedimento, non comporti la violazione di norme comunitarie con conseguente rischio di applicazione di sanzioni per infrazione comunitaria.

La sottosegretaria SAVINO, alla luce dei rilievi posti dalla relatrice, chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, al fine dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(674-B) Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo, di ribadire il parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(967-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo approvato dalla Commissione di merito ha recepito, all'articolo 3, comma 2, la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio lo scorso 30 gennaio.

Per quanto di competenza, non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(968-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo approvato dalla Commissione di merito ha recepito, all'articolo 3, comma 3, la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio lo scorso 30 gennaio.

Per quanto di competenza, non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione

residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.2 e 1.0.1 (testo 2). Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2). In relazione alla proposta 1.0.200 (testo corretto), chiede conferma che per l'attività dei funzionari a riposo non siano previsti oneri a carico della finanza pubblica.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli identici emendamenti 4.11 e 4.12. Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sulla proposta 4.0.2, che sembra presentare profili di onerosità.

Non vi sono osservazioni da formulare in relazione agli emendamenti 1.100, 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2, rappresentando che, alla luce delle tipologie di consultazioni elettorali previste per l'anno 2024 e delle determinazioni del decreto interministeriale predisposto per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, il predetto Fondo non presenta risorse sufficienti a garantire la necessaria copertura finanziaria.

Chiede invece l'accantonamento della proposta 1.0.1 (testo 2), in attesa di approfondimenti in merito alla congruità degli oneri previsti anche in considerazione dei nuovi adempimenti che i comuni sono chiamati a effettuare; nonché degli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.0.200 (testo corretto).

E' necessario altresì accantonare le proposte 4.11 e 4.12.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.100, 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.0.2, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sulla proposta.

Il PRESIDENTE su richiesta del senatore Misiani, a cui si associa la senatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), propone l'accantonamento della proposta 4.0.2.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) interviene per rilevare come, in relazione alla proposta 1.2, sul relativo fondo risultino risorse in conto residui per l'anno 2023 tali da rappresentare una idonea copertura finanziaria della proposta. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento per gli ulteriori necessari approfondimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiarisce che il fondo di cui all'emendamento 1.2 non presenta risorse sufficienti alle attività previste.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per evidenziare come le risorse presenti nel fondo ammontino a 300 milioni di euro, per cui non appare condivisibile quanto prospettato dall'Esecutivo circa l'assenza della necessaria copertura della proposta.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) sottolinea a tale riguardo che il parere espresso dal Governo riguarda peraltro l'asserita assenza di copertura, ma qualora venisse invocato il profilo della quantificazione, sarebbe allora opportuno che lo stesso Esecutivo fornisca la stima del costo della proposta in questione.

Alla luce di quanto emerso, il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.100, 1.0.200 (testo corretto), 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.2, 1.0.1 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2), 4.11, 4.12 e 4.0.2."

La proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che lo stesso è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, fra gli altri, un disegno di legge recante "Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 9 febbraio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023. Il provvedimento, composto di due articoli, di cui l'articolo 1 reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 9 febbraio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII

legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023. Il provvedimento, composto di due articoli, di cui l'articolo 1 reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.". La Commissione approva.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, prevede in particolare, all'articolo 3, l'istituzione del "Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra", con sede nel comune di Fogliano Redipuglia. Il Centro, anche avvalendosi di soggetti pubblici e privati, dovrà gestire, in forma digitale, più registri relativi al patrimonio storico come definito all'articolo 1, coordinare le ricerche delle famiglie dei caduti, riconoscere il valore di unità nazionale, anche mediante iscrizioni, promuovere ricerche e sviluppare rapporti internazionali. Per tali fini, con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro della difesa, saranno definiti l'organigramma del Centro e il rapporto tra questo e gli enti locali.

All'articolo 4 è prevista l'istituzione del "Premio nazionale Maria Bergamas" da attribuire annualmente a uno studente che si sia distinto sul tema. A tale fine viene nominata una commissione senza attribuzione di alcun compenso o rimborso spese.

All'articolo 5 è previsto che all'onere derivante dall'attuazione degli articoli 3 e 4, valutato in 2 milioni di euro annui, si provveda tramite il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Per quanto di competenza, risulta necessaria la quantificazione degli oneri che derivano dalle disposizioni sopra richiamate, distinguendoli per singole previsioni di spesa, secondo quanto stabilito dalla normativa contabile.

Più specificamente, in relazione all'articolo 4, comma 3, appare opportuno riformulare, nei termini *standard*, il divieto per i componenti della commissione ivi prevista di percepire compensi, indennità, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati

In riferimento alla copertura finanziaria, all'articolo 5, comma 1, occorre in ogni caso indicare l'anno di decorrenza degli oneri e andrebbe confermata la disponibilità delle risorse a valere sul FISPE.

La sottosegretaria SAVINO richiede la predisposizione di una relazione tecnica, risultando necessario che siano forniti elementi ulteriori soprattutto con riferimento agli oneri connessi agli articoli 3 e 4 del provvedimento.

La Commissione, convenendo con il rilievo della Sottosegretaria, conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n.33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.4.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 116 (ant.) del 17/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REDIGENTE

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 6 settembre.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) avverte che è pervenuta dalla Regione Veneto la documentazione richiesta, che è a disposizione della Commissione. Ritiene quindi conclusa la fase istruttoria - che è stata svolta in maniera comune con l'Atto Senato n. 500, recante modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare, il cui prosieguo dell'esame seguirà un *iter* autonomo - e propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

In esito a un breve dibattito in cui prendono la parola la senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) e la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 23 gennaio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso, nel corso del quale si è convenuto di inserire all'ordine del giorno della settimana corrente l'esame congiunto dei Documenti LXXXVI, n. 1 (Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023) e LXXXVII, n. 1 (Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2022) e del disegno di legge n. 969 (Legge di delegazione europea 2022-2023). L'esame dovrà concludersi, con il parere alla 4ª Commissione, entro martedì della prossima settimana. La Commissione esaminerà quindi in sede redigente il disegno di legge n. 816, recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti", già approvato dalla Camera dei deputati. Nel corso della prossima settimana la Commissione inizierà l'esame, per il parere alla 9ª Commissione, del disegno di legge n. 931, in materia di promozione e sviluppo della imprenditoria giovanile nel settore agricolo (che dovrebbe concludersi nella stessa settimana), e del Documento CII, n. 2, "Atto di indirizzo concernente l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026", nella forma dell'Affare assegnato, che prevede, in conclusione, la votazione di una risoluzione; continuerà quindi le audizioni sull'Atto di indirizzo n. 7-00007 (Sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno), in merito al quale i Gruppi

potranno ancora segnalare eventuali soggetti da ascoltare. La Commissione sarà infine chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge in materia di competitività dei capitali e sul decreto-legge in materia di Superbonus edilizio, una volta pervenuti dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sulla risoluzione n. 7-00007 (Sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno), svolte ieri in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.4.2.4.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 118 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024
118ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso, nel corso del quale è stato deciso che, per quanto riguarda l'Affare Assegnato 336 relativo al Documento CII, n. 2 (Atto di indirizzo concernente l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026), la Commissione svolgerà un ciclo di audizioni che vede coinvolti tutti gli organismi della fiscalità: Agenzia delle Entrate e della Riscossione, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza.

Quanto invece all'attività legislativa della Commissione, la Presidenza si è riservata di valutare le proposte giunte dal senatore Lotito, relativamente all'Atto Senato n. 265 ("Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori"), e dal senatore Croatti, con riferimento all'Atto Senato n. 136 ("Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi), e di proporre un eventuale calendario in proposito.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 1* e sul *Doc. LXXXVII, n.1*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 1*)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimersi favorevolmente sul disegno di legge n. 969, sul *Doc. LXXXVI, n. 1*, e sul *Doc LXXXVII, n. 1*.

Si passa alla votazione del parere sul disegno di legge n. 969.

Previa dichiarazione di voto di astensione della senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) e contraria del senatore [CROATTI](#) (*M5S*), a nome dei rispettivi Gruppi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori,

il parere favorevole del relatore sul disegno di legge n. 969, posto ai voti, è approvato.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione approva quindi il parere favorevole sul *Doc.*

LXXXVI, n. 1, e sul *Doc.* LXXXVII, n. 1.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) introduce per le parti di competenza il provvedimento, sottolineando che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. Nello specifico, si consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un'attività d'impresa di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), che disciplina il reddito agrario. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi. Tale regime agevolato è tuttavia riconosciuto a condizione che i beneficiari non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola e abbiano regolarmente adempiuto gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge e che non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli o a enti neocostituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole. Secondo l'articolo 6, i giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 potranno godere di un credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola. L'articolo 7 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. In particolare, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze siano tenuti a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

Il relatore si sofferma quindi brevemente sulla rimanente parte del provvedimento, evidenziando che l'articolo 1 ne reca le finalità, l'articolo 2 contiene le definizioni e l'articolo 3 istituisce il Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, con la dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. L'articolo 5 prevede agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici; l'articolo 8 disciplina l'esercizio del diritto di prelazione nell'eventualità di più confinanti; l'articolo 9 riguarda i servizi di sostituzione per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole; l'articolo 10 è relativo alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura. Infine, l'articolo 11 dispone in materia di vendita diretta, l'articolo 12 contiene la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) chiede alcuni chiarimenti con riferimento all'articolo 8, in materia di prelazione.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si riserva di rispondere in una prossima seduta.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) rileva che, nel corso dell'esame dell'ultima legge di bilancio, la maggioranza si è opposta, per esempio, alla proroga degli sgravi per imprenditori agricoli e coltivatori

con meno di 40 anni e all'adozione di nuove misure di sostegno al settore. Alla luce di quanto accaduto, il provvedimento in esame avrebbe dovuto, almeno parzialmente, individuare delle soluzioni e invece si rivela velleitario e con una dotazione finanziaria assolutamente insufficiente. Preannuncia quindi il voto contrario del Partito Democratico.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) lamenta che nel corso dell'esame alla Camera, dove in Aula il Movimento 5 Stelle ha votato contro, la dotazione finanziaria è scesa da 100 a 15 milioni, depotenziando fortemente il provvedimento, che era nato con grandi ambizioni, e rappresentandone il principale punto debole. Rinvia comunque l'espressione della posizione del proprio Gruppo alla fase delle dichiarazioni di voto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.4.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 121 (ant.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024
121ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

- e petizione n. 744 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono stati presentati cinque emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) illustra gli emendamenti a sua prima firma, con particolare riferimento alla proposta 1.2, che intende istituire, tra l'altro, un vincolo decennale di inalienabilità, per evitare casi di speculazione.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.5, finalizzato a modificare la legge 28 febbraio 2020, n. 17, approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura, relativa al trasferimento al patrimonio disponibile, con successiva cessione a privati, di aree demaniali nel Comune di Chioggia.

Si è quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si riserva di fornire i pareri sugli emendamenti in tempi rapidi.

Prende atto il [PRESIDENTE](#), che esprime l'auspicio di concludere celermente l'iter del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato.

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti ,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che riprende la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00007) GASPARRI e LOTITO - sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) si riserva di formalizzare una nuova proposta di risoluzione alla prima seduta utile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare una nuova seduta alle ore 14, di oggi, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 931, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, e dell'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, relativo alla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta oggi alle ore 14, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [484](#)

Art. 1

1.1

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «1. Al fine di garantire la conservazione del patrimonio paesaggistico, migliorare la fruibilità del sito e consentire la riqualificazione viaria con particolare riferimento alle forme di mobilità sostenibile,».

1.2

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al fine di garantire la conservazione del patrimonio paesaggistico, migliorare la fruibilità del sito e consentire la riqualificazione viaria con particolare riferimento alle forme di mobilità sostenibile, le aree demaniali del comprensorio «Falconera-Palangon» del comune di Caorle sono trasferite al patrimonio disponibile del comune di Caorle medesimo, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";

b) al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove compatibili.»;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il comune procede alla redistribuzione, a domanda e a titolo oneroso, delle aree non necessarie per gli interventi di pubblica utilità, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ai privati possessori di aree ricadenti nel comprensorio di cui al comma 1, con vincolo decennale di inalienabilità.";

d) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 210.000 euro per l'anno 2024 e in 110.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.";

1.3

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: «Falconera» inserire la seguente: «-Palangon»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 210.000 euro per l'anno 2024 e in 110.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

1.4

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non oltre il 31 dicembre 2026.»

1.5

[Stefani](#), [Bizzotto](#), [Tosato](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis Al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 17 del 2020 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "legge 9 agosto 2013 n.98," inserire le seguenti: "nonché alle eventuali aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione,";

b) alla fine del secondo periodo, dopo le parole: "occupazione delle aree" aggiungere le seguenti: ", ivi comprese quelle individuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sclassificate ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione.";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "legge 5 febbraio 1992 n. 177," inserire le seguenti: "nonché dalla data di presentazione di istanza di sclassifica per le aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione, rispettivamente" e, alla fine, aggiungere le seguenti parole: "e i procedimenti di riscossione dei proventi fino al perfezionamento dell'acquisto del bene".

1.4.2.4.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 122 (pom.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 31 GENNAIO 2024
122ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) annuncia il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, rilevando l'insufficienza dei fondi stanziati a fronte degli ambiziosi obiettivi che si pone il disegno di legge.

Interviene per dichiarare il voto favorevole della propria parte politica il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), che considera il provvedimento un primo passo dovuto per il sostegno all'agricoltura, che rappresenta un settore cruciale per l'economia nazionale, e per promuovere il relativo, indispensabile ricambio generazionale.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) contesta la scelta della maggioranza di bocciare nel corso dell'esame della legge di bilancio tutte le proposte relative agli incentivi per imprenditori agricoli e coltivatori con meno di 40 anni e, come già preannunciato nel corso della seduta del 23 gennaio, dichiara il voto contrario del Partito Democratico sul provvedimento in esame, che definisce velleitario e povero di risorse.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che il tema delle risorse in agricoltura si porrà con frequenza nei prossimi mesi, anche in conseguenza delle scelte dell'Unione europea in materia, e condivide quanto detto dal senatore Patton sul ricambio generazionale, che giudica decisivo per le sorti del settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Rispondendo a un quesito della senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) sull'organizzazione dei lavori per la prossima settimana, il [PRESIDENTE](#) preannuncia che martedì la Commissione si riunirà alle 13,15 per incardinare il decreto-legge in materia di *bonus* edilizi, con particolare riferimento al Superbonus 110, approvato dalla Camera, e per proseguire l'esame dell'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, relativo alla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno. Quanto invece all'Atto del Governo n. 116, recante "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza", preannuncia che le audizioni informali potranno

svolgersi tra martedì e mercoledì della prossima settimana. A tal fine sollecita i Gruppi a segnalare a brevissimo termine eventuali soggetti da ascoltare. La Commissione si convocherà poi mercoledì e giovedì, con orari ancora da stabilire.

Prende atto la Commissione.

A seguito di un intervento della senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 816, relativo alle agevolazioni fiscali per le *start-up*, alle ore 12 di mercoledì 7 febbraio.

Conviene la Commissione.

Alla luce dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta prevista per domani, giovedì 1° febbraio, alle ore 9,15.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 1° febbraio, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 153 (ant.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 24 GENNAIO 2024**

**153ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente**

[CANTU'](#)

indi del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(986\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del decreto-legge n. 4, il relatore [ZULLO](#) (FdI) dà conto, in primo luogo, dell'articolo 3. Il comma 1 concerne l'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Il successivo comma 2 limita la possibilità di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa per gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza.

L'articolo 1 estende inoltre ai soci privati la possibilità di richiedere, in determinati casi, l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il successivo articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere finanziamenti in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici dell'ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare la continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 4 integra la disciplina relativa alle grandi imprese in stato di insolvenza e assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria, allo scopo di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure medesime.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) chiede di passare allo svolgimento della discussione generale successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione di merito.

Con l'avviso favorevole del relatore [ZULLO](#) (FdI), la presidente [CANTU'](#) accoglie la richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(931\)](#) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) segnala innanzitutto le finalità principali del disegno di legge in titolo, riportate all'articolo 1, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni di "impresa giovanile agricola" e "giovane imprenditore agricolo", indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.

L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura.

L'articolo 6 prevede, in favore dei giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, un credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'impresa agricola.

L'articolo 9 è volto a consentire alle regioni e alle province autonome programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole.

L'articolo 10 dispone in merito alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), anche riguardo la composizione e le competenze relative.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) rammenta che la Commissione di merito della Camera dei deputati aveva licenziato all'unanimità un testo di elevata qualità, predisposto con il contributo di tutte le parti politiche. Successivamente l'intervento del Governo ha purtroppo comportato modifiche che hanno stravolto e svuotato il provvedimento. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, risultano particolarmente gravi la genericità dei contenuti, specie in materia di assunzioni e contratto di lavoro.

In assenza di altre richieste di intervento, il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo; la senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) invece annuncia voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

[\(924-bis\)](#) *Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti*, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 gennaio.

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE REDIGENTE

[\(122\)](#) *Elisa PIRRO. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia*

[\(269\)](#) *DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia*

[\(410\)](#) *Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. - Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia*

[\(898\)](#) *Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) dà conto innanzitutto del disegno di legge n. 122, le cui finalità sono esplicitate dall'articolo 1, mentre l'articolo 2 reca una serie di previsioni a favore delle persone affette da epilessia.

L'articolo 3 reca disposizioni riguardanti la tutela di quanti abbiano conseguito il controllo terapeutico delle crisi epilettiche.

Il successivo articolo 4 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia.

L'articolo 5 reca, in relazione alle persone affette da epilessia, disposizioni in materia di rilascio della patente di guida e nautica, nonché in tema di integrazione nel mondo del lavoro di coloro che non

siano riconosciuti idonei alla guida.

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nel disegno di legge n. 269 gli articoli 1 e 2 indicano, rispettivamente, la finalità e i destinatari dell'intervento legislativo.

L'articolo 3 dispone l'istituzione della Commissione nazionale per la lotta contro l'epilessia, mentre l'articolo 4 demanda al Ministro della salute la promozione di campagne di informazione e di formazione.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di centri di riferimento per l'epilessia presso ogni regione.

Il successivo articolo 6 dispone in materia di rilascio della patente di guida in favore delle persone affette da epilessia, nonché in tema di integrazione nel mondo del lavoro dei soggetti non abilitati alla guida a causa della loro condizione patologica.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria.

[L'articolo 1 e l'articolo 2 del disegno di legge n. 410 indicano, rispettivamente, la finalità e i destinatari del provvedimento.](#)

L'articolo 3 è volto alla tutela di coloro che hanno conseguito il controllo terapeutico delle crisi epilettiche.

Il successivo articolo 4 reca una serie di previsioni a favore delle persone affette da epilessia, mentre l'articolo 5 dispone in ordine agli effetti del riconoscimento della guarigione nelle epilessie e l'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di rilascio della patente di guida e nautica e di certificazione d'inidoneità alla guida, nonché in tema di integrazione nel mondo del lavoro delle persone affette da epilessia che, a causa di tale condizione patologica, non siano riconosciute idonee alla guida.

Infine, l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La finalità e i destinatari del disegno di legge n. 898 sono specificati rispettivamente dagli articoli 1 e 2.

Il successivo articolo 3 dispone in tema di limitazioni alle persone affette da epilessia. Prevede inoltre che la persona soggetta alle limitazioni anzidette possa essere destinataria di un programma personalizzato finalizzato alla sua inclusione sociale e, nel caso, al mantenimento dell'accesso al lavoro.

Ai sensi dell'articolo 4 è discriminatoria ogni distinzione, esclusione o limitazione imposta a persona con epilessia in stato di remissione clinica debitamente certificata.

L'articolo 5 reca una serie di previsioni a favore delle persone affette da epilessia, mentre l'articolo 6 dispone in ordine agli effetti del riconoscimento della guarigione.

All'articolo 7 è prevista l'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia.

L'articolo 8 reca norme in materia di patente di guida, mentre l'articolo 9 dispone in tema di certificazione d'inidoneità alla guida di veicoli, di integrazione nel mondo del lavoro degli inidonei alla guida e di patente nautica.

Infine, l'articolo 10 concerne la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) esprime soddisfazione per l'incardinamento dei disegni di legge in titolo, ricordando il costante e approfondito impegno della 12ª Commissione del Senato, che, nella scorsa legislatura, aveva consentito di pervenire a una sintesi condivisa delle proposte legislative concernenti la medesima materia. Si augura dunque che la discussione possa ora giovare del medesimo spirito di condivisione costruttiva, al fine dell'individuazione di una sintesi di adeguata qualità. Particolarmente meritevole di approfondimento è, a tale riguardo, la migliore definizione normativa in relazione alla questione dell'inserimento lavorativo.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni svolte e si esprime a favore di una sinergia idonea a conseguire un risultato utile, allo scopo fondamentale di garantire la migliore tutela a soggetti particolarmente fragili, tenuto conto della complessità socio-sanitaria connessa all'epilessia. Auspica pertanto l'impegno comune di tutte le parti politiche, in analogia con il lavoro svolto in Commissione nella scorsa legislatura.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) formula un giudizio favorevole su tutti i disegni di legge in discussione, utili

tra l'altro a contrastare gli esistenti pregiudizi stigmatizzanti nei confronti delle persone affette da epilessia. Segnala quindi la necessità di procedere a un ciclo di audizioni allo scopo di approfondire questioni specifiche, quali lo svolgimento di mansioni lavorative in situazioni di rischio, e con la finalità di predisporre un testo unificato delle diverse proposte presentate.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) concorda con la proposta del relatore.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire alle ore 12 di giovedì 1° febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che nell'odierna seduta pomeridiana si procederà anzitutto all'esame dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. L'importanza di tale trattazione risulta peraltro amplificata dall'evidente connessione con l'approvazione unanime della Commissione della risoluzione sul piano di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, avvenuta il 18 gennaio scorso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 164 del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

164a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,05).

Si dia lettura del processo verbale.

IANNONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(905) Deputato SASSO ed altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,11)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 905, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Marti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MARTI, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori, l'atto in esame, già approvato in prima lettura

dalla Camera dei deputati, ha per oggetto la tutela della sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte degli studenti e dei loro familiari.

Il provvedimento intende porre un argine alla successione di gravi episodi che hanno visto docenti vittime di violenza, hanno profondamente leso l'autorevolezza della figura professionale dell'insegnante e, al tempo stesso, il principio del rispetto per la persona. Questa proposta di legge, a firma del collega onorevole Rossano Sasso, fortemente voluta dal Gruppo Lega-Salvini *premier* insieme agli alleati del centrodestra, interviene su due piani: da una parte, introduce un sistema di monitoraggio e di studio dei fenomeni di violenza a danno del personale scolastico, prevede la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico; dall'altra parte, interviene sotto il profilo penalistico sanzionatorio.

Prima di passare a una rapida disamina del contenuto dei sette articoli di cui è composto il provvedimento, ci tengo a dire che sono certo che questa legge non rappresenti in nessuna misura una deriva securitaria, come purtroppo ho sentito dire da qualcuno. Le uniche finalità sono volte a rinsaldare il patto scuola-famiglia e di tutelare la sicurezza degli insegnanti, restituendo loro l'autorevolezza che meritano. Auspico sul punto che in quest'Aula si possa trovare la massima convergenza.

L'articolo 1 prevede l'istituzione con decreto interministeriale dell'osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, di cui fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e delle Regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle organizzazioni studentesche e dei genitori maggiormente rappresentativi a livello nazionale, e anche un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. All'osservatorio sono attribuite funzioni di monitoraggio e l'analisi delle segnalazioni di casi di violenza nonché di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o di minaccia a danno del personale scolastico.

Sono inoltre attribuite dall'osservatorio le funzioni propositive di buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico, finalizzate a prevenire e contrastare il disagio giovanile nonché anche a favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.

L'articolo 2 affida al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro e del personale scolastico.

L'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, che si celebrerà il 15 dicembre di ogni anno. La Giornata è dedicata a sensibilizzare la popolazione mediante iniziative di promozione di una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.

L'articolo 4, mediante modificazione dell'articolo 61 del codice penale («Circostanze aggravanti comuni»), introduce un'ulteriore circostanza aggravante del reato, consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 336 del codice penale («Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale»), ai sensi del quale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto d'ufficio o del servizio. Con la novella proposta si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

L'articolo 6 modifica l'articolo 341-*bis* del codice penale («Oltraggio a pubblico ufficiale»), il quale prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre

compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Con la disposizione in commento qui si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

L'articolo 7, invece, reca la clausola di invarianza finanziaria. Questa la sintesi. Grazie Presidente, grazie colleghi.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Sugli eventi atmosferici occorsi nella città e nella provincia di Vicenza

SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-C-RE). Signora Presidente, intervengo per portare il Governo e il Parlamento, quindi i colleghi e le colleghe, a conoscenza di quello che sta succedendo in alcune Regioni d'Italia a causa del maltempo, in modo particolare nella mia città e nella mia provincia, Vicenza, dove hanno chiuso le scuole e hanno chiuso tutti i luoghi importanti di fruizione, anche della mobilità, perché in due giorni è arrivata una pioggia talmente forte, causata da forti raffiche di vento, da provocare già in molti casi l'esondazione dei fiumi Retrone e Bacchiglione in alcune parti della Provincia e anche in città.

Ancora una volta, piove in quarantotto ore quello che normalmente dovrebbe piovere in un'intera stagione invernale. C'è molta allerta e apprensione. Volevo portarvi a conoscenza di questo fenomeno, chiedendo ancora una volta al Governo che si faccia partecipe e che sia vicino a queste comunità, che, come al solito, non aspettano l'aiuto dello Stato, ma, essendo una Regione e una Provincia sempre molto laboriose, stanno incessantemente lavorando, grazie a un lavoro di squadra tra amministrazione comunale e provinciale, agli operatori, alla Protezione civile e alle Forze dell'ordine, ma anche a tutte le categorie economiche, oltre che ai cittadini, che stanno vedendo la piena, come è accaduto anche questa notte. Ancora una volta è emergenza maltempo e ancora una volta, chiedo al Governo di investire in politiche di prevenzione sulla sicurezza ambientale. *(Applausi)*.

Se non diamo anche più risorse ai nostri amministratori, come facciamo a mantenere gli argini dei fiumi puliti? Tanto lavoro è stato fatto in questi anni, grazie anche all'intervento della Regione Veneto, in collaborazione con la Provincia e il Comune, per mettere in sicurezza molte parti della città e della provincia.

Concludo, signora Presidente, chiedendo di non lasciare sole queste comunità, che non sono abituate a lamentarsi, che stanno lavorando e stanno dando il massimo, ininterrottamente. Noi, però, dobbiamo essere al loro fianco, come parlamentari del territorio, e con le colleghe e i colleghi della nostra Provincia lavoriamo sempre insieme per il nostro territorio. Quindi, vi ringrazio di avermi dato l'opportunità di intervenire anche su questo momento importante, difficile e critico che sta vivendo la città di Vicenza e tutta la provincia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Sbrollini, naturalmente l'Assemblea del Senato condivide la sua preoccupazione. Questo è un tema che strutturalmente dovrebbe essere all'attenzione del Parlamento.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, mi unisco alle parole della collega vicentina, perché stiamo veramente vivendo un momento molto complicato. Questi fenomeni atmosferici a volte sembrano quasi imprevedibili, in stagioni non prevedibili, ma ormai l'imprevisto sta diventando ordinario.

Per fortuna, sono già stati fatti notevoli interventi. È stata lungimirante la Regione Veneto che ha lavorato sui bacini di laminazione e su opere idrauliche, anche in periodi in cui non si vedeva una goccia d'acqua e sembrava che dovessimo andare incontro a un futuro di siccità e i bacini sembravano inutili. Invece, questi fenomeni meteorologici, che si stanno verificando in maniera sempre estrema, hanno dimostrato che queste opere sono importanti.

Qualcuno diceva che c'è una dittatura idraulica: l'acqua è dittatrice, l'acqua è domina e l'uomo, talvolta, poco può fare. Lavorando bene sul territorio, però, sulle strutture, sulle opere e anche sugli uomini che operano in situazioni di emergenza, si possono affrontare tutte queste situazioni.

Da parte del Gruppo Lega, intanto, esprimo sicuramente grande solidarietà ai cittadini che stanno vivendo momenti di difficoltà, ma soprattutto un ringraziamento va a tutti coloro che si stanno adoperando, alla Protezione civile, alla Polizia locale, ai Vigili del fuoco, alla prefettura e a tutti gli organi che stanno adesso intervenendo. *(Applausi)*.

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signora Presidente, anch'io mi associo alle parole delle colleghe senatrici Sbrollini e Stefani. Sono in contatto da ieri con i rappresentanti istituzionali della città di Vicenza, in modo particolare con il sindaco Giacomo Possamai, che sta seguendo questa situazione assai delicata, che ha portato ad assumere delle scelte in queste ore, per tentare di proteggere la popolazione, gli studenti, la città, l'intera provincia, e per garantire che non ci siano ulteriori devastazioni e danni ad una realtà importante come quella di Vicenza.

Credo anch'io che sia necessario, da parte del Governo, prestare la massima attenzione a quello che sta avvenendo, per garantire tutto l'aiuto possibile alla città di Vicenza e alla Regione Veneto, perché gli interventi che dovranno essere fatti siano efficaci e realizzati in tempi veloci.

Credo anch'io che in quest'Aula tutti quanti dobbiamo renderci conto che la questione dei cambiamenti climatici riguarda sempre più la vita quotidiana delle persone, la vita quotidiana delle nostre città e del nostro territorio e deve entrare fino in fondo nell'agenda politica e nell'agenda culturale delle forze politiche del Parlamento. Questo per fare una serie di interventi che ci permettano di affrontare fenomeni come quelli che abbiamo visto in Veneto nel corso di questi mesi che hanno avuto a che fare con la siccità, ma anche per affrontare elementi e fenomeni come quelli con cui abbiamo avuto a che fare nel corso di questi anni e in questi giorni e che sono legati ad eventi atmosferici eccezionali che rischiano quindi di creare danni alla nostra realtà. È già avvenuto in altre aree del Veneto nei mesi passati; ancora non sono stati fatti tutti gli interventi necessari.

Io credo che a partire da questa vicenda che riguarda la città di Vicenza sia necessario intervenire efficacemente, sostenere quel territorio con gli aiuti necessari e soprattutto fare in modo che nell'agenda culturale e politica del Governo e del Parlamento il fenomeno dei cambiamenti climatici non solo non venga negato, ma venga affrontato con la dovuta attenzione. *(Applausi)*.

[FLORIDIA Aurora](#) (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signora Presidente, esprimo a nome del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sostegno e solidarietà per quanto sta succedendo a Vicenza.

Come ha detto anche il collega che mi ha preceduto, questi eventi non sono più eccezionali, ma sono ormai all'ordine del giorno; pertanto, a livello parlamentare ma anche governativo, vanno accelerate tutte le implementazioni delle leggi che vadano a mitigare e ad adattare il nostro territorio in serie difficoltà. Mi riferisco al Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), ma anche all'introduzione di una legge quadro sul clima che noi abbiamo presentato e che deve dare una *governance* che permetta di gestire questi eventi. Non possiamo reagire quando ormai sono già avvenuti, perché causano danni economici stratosferici, ma anche danni in termini di perdita di vite umane. La nuova legislatura è iniziata da un anno e mezzo e non contiamo più i minuti di silenzio che stiamo facendo. Invito pertanto ad accelerare il processo di transizione energetica ed ecologica per evitare questi danni enormi, ma anche per assicurare un futuro alle nostre generazioni. *(Applausi)*.

[GUIDOLIN](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDOLIN (M5S). Signora Presidente, prendo la parola anch'io per unirmi ai colleghi, perché in questo momento siamo in ansia, siamo preoccupati per il nostro territorio, dove si sta ancora ripresentando un'emergenza climatica legata alle acque del Bacchiglione che può esondare, che esonda e che mette in crisi una città che non era abituata a questi eventi.

Colgo però anche l'occasione per richiamare l'attenzione di tutti i colleghi, perché non dobbiamo pensare di poter parlare di queste tematiche solo nel momento in cui c'è l'emergenza; nei nostri interventi e nei provvedimenti che arrivano all'esame dell'Assemblea abbiamo anche la responsabilità

di avere sempre un'attenzione particolare verso la transizione energetica e l'ambiente. La mia non è retorica, perché i fatti ci dimostrano che probabilmente ha ragione chi ogni volta cerca di riportare la consapevolezza che la sostenibilità deve essere presente in qualsiasi provvedimento che esaminiamo in queste Aule.

Vorrei ricordare che proprio il Veneto è una delle Regioni più urbanizzate del nostro Paese. Si costruisce molto e quando si va a riempire il terreno di capannoni, di case e di strade è ovvio che l'acqua non filtra più. Nel centro di Vicenza in particolare negli scorsi anni è stato costruito un ecomostro, il tribunale di Borgo Berga, che di fatto è andato a modificare il percorso naturale del Bacchiglione.

Vedo tutto ciò che sta accadendo, ovviamente siamo vicini alla popolazione vicentina e a tutto il Veneto, però richiamo i colleghi a essere più responsabili in quello che facciamo in queste Aule.
(*Applausi*).

[RAPANI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAPANI (*FdI*). Signor Presidente, devo dire che effettivamente concordo con la collega quando dice che non possiamo sempre solo ricordare gli eventi dopo che si sono verificati. Mai come questa volta sono d'accordo con voi, perché in realtà il Parlamento se ne deve occupare, dobbiamo cercare di prevenire anziché dopo curare. Vi annuncio che nei giorni scorsi ho presentato un disegno di legge a mia prima firma proprio sul dissesto idrogeologico.

Concordo con la collega Stefani quando dice che ormai l'uomo non riesce a fermare la potenza dell'acqua. È vero, perché nonostante nel frattempo l'uomo cerchi di deviarne l'itinerario, l'acqua ritorna sempre sul suo percorso originario e purtroppo lo dobbiamo dire: la colpa è dell'uomo. Quando si procede a tagli abusivi dei boschi si generano delle frane e queste non fanno altro che portare materiale all'interno dell'alveo, che si si innalza, facendo sì che automaticamente la sezione del letto del torrente o del fiume si riduca, così l'acqua è costretta poi a tracimare.

Dobbiamo intanto andare a individuare un riferimento, perché non è possibile che ci siano oggi tanti enti competenti sulla questione dei fiumi: per fare una pulizia di un torrente, l'amministrazione comunale si deve rivolgere prima al Genio civile, poi magari alla Regione, poi successivamente alle Autorità di bacino. Dovremmo quindi individuare un riferimento certo che possa essere quello che deve controllare, sorvegliare e poi autorizzare la pulizia dei torrenti. Non è vero che servono soldi da dare alle amministrazioni, perché con i soldi soltanto non si risolve il problema. I soldi invece si possono incamerare dalla pulizia dei torrenti, perché basterebbe solo mettere in commercio gli inerti in eccesso che ci sono all'interno dei torrenti, anziché andare ad autorizzare delle cave a monte dei torrenti, che poi sono quelle che permettono il dilavamento del materiale alluvionale nei torrenti, e con il ricavato di quei fondi si potrebbe intervenire per ripristinare gli argini, per ripristinare le briglie, per mettere in sicurezza le sezioni e riportare la sezione originale del fosso del torrente e quindi consentire all'acqua il suo deflusso naturale. Penso che questa sia una buona occasione per cercare di lavorare insieme, con la speranza di prevenire, anziché poi dover tornare in Aula a lamentarci e magari a sostenere e dare solidarietà ai popoli che vengono purtroppo interessati da questi eventi alluvionali.
(*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Rapani, ovviamente il suo intervento, come quelli precedenti, ci danno non la sensazione, ma qualche elemento in più per ritenere che sia necessaria una discussione organica sul tema, al di là dell'evento contingente.

Sappiamo che all'attenzione della Commissione competente ci sono diversi disegni di legge importanti sul consumo di suolo e mi pare che gli interventi di oggi ci possano dare qualche rassicurazione sul fatto che si possa andare avanti con questa discussione e con interventi importanti.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 905 (ore 10,33)

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti e al sindaco del Comune di Bagnoli di Sopra

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola secondaria di primo grado «Vittorio Alfieri» di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova, accompagnati dal sindaco Roberto Milan, che stanno assistendo ai nostri lavori e a cui diamo il benvenuto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 905 (ore 10,35)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

FLORIDIA Barbara (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Barbara (M5S). Signor Presidente, nel ringraziare innanzi tutto la collega Versace per avermi concesso di anticipare la dichiarazione di voto, mi si permetta di unirmi al coro dei colleghi nel mandare un abbraccio a tutta la popolazione, anche studentesca, del Veneto e soprattutto di Vicenza, dove, a dispetto della mia cadenza, ho vissuto e insegnato per moltissimi anni. *(Applausi).*

Oggi sono davvero contenta, perché finalmente parliamo di scuola, che per me e per noi del MoVimento 5 Stelle è l'infrastruttura culturale più importante del Paese e, quindi, quando se ne parla, ci trovate sempre al vostro fianco.

Nel parlare di scuola, dico subito che sul provvedimento ci asterremo, perché in linea di principio siamo sicuramente d'accordo su qualunque intervento si faccia nei confronti della scuola, però riteniamo che quello previsto nel disegno di legge in esame sia tiepido e non porterà nulla, nessun cambiamento nella scuola, tutt'altro.

Siamo d'accordo sicuramente sull'istituzione di una giornata dedicata a contrastare la violenza nei confronti del personale scolastico. Siamo anche d'accordo sull'istituzione di un osservatorio che possa monitorare tutte le situazioni di disagio e di violenza nelle scuole, che sono evidenti, e anche qui siamo comunque d'accordo. Siamo persino d'accordo sull'inasprimento delle pene, sì, ma chiaramente - come hanno detto in Commissione sia la senatrice Bucalo sia la sottosegretaria Frassinetti - questo non può essere l'unico elemento per intervenire sulle problematiche della scuola, come il disagio giovanile o la dispersione scolastica. Per tutte quelle criticità non basta inasprire le pene, così non le risolviamo.

Per dare ai docenti stessi anche dignità e sicurezza, per migliorare l'atteggiamento dei ragazzi e delle famiglie e per incidere nella società, cosa serve? Non servono chiacchiere e distintivo, ma per la scuola servono risorse, ambienti sicuri e strumenti. *(Applausi).* Servono professionisti che possano aiutare i

docenti, come gli educatori, i pedagogisti, gli psicologi.

Noi quindi siamo d'accordo su questo provvedimento, che è un'enunciazione di buoni intenti. E i buoni intenti per la scuola, come sa chi la conosce - il ministro Valditara non la conosce - sono iniziative già esistenti al suo interno, ma con una differenza: quando eravamo noi al Governo le iniziative che l'osservatorio deve promuovere erano finanziate e ora sono definanziate. *(Applausi)*.

Mi metto nei panni delle figure che comporranno l'osservatorio sulla violenza, perché dovranno promuovere le buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, combattere la dispersione scolastica, il bullismo, la violenza, il disagio giovanile. E come faranno, se le risorse della legge n. 440 del 1997, una legge in cui erano stanziati risorse per tutte le attività di supporto e di rinforzo per la scuola e per i docenti, il ministro Valditara per la maggior parte le ha collocate per finanziare un portale che carica i fondi e i dati? I 10 milioni di euro previsti per la scuola quando io ero Sottosegretaria per i lavori sulla legalità, per promuovere, per andare contro la violenza di genere, contro le mafie, per finanziare tutte le progettualità, ora sono destinati a finanziare una piattaforma. È questo che vuole fare questo Governo? *(Applausi)*. Questi sono numeri che potete prendere dal sito del Ministero. Non mi sto inventando nulla.

Poi c'è un altro bellissimo intento: promuovere lo svolgimento di corsi di formazione. Sono d'accordo, siamo d'accordo. Sapete quanto il ministro Valditara ha stanziato nel 2024 per la formazione docenti? Zero euro. Noi avevamo stanziato 4 milioni di euro per la formazione del corpo docente.

Perché in questo provvedimento scrivete cose che avete definanziate? Perché? Lo chiedo alla Sottosegretaria, mentre i Ministri volano alti, spesso non sanno come funziona la scuola. Ma chi la scuola conosce deve sapere che, per dare dignità ai docenti, servono i soldi, servono le risorse che avete tolto. E voi invece finanziate la piattaforma! *(Applausi)*.

Passiamo a parlare di un intervento che abbiamo sposato in maniera trasversale - lo ricordo ai colleghi della Lega - ossia l'istituzione dell'educazione civica, con tutti i limiti che porta, perché è trasversale e va migliorata. Cosa abbiamo fatto quando eravamo al Governo? Abbiamo aggiunto un piano sistemico: si chiamava piano RiGenerazione scuola. Abbiamo stanziato risorse per dare strumenti e professionisti alla scuola, per effettuare azioni di educazione civica, per lavorare sui ragazzi e con i ragazzi. Sapete quanto ha stanziato Valditara per l'educazione civica? 300.000 euro, cioè 7 euro a scuola. Come si fa? *(Applausi)*.

Andate a inasprire le pene, ma cosa risolvete? La scuola ha bisogno di attenzione vera. Nella scuola e per la scuola, per questa infrastruttura culturale, abbiamo stanziato - non mi stancherò mai di dirlo - 10 miliardi di euro. Voi gli stessi soldi li mettete per un ponte e alla scuola zero, 7 euro per l'educazione civica. *(Applausi)*.

Che senso ha, quindi, inasprire le pene? Non lavoriamo veramente per il tessuto giovanile, per i ragazzi, per la società.

Voi comunque con i numeri siete bravi, e non nella legge di bilancio, quando si tratta di stanziare soldi sulla scuola, ma per introdurre i numeri nella valutazione per i ragazzini: volete reintrodurre un numero per valutare un bambino di sette, otto, nove anni. Un numero? Un bambino di sette anni tornerà da scuola dicendo: «Ho preso 6, 7 o 10»? No, signori, ci vuole il giudizio. *(Applausi)*. Quando una maestra e un maestro spiegano al genitore che il bambino ha una determinata attitudine o certe difficoltà o che si deve lavorare su una certa sua capacità, quali numeri valgono? Gli unici numeri che dovete mettere per la scuola sono i soldi. *(Applausi)*.

E poi l'osservatorio - benissimo - è composto anche da diversi rappresentanti dei Ministeri. È bene lavorare su più fronti, ma allora pensateci bene quando strutturate altre misure. Penso alla carta Dedicata a Te, che è un'elemosina di Stato: 300 euro per chi ha necessità. Con quella carta, signori, a differenza del reddito di cittadinanza, le famiglie non possono comprare neanche un libro. Come si combatte la povertà educativa? *(Applausi)*. Neanche un libro possono comprare e con quella carta non si può comprare neanche un gioco, che spesso vale più di un pezzo di pane per un bambino e la sua formazione.

Non avete visione di scuola e avete una triste visione di Paese, che sconfigge quella che è la rete sociale della nostra bella Italia che ancora sta in piedi, nonostante voi. Soltanto in una cosa secondo

me, per suo tramite, Presidente, sono bravissimi: sono la più importante fabbrica di *fake news* e di disinformazione della politica.

Arrivo al dunque: abbiamo stanziato, con il Governo Conte II, 10 miliardi, per la scuola. Ma il mantra di questa maggioranza è sempre stato uno e lo ripeto: banchi a rotelle, banchi a rotelle, banchi a rotelle. Diciamo, tra parentesi, che noi abbiamo stanziato 460 milioni per gli arredi scolastici e voi in tutto il 2023, Sottosegretaria, avete stanziato 180 milioni per tutta la scuola. (*Applausi*). Detto questo, rispetto ai banchi a rotelle, vi invito a chiedere ai docenti e alle famiglie: per i loro figli preferiscono i banchi a rotelle o i manganelli? (*Applausi. Commenti*).

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo, prima di parlare del paradosso per cui esiste violenza nei due luoghi laicamente sacri, la scuola e il pronto soccorso, mi sovviene un pensiero. (*Brusio*).

Vorrei silenzio, Presidente, perché ho difficoltà a parlare e questa dovrebbe essere rispettata.

Mi viene da dire: se gli alunni sentissero la violenza verbale e gli attacchi incredibilmente portati avanti in quest'Aula, che cosa ne trarrebbero? Anche nell'Aula del Senato, la Camera alta, si esercitano violenze verbali, aggressività e maleducazione (*Applausi*). Signor Presidente, tramite lei, dico che l'esempio parte da qua.

Io sono circa cinquant'anni che mi occupo di bambini e ho sempre detto che il primo elemento pedagogicamente positivo è l'esempio. Ma che esempio diamo quando attacchiamo con questa sconcezza, questo voyerismo della maleducazione? Me lo chiedo e credo che il mio intervento sia questo. (*Applausi*). Ho sempre rispettato gli avversari; anzi, ho sempre creduto che proprio tra gli avversari, con tutto il rispetto per quello che si crede e credo profondamente, c'è democrazia. L'inconsulto attacco su tutto è veramente vergognoso. Signora Presidente, se ne faccia carico.

Per quello che riguarda il paradosso che vede scuola e pronto soccorso diventare luoghi di violenza, al di là di provvedimenti ottimi come quello oggi in discussione, c'è da interrogarsi su che periodo stiamo vivendo e non da oggi. È troppo facile dire che è colpa loro, perché hanno il cerino in mano. Io dico che certi momenti critici hanno un'evoluzione temporale di qualche anno. Tutti ci dobbiamo assumere la responsabilità. Certo, un po' meno chi, come noi, è stato tanto spesso all'opposizione. Vergognarsi sarebbe anche giusto per chi per anni ha gestito non il cerino, ma la torcia.

Prima di entrare nell'argomento, mi permetto di ricordare brevemente che all'indomani della mia nomina a Ministro della famiglia, avvenuta tanti anni fa, partecipando a un *question time*, un membro dell'opposizione di allora mi attribuì la colpa della chiusura di un centro di ginecologia e pediatria di un ospedale periferico. Risposi alla deputata che io ero lì da quel giorno e lei mi disse che non aveva importanza: pur trattandosi di un giorno solo, era comunque colpa mia. Credo sia una bizzarra idea di come si concepiscono la politica e la democrazia. A me sembra che proprio oggi stiamo facendo lo stesso gioco brutto, quello di dare la colpa a chi non c'era e non dire «io c'ero, però non ho più colpa». È veramente una cosa indegna!

Certo, non possiamo essere indifferenti alle violenze che avvengono a scuola intanto perché è veramente ingiusto, anche a livello culturale, ammettere che un insegnante debba vivere con il timore di essere "violentato" - lo dico tra virgolette - a livello psicologico e addirittura fisico. Fuori i mercanti dal tempio. Questo è il primo punto.

Signor Presidente, non possiamo negare però che non si può essere scuola-centrici: bisogna essere rispettosi di tutto l'ambiente di vita del bambino e dell'adolescente, che si vedono privare di spazi fuori dalla scuola. Bisogna ricostruire la mentalità degli oratori e degli spazi verdi, la realtà comunitaria intra ed extra scolastica. Bisogna aiutare i genitori, i politici locali e gli insegnanti a far sì che si crei una comunità che sia un tutt'uno. I pianeti girano intorno al sole: il sole è il bambino. Bisogna girare intorno a lui con rispetto, tranquillità e - diciamocela tutta - con generosità intellettuale, che stamattina non vedo in quest'Aula. Ciò mi amareggia molto perché, senza il rispetto dell'avversario, non si costruisce democrazia.

Per quanto riguarda la creazione dell'osservatorio, dico: finalmente! Si cerca con un'osservazione, che

non significa un telescopio di qua che crea distanza, ma pur la partecipazione di quello che accade. Questo vuol dire osservare, significa interagire. Ma meno male!

In secondo luogo, si costituisce la giornata che ricorda quello che dobbiamo fare. Si parla tanto di ricordi; una volta che si istituisce una giornata per pensare e ricordare, ci sembra una feticchia. Ma, ragazzi, cerchiamo di essere leali. Il gioco è uno e non si possono cambiare le regole in corso di gioco, a seconda di quando ci fa comodo.

Vorrei concludere così, però. Esistono persone protagoniste di violenza, frutto del disagio, frutto dell'ignoranza, frutto della maleducazione e del disagio mentale. Certamente c'è anche il deterrente punizione, ci mancherebbe altro. Però io credo che la cosa più importante sia quella di sentirci tutti in un gioco meraviglioso, che si chiama crescita dolce e rispettosa del bambino. Ma, senatori e senatrici, è possibile? Lo chiedo a me stesso e soffro molto che in quest'Aula, oggi e qui, parlando del diritto di chi insegna ad avere tranquillità, si parli di manganellate. Ma che schifezza è? Ma che disturbo intellettuale c'è dietro questo? Io me lo chiedo, perché non possiamo fare i grilli parlanti qua - anche perché il grillo parlante non ha fatto una bella fine e mi dispiace - qui seminare zizzania e fuori dolcezza. Il doppiopesismo non c'è, soprattutto qua dentro.

Grazie, Presidente, e mi scuso di aver esagerato. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, Governo, colleghe e colleghi, prima di tutto, prima di entrare nel merito del provvedimento, vorrei dire, a nome del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, che questa proposta di legge, questa iniziativa legislativa sicuramente ha il merito di intervenire su un problema - come è stato sollevato poco fa dal collega Guidi - sul tema delle aggressioni, della violenza e dell'incitamento all'odio, che purtroppo abbiamo visto in molti fatti di cronaca proprio nei confronti dei docenti, sia da parte dei genitori che degli studenti. È questo il motivo per cui poi dirò perché il nostro Gruppo si asterrà.

Certamente ci sono la necessità e l'urgenza di mettere fine ad una serie di violenze e di aggressioni nei confronti dei docenti, a cui vanno la nostra solidarietà e il nostro sostegno. Sono persone che molto spesso devono supplire magari alle mancanze familiari, a famiglie che spesso sono monogenitoriali o hanno problemi drammatici legati a separazioni e a divorzi complessi. Quindi abbiamo questa necessità e, l'ho detto anche la scorsa settimana, intervenendo sull'altro provvedimento che riguardava le politiche di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Mi rivolgo al Governo e alla Sottosegretaria, che so essere molto sensibile su questi temi; spesso ne abbiamo parlato insieme, anche nella scorsa legislatura. Certamente abbiamo bisogno di investire in maniera strutturale sui temi della prevenzione e su un nuovo patto educativo tra famiglia e scuola (*Applausi*). È chiaro che con questa proposta di legge non possiamo pensare di risolvere un problema che ci portiamo avanti da anni.

Fatemi, però, dire che, a differenza di questo Governo, il Governo Renzi aveva fatto degli investimenti importanti sulla scuola. Non è retorica, ma è la verità. (*Applausi*). Il Governo Renzi aveva ripristinato un clima che andava nella direzione di costruire una riforma vera del *welfare* della scuola, mettendo al centro il tema degli insegnanti, che sono sottopagati, che fanno un lavoro difficilissimo.

Contemporaneamente, però, si accoglievano le richieste giuste riguardanti tantissime, migliaia di famiglie, quale quella sulla povertà educativa, la povertà digitale. C'è una generazione che ha bisogno di aiuto, che ha bisogno di essere guidata anche rispetto al tema dei *social*, al tema difficilissimo di quello che succede su Internet, tema ancora non regolamentato a sufficienza.

Così come rivolgiamo un appello unanime rispetto a come i *media* trattano determinate notizie. Ancora una volta, non buttiamo un lavoro fatto negli anni precedenti. Quello che noi avevamo fatto, nei riguardi degli studenti, andava a fornire aiuti e sostegni reali alle famiglie, ai ragazzi, investendo in cultura, investendo in nuovi luoghi di aggregazione.

Abbiamo parlato anche di sport come ulteriore strumento efficace nel contrasto a tanti problemi riguardanti le dipendenze dei nostri ragazzi. Io spero che, prima o poi, si possa aprire un dibattito serio sulle nuove droghe e anche sul ritorno dell'eroina, soprattutto nelle città più ricche, che sta distruggendo una parte importante di ragazzi, spesso minorenni. È chiaro che dobbiamo pensare che

un nuovo patto educativo tra famiglia e scuola preveda, prima di tutto, investimenti strutturali. Da questo punto di vista, purtroppo, abbiamo visto non risorse, ma solo lo smantellamento di quelle stanziare dal Governo Renzi.

Io mi appello al Governo per ripristinare quanto di buono era stato fatto e, da questo punto di vista, non mancheranno mai il sostegno e l'appoggio di un Gruppo che crede nelle riforme, che è un partito riformista e che sta lavorando per dare anche un aiuto, un sostegno, allo stesso Governo quando ci sono situazioni su cui possiamo lavorare assieme.

Quindi, da una parte, va certamente bene l'istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione e va bene l'osservatorio nazionale; ma poi, Governo, se c'è invarianza finanziaria, come facciamo noi ad intervenire per aiutare e prevenire fenomeni di violenza e di aggressione nei confronti del personale scolastico?

C'è un tema legato all'educazione che - mi permetto di dire - è prima di tutto l'educazione ai genitori, alle famiglie. A partire dalla mia generazione, noi non ci dobbiamo sottrarre e fare anche un *mea culpa*. Il senatore Guidi parlava, giustamente, di maleducazione e la vediamo anche nei luoghi dello sport, dove spesso i genitori intervengono in maniera violenta e aggressiva nei confronti dell'allenatore. Oppure, quando magari un ragazzo si comporta male a scuola o commette un atto nei confronti del docente, spesso c'è un intervento sbagliato da parte del genitore nei confronti dell'insegnante.

Ecco perché bisogna ricreare un sistema educativo, recuperare il concetto di comunità rispetto ai pilastri della nostra società, che sono questi. Penso al rispetto dei valori essenziali che ci insegnano prima di tutto quando nasciamo, nella formazione che riceviamo nelle nostre famiglie.

Ma le famiglie non dobbiamo lasciarle da sole. Dobbiamo capire ed ascoltare anche il disagio giovanile post-Covid-19, che - come abbiamo visto - ha creato enormi danni. Mi dispiace che in questo momento pochi colleghi del MoVimento 5 Stelle siano presenti in Aula, ma l'errore del Governo Conte di chiudere le scuole è stato gravissimo e ha prodotto enormi ripercussioni anche sul disagio e sulla solitudine dei ragazzi. Abbiamo, infatti, tolto loro il luogo più importante di relazione, di affettività, dove si formano i nostri giovani, i nostri bambini.

Anche su questo dobbiamo capire cosa c'è dietro, quali cause poi hanno portato anche all'aumento delle violenze e delle aggressioni nei confronti del personale scolastico. È quindi chiaro che serve anche un nuovo patto generazionale per intervenire in maniera efficace.

Parlare di prevenzione e di contrasto alle dipendenze significa che scuola e famiglia devono investire nella comunità risorse anche in termini di personale, di formazione adeguata, di strumenti che vanno nella direzione di avere dei riferimenti: penso agli sportelli di ascolto e allo psicologo nella scuola. (*Applausi*). Al riguardo, vorrei ringraziare la senatrice Paita per il grande impegno e la petizione che ha lanciato in prima persona sui disturbi alimentari. Tuttavia, avete risposto a questo tema fondamentale togliendo i fondi che erano stati inseriti proprio per aiutare il terzo settore e le famiglie ad avere degli aiuti. Se queste problematiche non le capiamo alla radice, è evidente che esplodono anche in fenomeni di violenza e di aggressione nei confronti del personale scolastico e anche attraverso le *baby gang* che sono in aumento nelle nostre città e nei piccoli paesi.

È quindi evidente che dobbiamo ricostruire una riforma del *welfare* che tenga conto di tutti questi aspetti. Bisogna fare una fotografia reale del nostro Paese che oggi è a macchia di leopardo, perché ci sono intere comunità che non hanno servizi, né strutture. Come facciamo ad aiutare questa generazione e anche le famiglie che sono sempre più sole?

Signora Presidente, concludendo il mio intervento, per tutte queste ragioni non mancheranno il nostro impegno e il nostro sostegno quando si parlerà di aiutare le famiglie, gli studenti, il personale scolastico. Però, per favore, se non costruiamo e non investiamo in politiche di lungo percorso, con una visione per i prossimi dieci anni, i pilastri fondamentali del *welfare* non andranno nella direzione tanto auspicata anche dai Governi precedenti. Mi auguro pertanto che ci sia un'inversione di tendenza e per queste ragioni il Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe oggi si asterrà. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, anche noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra

riteniamo che la questione delle aggressioni verso i docenti e il personale scolastico sia serissima e vada affrontata con il dovuto approfondimento, così come anche l'*escalation* dei discorsi d'odio nei confronti di chi ricopre ruoli pubblici.

Esiste ormai una vera e propria diffusione sociale della violenza - la potremmo definire così - che è anche il segno di una sempre più scarsa considerazione, purtroppo, del ruolo dell'insegnante, del docente e in generale della istituzione scolastica. A mio avviso, questa è una questione serissima che ha anche a che fare con un dato: la scuola italiana ha avuto per decenni un valore sociale e culturale importante, importantissimo, che però nel tempo si è profondamente smarrito. Ciò è accaduto anche perché oggi la professione di insegnante non è adeguatamente retribuita e i rinnovi contrattuali vanno troppo a rilento. Io mi aspetto davvero che dinanzi a questioni così serie il Parlamento possa fare una riflessione concreta, autentica, per ridare alla scuola pubblica quella centralità che faticosamente ha contribuito a costruire la democrazia del nostro Paese.

Il mondo della scuola - a mio avviso - non crede che una stretta securitaria, cioè un mero intervento sul sistema penale, possa risolvere di per sé la situazione, ma chiede che venga posta attenzione al tema grande della comunità educante. Tra l'altro, ricordo che siamo cofirmatari di un disegno di legge proprio su tale questione, che consideriamo serissima, perché riteniamo decisivo il tema dell'educazione delle ragazze e dei ragazzi, in particolare quello dell'educazione alla gestione delle emozioni e anche quello della formazione del personale docente. Quest'ultimo dovrebbe essere accompagnato da una formazione specifica che riguardi, per esempio, la gestione dei gruppi adolescenziali come spesso è una classe. Il Parlamento, invece, arriva a questa proposta che sostanzialmente ne ricalca una già approvata nel 2020 e che, in quel caso, riguardava le aggressioni al personale sanitario e sociosanitario. Dico che questa proposta la ricalca perché quella legge, in sostanza, prevedeva l'istituzione di un osservatorio e anche in quel caso l'aggravamento delle pene comminate a chi si rendeva o si rende protagonista di atti di violenza contro il personale sanitario, come purtroppo - lo sappiamo bene - avviene quotidianamente negli ospedali e nei presidi sanitari italiani, al Sud Italia in particolare, purtroppo, ma non soltanto in quelle realtà. Quella legge prevedeva anche alcune norme riguardanti la prevenzione e quindi l'obbligo anche delle ASL di lavorare su questo punto con misure specifiche, provando a mettere in campo elementi di contrasto capaci di agire non semplicemente dopo che il fatto si era compiuto, ma anche in maniera preventiva.

Pensando al provvedimento che approviamo oggi, che riguarda il mondo della scuola, se andiamo a vedere i dati che riguardano le aggressioni del personale sanitario, per verificare cioè se norme di questo tipo, che aggravano le pene, abbiano effettivamente un'efficacia oppure se non siano semplicemente azioni di propaganda, rileviamo che dal 2016 al 2020 il numero delle aggressioni al personale sanitario è rimasto, nonostante l'aggravamento delle pene, sempre costante. È sceso soltanto nel 2020, ma banalmente perché c'era la pandemia. Il *trend* degli eventi, quindi, è sostanzialmente sempre uguale. La deflessione media del 30 per cento ha riguardato, per l'appunto, soltanto l'anno della pandemia e per il resto si può dire chiaramente che quell'intervento, la scelta cioè di intervenire semplicemente sul terreno penale, non ha portato a nessun risultato. Lo stesso osservatorio ci dice che quindi non c'è stato nessun cambiamento reale nel numero degli eventi che si verificano e nemmeno nella loro qualità. L'osservatorio ci dice, insomma, che queste misure non servono a granché se non sono perlomeno accompagnate da un lavoro di fondo, che poi è quello che è mancato, purtroppo, in tutti questi anni e che manca ancora: un lavoro sociale, culturale, di educazione, di formazione, che andrebbe fatto naturalmente anche e soprattutto utilizzando professionisti, figure professionali specializzate come, per esempio, quelle degli educatori, che peraltro speriamo possano essere riconosciuti attraverso l'istituzione di un albo (un disegno di legge dovrà essere approvato a breve in seconda lettura e sarebbe ovviamente una cosa significativa). È un peccato, dunque, che una misura reale di contrasto e di prevenzione delle aggressioni contro il personale scolastico, proprio perché deve avere queste caratteristiche di ricostruzione dei nessi educativi e culturali della comunità educante e delle famiglie, avrebbe però necessità di risorse e invece anche le norme che approviamo oggi recano una clausola di invarianza finanziaria. Quindi, anche in questo caso si vara una norma bandiera, si dice che si inaspriscono le pene, ma poi non si investe nemmeno un centesimo nel tentativo di far

funzionare quelle logiche preventive che invece tanto servirebbero.

Capite bene che noi consideriamo questo provvedimento che oggi approverete con la nostra astensione come una disciplina che rischia di essere molto poco significativa se non del tutto irrilevante. Noi ci asteniamo, perché all'interno di essa c'è una sola previsione dal nostro punto di vista positiva ed interessante, che è quella della istituzione di un osservatorio che segua i casi di violenza nelle scuole. Ci teniamo a sottolinearlo perché è bene che ci sia un luogo in cui venga monitorata la situazione, ma è anche importante che questo osservatorio possa avanzare proposte per abbandonare l'approccio ideologico, securitario e panpenalista per arrivare invece a un approccio di senso che possa, questo sì, davvero incidere sulla condizione degli insegnanti e delle insegnanti.

In conclusione, credo che la scuola italiana abbia bisogno di questo e che ancora oggi, nonostante tutto, sia la nostra più grande infrastruttura civile e sociale. È un grande pilastro democratico, lo è stato per decenni e lo è ancora, ma è stata colpita per troppi anni da troppe riforme, una più sbagliata dell'altra - fatemelo dire così - e da logiche aziendalistiche e finanziamenti del tutto insufficienti. Penso che la scuola abbia bisogno di risorse e di attenzione, ma che non abbia certo bisogno, signora Sottosegretaria, dei 5 in condotta e del ritorno dei voti numerici, anch'essi parte di una logica sbagliata ed escludente, né naturalmente dei manganelli, ma ne parleremo più diffusamente domani. (*Applausi*). Dobbiamo combattere quella logica classista che accentua le diseguaglianze e nulla fa per ridare alla scuola la centralità che meriterebbe e che invece, questo sì, servirebbe molto per costruire un nuovo e serio patto educativo. (*Applausi*).

[OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, signor Sottosegretario, presidente Marti, colleghi, consentitemi innanzi tutto di esprimere vicinanza da parte del Gruppo Forza Italia alle popolazioni colpite dal maltempo degli ultimi giorni, anche ai sindaci dei Comuni interessati da questi eventi alluvionali e soprattutto al Comune di Vicenza.

Oggi mi piace intervenire su questo tema non solo come senatore di Forza Italia, ma come membro di una comunità che sta vivendo un momento di profonda riflessione. Stiamo discutendo di un disegno di legge volto a proteggere il personale scolastico da atti di violenza, che testimonia la volontà di costruire una scuola più sicura e rispettosa. Tale scelta punta a ristabilire un principio fondamentale nel contesto educativo: il rispetto dell'integrità fisica e morale di coloro che dedicano la loro vita all'istruzione.

Questo provvedimento non nasce, come ho sentito dire da qualcuno, da un desiderio di punizione, ma dalla necessità di proteggere e difendere la sacralità dell'ambiente scolastico, nonché di assicurare che la scuola rimanga un luogo di crescita, formazione e sicurezza per tutti.

È un segnale chiaro che lo Stato non tollera violazioni contro chi ha il compito di educare e formare le future generazioni, ma al tempo stesso è un invito a riflettere sulle cause profonde che portano a tali gesti, sulla necessità di un dialogo aperto e costruttivo, sul ruolo fondamentale dell'educazione familiare e sulla responsabilità collettiva nel promuovere una cultura di rispetto e confronto civile.

Non possiamo ignorare che proprio in questi giorni le nostre strade sono state teatro di manifestazioni giovanili che purtroppo hanno visto episodi di violenza e scontri diretti con le Forze dell'ordine. Questi due fenomeni nelle scuole e nelle piazze, seppur diversi, sono entrambi espressione di un disagio giovanile che merita di essere compreso, non solo condannato.

Il nostro dovere come rappresentanti delle istituzioni è di ascoltare e cercare di capire le ragioni profonde che spingono i giovani a scendere in piazza, a volte anche esprimendo i loro dissensi in modi che non possiamo condividere, ma certamente non portando qui in quest'Aula esempi di attacchi inconsulti e violenze verbali, dividendoci anche su questi temi che sono così importanti. La violenza, sia essa nelle scuole o nelle piazze, è sempre da condannare, in qualunque modo e da chiunque provenga, però è il segnale che forse non stiamo ascoltando abbastanza e stiamo trascurando le esigenze di dialogo, inclusione e comprensione che sono fondamentali per ogni società che si voglia definire matura e democratica.

E non risolviamo certo la situazione con gli stanziamenti, riducendo la cosa soltanto ai soldi e alle

risorse. Ho sentito dire che i Governi precedenti hanno stanziato maggiori risorse e ho visto il ministro Valditara promuovere anche il fatto che ci sono 3,8 miliardi (un miliardo in più rispetto ai piani precedenti per il periodo 2021-2027) che uniscono i Fondi strutturali con quelli del PNRR, quindi in questo caso non è solo una questione di risorse.

È qui che il nostro disegno di legge incontra la strada. Entrambi parlano della necessità di costruire ponti, di educare al rispetto reciproco, di riconoscere l'importanza del dialogo come strumento privilegiato per risolvere i conflitti.

La scuola è il primo luogo dove impariamo il significato di comunità, dove sperimentiamo il confronto e l'apprendimento reciproco. È lì, proprio nella scuola, che possiamo insegnare ai giovani che ogni azione ha delle conseguenze, che il rispetto è alla base di ogni relazione civile, che il dialogo è sempre preferibile al confronto. Ma questo insegnamento non può fermarsi alle porte della scuola; deve estendersi alle nostre case, alle nostre piazze, alla società intera. Dobbiamo chiederci: come possiamo aspettarci rispetto e comprensione dai giovani se non siamo i primi a dimostrare di saper ascoltare, di cercare di comprendere le loro esigenze e le loro paure, i loro sogni? Come possiamo parlare di educazione alla non violenza se non siamo capaci di garantire che le loro proteste, espressione di un dissenso legittimo in una democrazia, siano accolte con un atteggiamento aperto e non con i manganelli?

Cari colleghi, il disegno di legge che abbiamo discusso e il contesto di tensione nelle nostre strade ci offrono un'occasione unica, quella di riflettere su come possiamo essere migliori educatori, migliori ascoltatori, migliori costruttori di quella società che desideriamo lasciare in eredità ai nostri giovani. Una società che non risponda alla violenza con la violenza, ma che sappia offrire spazi di dialogo, di confronto, di crescita congiunta. E mentre procediamo ricordiamoci che il nostro impegno nei confronti dei giovani non si esaurisce con l'approvazione di un disegno di legge. Esso rappresenta solo l'inizio di un cammino che dobbiamo percorrere insieme; un cammino che richiede ascolto, pazienza e soprattutto azioni concrete volte a migliorare le loro condizioni di vita, a rafforzare le opportunità di istruzione e lavoro, a garantire spazi di espressione libera e sicura.

In questo momento storico i giovani hanno mostrato una capacità di mobilitazione e un desiderio di cambiamento che non possono essere ignorati. Hanno diritto a una voce nelle decisioni che riguardano il loro futuro, a politiche che corrispondano alle loro esigenze in termini di sostenibilità, equità sociale e giustizia. È nostro dovere ascoltarli, coinvolgerli e rispondere con azioni che dimostrino la nostra fiducia nella loro capacità di costruire un mondo migliore.

Concludo questo intervento con un appello alla responsabilità e all'impegno condiviso. Non lasciamo che il dialogo tra generazioni si interrompa o, peggio, si trasformi in conflitto. Lavoriamo insieme per creare le condizioni affinché la scuola, la società, le istituzioni possano essere percepite dai giovani non come antagonisti, ma come alleati nella costruzione di un futuro di pace, prosperità e armonia.

Con questo voto Forza Italia si impegna a sostenere non solo la tutela del personale scolastico, ma anche l'importanza di lavorare alla radice del problema, incentivando politiche sociali, educative e familiari che possano prevenire la violenza prima che essa si manifesti.

Questo dovrebbe essere un momento di unità - ho visto che molti si sono allontanati dall'Aula - un momento in cui, al di là delle appartenenze politiche, ci troviamo concordi nell'affermare che la violenza, sotto qualsiasi forma, non può e non deve trovare spazio nella nostra società e soprattutto nelle nostre scuole.

Per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia a questo disegno di legge, con la speranza che possa rappresentare un passo in avanti verso una scuola più sicura, più giusta e più inclusiva, ma anche verso un futuro in cui l'educazione e il rispetto siano i pilastri su cui costruire la nostra comunità. *(Applausi)*.

[VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, le difficili condizioni in cui da tempo è chiamato a operare tutto il personale scolastico sono ormai sotto gli occhi di tutti. Sono felice che proprio in quest'Aula oggi siamo chiamati a riflettere su un tema così importante per tutta la comunità educante,

nei confronti della quale si è lesa non solo il concetto dell'autorevolezza professionale propria dell'insegnante, ma anche il principio stesso del rispetto per la persona.

Fuori da ogni pregiudizio, con riferimento a questo testo, è importante invitare l'Assemblea a una riflessione più attenta sulla prevenzione di ogni atto di violenza. È evidente, anche percepibile, l'esigenza di tanti docenti e operatori scolastici, che reclamano, in maniera anche molto accorata, la nostra attenzione e il nostro aiuto per consentire loro di lavorare in condizioni di sicurezza migliori.

Purtroppo questo testo tocca solo marginalmente il problema. Come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, in questo disegno di legge sono presenti modifiche ad alcuni articoli del codice penale, che rappresentano sicuramente un deterrente, ma non certamente una soluzione. Si introduce un'ulteriore circostanza aggravante del reato nei delitti commessi con violenza o minaccia in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale scolastico docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

È altrettanto utile mantenere viva l'attenzione sul problema, anche istituendo la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, com'è stato detto, il 15 dicembre. Tutto questo, però, spinge e invita i Governi e i Ministeri competenti, in questo caso quello dell'istruzione e del merito, anche a promuovere iniziative volte alla formazione e alla sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro e del personale scolastico. Peccato però che sono chiamati a intraprendere iniziative di questo tipo senza prevedere ulteriori stanziamenti e fondi; sono quindi dei buoni propositi, certamente molto condivisibili, ma se non adeguatamente finanziati sostanzialmente irrealizzabili.

Bene ha detto il collega Guidi nel suo intervento e mi voglio unire a quanto da lui già espresso: dobbiamo ricordare l'importanza di ricostruire una realtà migliore per la comunità e i ragazzi, investendo di più nelle strutture, nelle palestre scolastiche, rivalorizzando gli oratori e i parchi. Ho detto già la settimana scorsa, nel mio intervento legato al bullismo, quanto il disagio giovanile sia percepibile e quanto oggi sia in parte fuori controllo, perché spesso degenera in atti di violenza verso il personale scolastico. Abbiamo avviato in Commissione lunghe sessioni di audizione, dove a gran voce tutti hanno chiesto un aiuto e un'attenzione in più. Ebbene, sicuramente il testo introduce l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, però questo osservatorio ha molteplici funzioni, ma di fatto soltanto di monitoraggio. Durante l'esame in Commissione ci siamo confrontati con altri colleghi e abbiamo cercato di invitare ad un maggiore approfondimento, perché questa poteva essere l'opportunità di inserire nel testo la figura dello psicologo scolastico, ma in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e non più solo in alcune realtà, a seconda dei fondi stanziati dagli enti locali o dalle sensibilità dei dirigenti. Un soggetto certamente terzo, quello dello psicologo scolastico, che supporta gli studenti e le famiglie, capace di intercettare preventivamente, con adeguate competenze, quel malessere che coinvolge sempre di più gli studenti e che in molti casi - purtroppo è sotto gli occhi di tutti, la cronaca ce lo ricorda - si trasforma in atti non solo di intimidazione e di aggressione, ma di vera e propria violenza.

C'era l'opportunità, in questo testo, di approfondire e incrementare le ore di educazione civica con docenti adeguatamente formati su tutte quelle norme utili a creare i futuri cittadini del domani, ragazzi più consapevoli, attenti, rispettosi e più strutturati verso quel mondo gentile e rispettoso a cui tutti noi auspichiamo.

Mi avvio alla conclusione, Presidente, perché, per quanto il testo sia sostanzialmente ricco di buoni propositi, compie più un'opera di inasprimento di pene e di monitoraggio, ma non offre gli strumenti necessari davvero volti a raggiungere l'obiettivo che si pone poi questo disegno di legge, che è quello della prevenzione. Quindi, essendo questo molto lacunoso, seppur condivisibile, il Gruppo di Azione si asterrà. *(Applausi)*.

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, gli atti di violenza nei confronti di insegnanti e dirigenti scolastici sono in costante aumento nel nostro Paese.

Vi cito alcuni dati: +111 per cento di violenze dei genitori contro il personale scolastico. Alle superiori

uno studente su tre afferma di essere stato testimone, almeno una volta nella sua intera carriera scolastica, di aggressioni nei confronti dei docenti, nel 70 per cento dei casi verbali. Ben il 40 per cento dei ragazzi che hanno condiviso episodi violenti dice inoltre che durante lo svolgersi dei fatti qualcuno si è occupato di riprendere le scene. Nel 29 per cento dei casi i genitori si schierano dalla parte dei figli, mentre gli insegnanti, vittime, solo nel 15 per cento dei casi segnalano quanto avvenuto alla Presidenza.

Secondo altri dati forniti recentemente dalla UIL Scuola, nel 6 per cento degli istituti superiori lombardi è stato necessario ricorrere all'intervento della pubblica autorità. Questi sono alcuni dei dati del fenomeno che stiamo vivendo. È per questo motivo che, per iniziativa della Lega e, in particolare, dell'onorevole Sasso, è stato promosso il disegno di legge che oggi discutiamo e che intende aumentare le tutele e la sicurezza del personale scolastico. Esso nasce dalla convinzione che occorre intervenire con urgenza, ma anche con la consapevolezza che l'aspetto sanzionatorio debba accompagnarsi ad un più profondo lavoro culturale, come è stato giustamente ricordato a più riprese dal ministro dell'istruzione e del merito Valditara.

Quello che affrontiamo non è infatti un normale fenomeno di ordine pubblico; l'aggressione ai docenti segnala un rapporto, divenuto spesso patologico, fra le famiglie e la scuola che compromette alla base quella necessaria collaborazione fra i soggetti che devono presiedere alla formazione e all'educazione dei nostri giovani. Negli ultimi anni infatti molti genitori - non tutti, ma molti - hanno sempre più concepito il proprio ruolo come quello di difensori e protettori dei loro figli, vedendo negli insegnanti una controparte e non dei necessari cooperatori della crescita culturale e civile delle giovani generazioni. Alle spalle di questa idea c'è anche un retroterra culturale, affermatosi nel lungo Sessantotto italiano, teso ad eliminare, in nome di un falso concetto di democrazia o di uguaglianza, ogni principio di autorità nelle istituzioni scolastiche. (*Applausi*). Bisogna invece accettare che gli insegnanti siano severi e rigorosi quando è necessario, facendo pesare in questo modo la loro credibilità e autorevolezza. Il loro compito, come diceva Pasteur, non è quello di risparmiare ai nostri figli le difficoltà della vita, ma di insegnare loro a superarle. (*Applausi*).

Il problema più generale quindi è quello del ruolo sociale dell'insegnante, tenuto sempre nella massima considerazione in ogni civiltà, ma oggi eroso e svilito da più punti di vista, compreso quello di un trattamento economico non sempre adeguato. Lavorare per la rivalutazione dell'insegnamento, come sta facendo il ministro Valditara, è necessario e vitale per le sorti stesse della nostra società e anche della nostra democrazia. Equiparare insegnanti e allievi, come fa certa cultura contemporanea, finisce infatti per far perdere di vista i fini essenziali della scuola, la trasmissione del sapere da una generazione all'altra, da una parte, e la formazione di una personalità matura in ragazzi che per la loro età ancora non l'hanno, dall'altra.

Il ruolo di mediazione svolto dagli insegnanti non può certo essere depotenziato. Peggio ancora non si può permettere che attorno a loro si crei un contesto di pericolo e insicurezza costante. È necessario quindi che i docenti siano messi in condizioni di svolgere con la dovuta tranquillità il delicato compito che la società ha loro affidato. Senza rispetto reciproco, nella diversità dei ruoli e anche delle gerarchie fra allievi e docenti, così come senza la fiducia dei genitori nei confronti degli insegnanti, nessun corretto e serio rapporto educativo può essere instaurato.

Per raggiungere questi fini la proposta di legge prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico che aiuti a prevenire la violenza nei loro confronti, individuando i contesti a rischio e mettendo in atto le precauzioni necessarie. Non viene dimenticata nemmeno la necessaria opera di sensibilizzazione della popolazione su queste tematiche attraverso un'opportuna informazione e comunicazione istituzionale.

Vorrei poi, per suo tramite, Presidente, fare un po' di chiarezza sui numeri che sono stati fatti, in particolar modo dalla collega del Gruppo MoVimento 5 stelle. Si parlava di azzeramento della formazione per i docenti. Originariamente il fondo per la formazione dei docenti era pari a 40 milioni. Sì, è vero, è stato azzerato, ma non da questo Governo, che ha invece ripristinato il fondo a 40 milioni per i docenti (*Applausi*) e previsto in legge di bilancio ulteriori 200 milioni di fondi aggiuntivi per Agenda Sud, docente *tutor* e appunto la formazione.

Vorrei altresì tranquillizzare la collega - sempre per suo tramite, Presidente - sul fatto che noi non vogliamo, per i nostri ragazzi, né una scuola dei manganelli, né lo spreco pubblico dei banchi a rotelle. (*Applausi*). Noi vogliamo che i nostri insegnanti vengano rispettati per il loro lavoro e pagati quanto dovuto. In questo senso va l'aumento in busta paga voluto e stanziato da questo Governo per i nostri insegnanti. Questi sono fatti, non sono banchi a rotelle. (*Applausi*).

Vogliamo che la nostra scuola sia sempre più vicina al mondo dell'impresa, come giustamente sta facendo il nostro Ministro, per avere dei ragazzi che quando finiscono il proprio ciclo scolastico trovino immediatamente lavoro e non diventino degli aspiranti percettori del reddito di cittadinanza. (*Applausi*). La Lega richiama in questo senso tutte le forze politiche ad esercitare il massimo della responsabilità verso questa fondamentale battaglia di civiltà. È per questo che annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo della Lega. (*Applausi*).

[D'ELIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, voglio subito sgombrare il campo da un possibile equivoco (mi permetto di parlare anche a nome delle altre forze politiche): nessuna delle forze politiche qui presenti - lo si è visto dal dibattito di stamattina - è indifferente o sottovaluta gli episodi di violenza che si verificano all'interno delle scuole e che hanno toccato i docenti, il personale scolastico e gli studenti. Anzi, noi vogliamo dare peso e rilievo a questi episodi: sono preoccupanti, allarmanti e vanno contrastati. Essi sono la spia - lo diceva prima il senatore De Cristofaro - di una presenza sempre più diffusa della violenza nelle relazioni sociali e quindi anche la spia di una desertificazione della società.

Però, intervenendo a motivare il voto di astensione - lo dico subito - del Gruppo Partito Democratico su questo provvedimento, che reca queste disposizioni, la prima cosa che mi è venuta da dire leggendo il provvedimento è: ci risiamo, con voi ogni problema ha la sua pena. Ma il diritto penale non è la soluzione di tutti i mali. Quando la politica si rivolge sempre e solo a questo strumento, non solo definisce una società del controllo e della disciplina, ma abdica al suo ruolo di comprensione, di prevenzione, di trasformazione e di governo dei processi. Tanto più in un luogo così strategico e delicato come la scuola, che è il luogo dell'educazione, della relazione educativa, del dialogo e della cittadinanza.

Come 7a Commissione del Senato noi non avevamo aspettato questo disegno di legge per affrontare questi temi (lo ricordano bene i miei colleghi). Abbiamo avuto un ciclo di audizioni per un affare assegnato e abbiamo approvato uno schema di risoluzione articolato che indicava interventi su più fronti, per riconoscere centralità e autorevolezza alla figura dei docenti, ricomporre il patto educativo tra scuola e famiglie (perché di questo stiamo parlando), riconoscere e contrastare le situazioni di disagio sociale e culturale (perché la scuola non è un'isola, ma è dentro un contesto sociale e culturale) e i fenomeni di dispersione scolastica.

In particolare, avevamo ripreso le importanti affermazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione: aggressività e violenza, di qualunque natura e provenienza, non possono essere tollerate in alcun contesto del vivere civile e in particolare nella scuola, importante primario luogo di educazione sociale e civile, di costruzione di una visione della persona e della società, del suo essere ed essere nel mondo come soggetto attivo, responsabile e solidale. Obiettivi raggiungibili soltanto con azioni congiunte di tipo istruttivo-educativo in un luogo come la scuola, spazio pubblico dedicato alla formazione delle persone e dei cittadini, che garantisce l'incontro e il confronto fra generazioni, l'elaborazione dei saperi e la trasmissione del patrimonio culturale di un popolo. Una risoluzione che parlava di rafforzamento del tempo scuola, di superamento del precariato e di interventi plurali.

Spiace, pertanto, che, anche forti di un nostro percorso, arrivato questo testo approvato alla Camera non abbiamo potuto arricchirlo e modificarlo in alcun modo. Tutti i nostri emendamenti, neanche a dirlo, sono stati bocciati: emendamenti che andavano nella direzione di dare più forza a delle misure che pure in questo testo ci sono (come l'osservatorio, come l'informazione, come la giornata dedicata), ma dando più forza e strumenti alla comunità educante nel suo complesso.

In Commissione stiamo discutendo un disegno di legge a prima firma Malpezzi e su questo stiamo

facendo le audizioni. Potevamo perciò cogliere dei suggerimenti da quel percorso, perché un reato commesso all'interno della scuola ha un rilievo maggiore, richiede interventi preventivi più intensi e significativi, perché il disagio che gli atti di violenza segnalano richiede una strategia che chiama in causa la comunità nel suo complesso.

Quello che avviene nella scuola riguarda la società nel suo complesso. Prima delle norme penali, quindi, dovremmo leggere il carico di malessere e di sofferenza che viene registrato da diversi anni, aumentato dall'emergenza sanitaria del Covid-19, che ha segnato il mondo della scuola e le relazioni tra le persone. Ce lo dicono i ragazzi quando chiedono lo psicologo, una grande richiesta di questa generazione, e quando lamentano il malessere che vivono.

Questa complessità noi abbiamo cercato di inserire nell'Osservatorio e di inserire nella comunità educante, prevedendo il ricorso a figure di sostegno quali educatori, pedagogisti, psicologi. Di questa complessità, nulla è stato colto. Rimangono le riforme del codice penale, rimane un osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico, rimane una giornata dedicata, ma tutto a invarianza finanziaria.

Qui diventa evidente che l'unica cosa che resta del testo è l'intervento sul codice penale. Perché quale azione si può promuovere senza risorse adeguate? Anzi, semplicemente senza risorse? Dunque, ancora una volta, prevedete una norma penale, uno *spot*, forse a beneficio della stampa, che cerca di assicurare qualche docente, ma non si vede nessuna politica che provi davvero a evitare che i fenomeni di violenza si verifichino, a prevenirli realmente, a riconoscere ai docenti la loro professionalità e autorevolezza.

La trappola dell'abuso del diritto penale è proprio questa: trasformando tutti i docenti in vittime, paradossalmente se ne cancella il ruolo attivo di trasformazione delle relazioni nella scuola, di agenti di cambiamento, di educatori. Per questo è sbagliato intervenire solo su questo versante. Ma non servirebbe neanche l'unico che conoscete, dal decreto Caivano al decreto rave: punire e punire, ossessione che rischia di criminalizzare un'intera generazione. Ascolteremo attentamente giovedì il ministro Piantedosi, perché siamo ancora impressionati dalle immagini di Pisa e di Firenze. (*Applausi*). Qui, però, siamo dentro la scuola. Restano ferme le responsabilità penali e la necessità di sanzionare i colpevoli. Ma ciò non serve e non basta, se non si affrontano i nodi strutturali, se non si ricostruisce l'alleanza tra scuola e famiglia, se non si restituisce alla scuola la sua funzione di istituzione fondante della più ampia comunità democratica e non di un servizio a risposta per interessi soggettivi. Questa è la grande questione che ci hanno posto i sindacati nelle loro audizioni in Commissione: la scuola non è un servizio a risposta individuale.

Lo stesso terribile errore state compiendo sulla valutazione. Volete cancellare il giudizio descrittivo nella scuola primaria. Ripensateci, ascoltate il mondo della scuola. La strada, in questo ed in quel caso, è rafforzare la relazione educativa, il senso del fare scuola, che non è solo la funzione selettiva e sanzionatoria, ma è l'opportunità di promozione umana nella sua complessità, restituendo centralità alla scuola pubblica.

Dichiaro per questi motivi, per l'inadeguatezza di questo testo, il voto di astensione del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico «Antonio Gramsci» di Olbia, in provincia di Sassari, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 905 (ore 11,44)

BUCALO (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

BUCALO (Fdl). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare interviene in merito a fenomeni di violenza nei confronti del personale della scuola esercitata dagli studenti, ma anche dai loro familiari: docenti accoltellati da studenti, altri presi di mira con pallini di gomma mentre sono in cattedra, presidi schiaffeggiati, personale scolastico aggredito da familiari degli alunni. Nel 2023 ci sono stati in tutto 36 casi; con l'aggressione avvenuta a Parma salgono già a 28 i casi di violenza e aggressione ai danni di docenti e personale scolastico dall'inizio dell'anno.

È evidente a tutti che qualcosa si è rotto. La scuola ha perso la sua identità democratica e soprattutto è venuto meno il patto educativo tra la famiglia e gli insegnanti. Non si tratta di eccezioni: moltissimi colloqui con gli insegnanti finiscono spesso in discussioni accese in cui il genitore prende le parti del figlio o sminuisce la gravità degli atti gravissimi compiuti in ragazzate, fino a spingersi a comportamenti violenti contro chi da sempre ha lo scopo di aiutare progressivamente i discenti ad apprendere, a crescere, a diventare autonomi e responsabili delle proprie scelte di vita, di lavoro e di relazione. Non è possibile che un insegnante debba costantemente avere il timore di cosa può succedergli nello svolgere il proprio lavoro, di assegnare un giudizio negativo. Il percorso di formazione è fatto di prove da superare e quelle che apparentemente sembrano le più dure e negative sono quelle che, invece, continuano a farci crescere. Non possiamo lasciare la scuola a chi lavora e si sente costantemente in una condizione di isolamento, mortificati nella loro autorevolezza e nel rispetto per la propria persona.

Il provvedimento in esame interviene sostanzialmente su due piani: su quello della prevenzione, istituisce l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, con l'obiettivo primario di monitorare e studiare il fenomeno e di promuovere azioni di sensibilizzazione e di contrasto; sul piano della repressione del fenomeno, interviene con una misura di natura penale, introducendo all'articolo 61 del codice penale, tra le aggravanti comuni nei delitti commessi con violenza e con minaccia, l'aver agito in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, e all'articolo 336 del codice penale, rafforzando la natura di pubblico ufficiale del dirigente scolastico e del personale docente, introducendo un'aggravante che prevede, nel caso siano aggrediti, l'aumento della pena da un terzo a due terzi, se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore dell'alunno. Infine si istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico.

Signor Presidente, oggi più che mai bisogna superare l'idea assai diffusa che la scuola non costituisca più lo strumento decisivo di crescita e di promozione personale e sociale dei nostri giovani. (*Applausi*). Senza scuola, non solo non c'è istruzione, ma non c'è coscienza sociale. Bisogna superare il dualismo che vede contrapposti da una parte la scuola e chi la rappresenta e dall'altra i genitori, in un rapporto di conflittualità. Oggi siamo tutti chiamati a ricostruire un nuovo patto scuola-famiglia che rimetta al centro il destino dei nostri figli, perché la scuola non ha il solo compito di traghettare i nostri figli nel mondo della conoscenza, ma ha quello più importante di farli crescere. La scuola è il luogo per eccellenza in cui far maturare consapevolezza civica, intelligenza e rispetto delle istituzioni, condivisione dei principi e delle regole della convivenza democratica, motivazione alla partecipazione attiva alla vita della comunità, esperienze di solidarietà. È il luogo in cui i nostri figli diventano cittadini consapevoli, un ruolo che può concretizzarsi solo se alla base vi sono il confronto, la costruzione di rapporti di fiducia e lo sviluppo di una vera collaborazione tra scuola e famiglia. In caso contrario, c'è il rischio serio che le nuove generazioni saranno sempre più fragili e socialmente più divise.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,52)

(*Segue* BUCALO). Il Governo Meloni e il ministro Valditara, oltre a conoscere bene la scuola, fin dal primo giorno hanno investito su questa grande istituzione e non con provvedimenti che di fatto hanno solo sperperato i soldi dei cittadini come hanno fatto i precedenti Governi. (*Applausi*). Alcuni esempi? Abbiamo chiuso un contratto da anni atteso da tutto il mondo della scuola, con aumenti consistenti, abbiamo approvato delle linee guida che attuano la riforma inserita nel PNRR, che prevede un investimento di 600 milioni di euro per rafforzare l'educazione e la formazione degli studenti e di 450 milioni di euro per la formazione dei docenti.

Presidente, mi rivolgo alla sua persona e mi rivolgo al MoVimento 5 Stelle: tutti siamo concordi oggi nel dire no ad ogni forma di violenza (*Applausi*), ma è necessario, per il bene dei nostri figli, che la scuola venga custodita e difesa, quindi smettetela di strumentalizzare i nostri studenti e le loro famiglie con il solo scopo di nascondere i vostri fallimenti. (*Applausi*). È inaccettabile che si possa giocare con il futuro dei nostri figli.

PRESIDENTE. Senatrice, si rivolga a me.

BUCALO (*FdI*). Sì, signor Presidente, l'avevo già detto. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Per favore, lasciamo che la collega concluda.

BUCALO (*FdI*). In conclusione, signor Presidente, su questo disegno di legge dichiaro il voto convintamente favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

Saluto all'ambasciatore dello Stato d'Israele in Italia

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea l'ambasciatore dello Stato d'Israele in Italia Alón Bar, che sta assistendo ai nostri lavori e che tra poco prenderà parte ad un'iniziativa in Senato in occasione dei settantacinque anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Israele. (*Applausi*). Benvenuto in Aula ambasciatore.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 905 (ore 11,54)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(931) Deputato CARLONI ed altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (ore 11,55)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 931, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Bergesio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BERGESIO, *relatore*. Signor Presidente, oggi siamo qui per discutere ed approvare l'Atto Senato 931, un disegno di legge che vuole introdurre un sistema organico di norme che, a integrazione di quelle europee, dimostrino il concreto interesse dello Stato italiano in favore dell'imprenditoria giovanile agricola.

Nonostante il rinnovato interesse per l'agricoltura, che sappiamo in questo periodo essere un settore molto attenzionato a tutti i livelli, a partire dall'Europa, per arrivare a quello nazionale, ma anche regionale e locale, dato che abbiamo anche testimonianza dell'attenzione di molti consumatori verso i prodotti di qualità, tipici e locali e della crescente consapevolezza in materia ambientale, l'inserimento dei giovani nel settore agricolo continua a presentare ad oggi una serie di difficoltà che con questo provvedimento vorremmo cercare di superare.

Dalla lettura dell'ultimo rapporto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) sull'agroalimentare italiano, emerge che oltre agli effetti del clima pesano sull'agricoltura italiana alcune debolezze strutturali, quali la scarsa presenza di giovani capi azienda (che si attesta solo al 9 per cento, contro il 12 della media europea) e, di converso, l'alta percentuale di capi azienda *over* 65 (in Italia abbiamo il 43 per cento, mentre la media europea è appena del 33). L'indice di invecchiamento - il rapporto tra le aziende con capi azienda al di sopra dei sessantacinque anni e quelle guidate dagli *under* 41, in Italia è perciò molto alto (è prossimo all'otto a uno, mentre nell'Unione europea è di poco superiore a cinque a uno).

Dal punto di vista del nostro Gruppo, ma credo anche di questa maggioranza, occorrono pertanto misure concrete, che permettano ai giovani non solo l'insediamento, ma anche il mantenimento e la permanenza nell'agricoltura in modo sostenibile, al fine di garantire un'attenzione concreta ai giovani in un settore strategico del nostro Paese.

Il provvedimento rappresenta quindi una priorità per l'agricoltura italiana e le politiche volte a tal fine costituiscono una leva fondamentale per la ristrutturazione in termini di maggior competitività del settore primario. Le sue finalità consistono nella promozione e nel sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento, la permanenza e soprattutto un tema molto importante, ossia il ricambio generazionale. Abbiamo la definizione di cosa intendiamo per impresa giovanile agricola e di chi intendiamo per giovane imprenditore agricolo: il titolare dev'essere un imprenditore agricolo di età superiore ai

diciott'anni e inferiore ai quarantun anni compiuti.

Abbiamo poi un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani, che viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, destinato anche a cofinanziare i provvedimenti di natura regionale o delle Province autonome per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura. Queste risorse sono volte, in modo particolare, ad agevolare l'acquisto di terreni, di strutture necessarie per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola, di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, alla manutenzione dei terreni, al processo di coltivazione dei prodotti, attraverso quelle che sono ormai definite le tecniche di precisione, l'ampliamento dell'unità minima produttiva, secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, l'impiego di manodopera, l'acquisto di complessi aziendali già operativi.

Si ritiene anche importante inserire un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili, che introduce la possibilità per il giovane che intraprende questa attività di optare per un regime fiscale consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile, costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il suddetto beneficio è riconosciuto a condizione che le imprese giovanili non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività agricola e che abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. L'agevolazione non deve avere a oggetto fattispecie riferibili a trasferimenti aziendali e ad altri casi.

Vi sono poi le agevolazioni in materia di compravendita di fondi. Si interviene, in caso di compravendita con contratti aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore ai 200.000 euro, sul compenso per l'attività notarile, determinato nella misura prevista dalla tabella notarile vigente, ridotta della metà.

Ancora, vi è la possibilità di avere un credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione pari all'80 per cento, per un importo massimo di 2.500 euro.

Ci sono anche agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate, con una riduzione del 60 per cento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, in favore dei giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto e iscritti, naturalmente, alla gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze.

Poi abbiamo la prelazione. Voi sapete che in tema di agricoltura è determinante anche la prelazione quando si acquistano terreni confinanti. Si sostiene il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione tra più soggetti confinanti, prevedendo un favore nei riguardi del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo che ha compiuto diciotto anni e non ha ancora quarantuno anni, assegnandogli una priorità rispetto agli altri imprenditori agricoli.

Un altro aspetto importante è richiamato all'articolo 10, con la costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile in agricoltura. Si istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare un Osservatorio che sarà chiamato a svolgere compiti relativamente alla raccolta e all'elaborazione dei dati relativi alle strategie di intervento per l'incentivazione del lavoro giovanile in agricoltura, perché ad oggi non c'è una vera banca dati. In questa sede collaborano membri del Ministero, di Ismea, di Iccrea, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore agricolo e le associazioni dei giovani operanti nel settore agricolo e agroalimentare.

C'è ancora un punto molto importante che vorrei citare, ossia la vendita diretta dei prodotti agricoli, che prevede che nei mercati per la vendita su aree pubbliche i giovani agricoltori abbiano una quota di posteggi riservata fino al 50 per cento del numero complessivo riservato a questo settore.

In conclusione, signor Presidente, credo che questo provvedimento sia molto importante, perché si inserisce in un altro intervento, che è quello che abbiamo approvato in Commissione agricoltura la scorsa settimana. Voglio in proposito ringraziare in questa sede il presidente De Carlo e tutti i commissari. Con tale provvedimento si definisce la figura dell'agricoltore come colui che è il custode dell'ambiente e del territorio, una figura primaria che non dobbiamo individuare nei casi negativi, ma solo ed esclusivamente nella positività del lavoro che sta facendo per garantire la filiera di un cibo

sano, salubre, genuino destinato ai consumatori, non solo italiani. Ricordiamoci sempre, infatti, che quello che stiamo portando avanti è il primo passo di una filiera del *made in Italy* che è straordinariamente forte.

Anche quello che stanno portando avanti in questi mesi il Governo e tutte le associazioni sindacali di categoria, in risposta alle proteste degli agricoltori nei confronti dell'Unione europea, non è da sottovalutare, perché alcune misure importanti, come lo stop alla messa a riposo del 4 per cento dei terreni o come l'uscita degli allevamenti bovini dalle misure sulle emissioni industriali, hanno consentito al nostro Paese un rafforzamento di queste posizioni, soprattutto in difesa degli agricoltori e dei nostri allevatori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, Governo, il provvedimento che ci accingiamo a discutere e a votare oggi fa quasi sorridere, arrivando in Aula - nonostante un percorso anche abbastanza lungo, ma talvolta davvero il diavolo sembra metterci lo zampino - quando ancora non si sono sopiti gli echi delle proteste degli agricoltori sull'esonero Irpef. Tale misura era stata introdotta nel 2015 proprio dal Governo Renzi ed eliminata nel bilancio 2024 dal Governo Meloni.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,10)

(Segue MUSOLINO). Giustamente gli agricoltori hanno protestato, chiedendo aiuti concreti al settore agricolo, sono seguite precipitose riunioni di Governo e, alla fine, forse sarà ripristinato. Non sappiamo ancora se al 50 o al 100 per cento perché siamo in attesa di avere un provvedimento.

Quindi mentre i trattori stanno ancora marciando, non hanno ancora spento i motori, arriva in Aula questo provvedimento sul sostegno all'imprenditoria agricola nel settore giovanile, come per sottolineare quanto siete solleciti, bravi, pronti e tempestivi a porre attenzione a un tema assolutamente importante.

Ancora una volta, infatti, il Governo cerca di portare in Aula un provvedimento con il quale vorrebbe dare una risposta a un settore produttivo che è evidentemente in difficoltà o che comunque ha bisogno di provvedimenti specifici. Il problema ancora una volta, signora Presidente, è che il Governo, come al solito si esibisce in uno sforzo quasi muscolare con il quale vorrebbe cercare di convincere di fare un provvedimento con il quale effettivamente si danno strumenti e, invece, come direbbero a scuola, lo studente è intelligente, ma non si applica o meglio non si applica abbastanza, alle cose ci arriva, le sfiora, è quasi all'obiettivo, ma all'ultimo momento - non so perché - non riesce a concludere, non stringe su questi provvedimenti. Dico questo perché tante cose si possono fare per il settore agricolo giovanile, ma di tutte queste cose purtroppo nel testo al nostro esame non trovo nulla. Non trovo nulla di specifico, non troviamo nulla che sia effettivamente performante per il settore agricolo giovanile.

Mi baso sui dati, in questo caso sul settimo censimento sul settore agricolo diffuso a fine 2022, che ci dà l'ultima fotografia, in attesa che si insedi il nuovo Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), introdotto sempre da questo disegno di legge. Si tratta di un nuovo organismo nazionale che servirà a studiare il settore agricolo, grazie al quale avremo poi dati ancora più precisi e performanti. Sto facendo un po' di ironia, signora Presidente, perché francamente non mi pare che finora la costituzione di tutti questi organismi abbia portato a nulla. C'era già chi si occupava dell'agricoltura e infatti abbiamo un dato abbastanza preciso e specifico.

Questo dato ci dice intanto che il settore agricolo giovanile è in crisi. Noi abbiamo sicuramente la quota di agricoltori giovani più bassa d'Europa e, tra i giovani, le donne sono ancor meno degli imprenditori maschili. Le misure quindi vanno predisposte specificatamente per questa fascia d'età e per superare il *gap* di genere che, come sempre in Italia, aggrava ogni situazione lavorativa. *(Applausi)*. Di questo chiaramente nel testo non c'è nulla.

Il settimo censimento ci dice altresì che in Italia i giovani imprenditori hanno un problema di penetrazione sul mercato perché è un settore che è in mano a imprenditori grandi, a imprese soprattutto a conduzione familiare, che non sono orientate a fare entrare i giovani, a meno che non ci sia una vicenda di impresa familiare.

Come al solito, con questo nostro approccio per il quale la concorrenza non ci piace, il principio di economia e di concorrenza comunitario non ci piace, anzi lo osteggiamo, invece di favorire l'ingresso e quindi cercare di superare questa barriera all'accesso, addirittura rafforziamo il patto di famiglia, rafforziamo sempre questo passaggio familiare e generazionale, che in sé e per sé non ha nulla di male, è ovvio. È chiaro che le tradizioni a conduzione familiare si devono difendere e tutelare; ma è l'approccio che, come sempre, è sbagliato, perché irrigidisce il mercato e non favorisce l'ingresso.

Prova ne sia che appunto i giovani hanno difficoltà ad accedere.

Inoltre, c'è un'ulteriore particolarità. Non soltanto i giovani hanno difficoltà ad accedere al settore perché non provengono già da esso, e quindi è difficile riuscire a trovare i terreni e le risorse per avviare un'impresa agricola, ma l'ulteriore difficoltà che hanno è sul tipo di produzione che si fa. Mi spiego meglio. Sempre il settimo censimento dice che i giovani imprenditori agricoli si differenziano dagli altri per due motivi: in primo luogo perché hanno un approccio multidisciplinare al settore agricolo, cioè non si limitano a coltivare, ma spesso associano alla coltivazione un agriturismo o una fattoria didattica, cioè una serie di attività collaterali, che però sviluppano effettivamente anche la sensibilità agricola. Mi sarebbe piaciuto trovare in questo testo di legge qualcosa di specifico anche su questo tema; ma non c'è.

La seconda cosa che ci dice sempre il censimento è che i giovani agricoltori chiaramente favoriscono le coltivazioni biologiche. È ovvio, c'è una maggiore sensibilità e quindi una maggiore volontà di portare avanti dei sistemi di coltivazione più evoluti. Anche in questo caso, in questo disegno di legge mi sarebbe piaciuto che ci fosse una misura specifica, conformemente a quelle che sono le linee di indirizzo della PAC sulla coltivazione biologica e sull'utilizzo di strumenti diversi di coltivazione. *(Applausi)*. Ma chiaramente tutto ciò in questo testo non c'è.

Cosa c'è in questo testo, allora? Premesso che sono più le cose che mancano di quelle che ci sono, c'è sempre il solito approccio, quello dello studente che si applica, ma non raggiunge la sufficienza, perché gli manca sempre qualcosa. Gli manca effettivamente una visione di strumenti efficaci e performanti, che davvero consentano di sviluppare e incentivare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Non bastano questi strumenti, perché il fondo perduto da 15 milioni di euro in sé e per sé in questo modo non basta. E non basta perché i sistemi di defiscalizzazione sono troppo ridotti rispetto alle esigenze.

In Commissione, anche alla Camera, ci si era battuti e sembrava di aver raggiunto una condivisione di intenti con il Governo per un esonero contributivo che fosse, almeno per i primi tre anni, al 100 per cento. In tal modo si sarebbe dato veramente uno strumento per incentivare e per sviluppare questo settore. Invece dall'esonero contributivo siamo passati a una defiscalizzazione, con l'applicazione di un'aliquota al 12,5 per cento, solo per i primi tre anni, anzi per il primo anno di esercizio e per i successivi tre; quindi in totale quattro anni. Ma non a tutti: soltanto a condizione che nei precedenti tre anni dall'entrata in vigore di questa legge non si sia fatta attività imprenditoriale nel settore agricolo.

Questo è paradossale, perché se io già stessì coltivando, se avessi già una piccola impresa agricola, e quindi fossi un piccolo imprenditore, un imprenditore individuale che non ha superato la soglia dei quarantuno anni di età, mi si dice che per questo non avrò diritto ad accedere a questo regime fiscale agevolato. E perché? Lo posso avere soltanto se da oggi in poi decido di dedicarmi all'agricoltura, mentre quello che ho fatto prima è come se non valesse nulla. E allora, diciamocelo, questo non è un modo per incentivare l'agricoltura; questo è un modo per dire che, da questo momento in poi, distribuiamo piccole mance per l'agricoltura, ma non vi diamo gli strumenti effettivi per farla.

(Applausi).

Non ve li diamo anche perché il credito d'imposta, quella bella misura del credito d'imposta, che si poteva dare anche per l'acquisto di macchinari e si poteva dare proprio per permettere a questi giovani imprenditori di entrare nel settore e di superare le rigidità e le barriere all'accesso, in verità non è stato introdotto in questo testo. Sempre il settimo censimento ci dice che c'è una quota di laureati nelle materie agricole che va aumentando, proprio perché c'è una maggiore sensibilità e c'è la volontà di dedicarsi a questo settore. Come diventano imprenditori questi giovani, se non provengono da una famiglia che ha già un'azienda agricola, se non hanno risorse proprie, se vogliono dare una dimensione strutturata a quella che può essere una passione? Tanti iniziano a fare tale mestiere per passione. Con quale misura questo Governo pensa di promuovere il settore agricolo giovanile?

Queste sono le domande che ci facciamo e per le quali, a nome di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, dichiariamo di astenerci sul provvedimento. *(Applausi)*.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Presidente, la discussione di questo provvedimento si inserisce in un periodo quanto mai preoccupante e drammatico per il settore agricolo, oggi al centro del dibattito politico per la protesta dei trattori che da settimane sta catalizzando l'attenzione del Paese. Alle sacrosante richieste degli agricoltori, notoriamente i soggetti più deboli nella filiera agroalimentare, che ogni giorno devono confrontarsi con gli effetti devastanti della crisi climatica e con un mercato sempre più competitivo e globalizzato, il Governo Meloni risponde, anche con questo provvedimento, in modo superficiale e deludente, introducendo strumenti fragili e inconsistenti, che in alcun modo rilanciano e sostengono il settore produttivo agricolo.

Gli scontri verificatisi tra gli agricoltori e l'Esecutivo ci forniscono l'esatta sintesi del fare politico di questa destra che, lungi dall'affrontare nel concreto i veri problemi dell'Italia, continua a sfornare decreti e disegni di legge superficiali e di basso peso specifico, sottraendosi alle grandi sfide ambientali, economiche e occupazionali, che vanno colte ora e non in un futuro indefinito.

Il Governo Meloni non ammette che le enormi difficoltà che il comparto agricolo sta affrontando derivano dalla scellerata approvazione della PAC, votata in sede europea da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia e non da noi. Tale PAC oggi avvantaggia le multinazionali, cui è destinato circa l'80 per cento del bilancio europeo, lasciando indietro i piccoli agricoltori.

Il Governo Meloni, invece, se la prende irresponsabilmente con il *Green Deal*. Non sapendo che pesci prendere, mortifica e svilisce le misure necessarie a raggiungere l'obiettivo di transizione energetica ed ecologica, processo volto anche ad assicurare un futuro alla produzione agroalimentare italiana e a rendere, di riflesso, economicamente più solide anche le aziende agricole in difficoltà.

La stessa identica paralizzante *ratio* sorregge anche questo provvedimento, nel quale, a fronte degli insufficienti incentivi previsti per i giovani imprenditori agricoli, non sono minimamente contemplati né la dimensione ambientale né un paradigma di agricoltura innovativo e ambientalmente sostenibile. Manca una visione agroecologica che possa aiutare gli agricoltori nei vari processi di conversione ormai già in atto e traghettarli verso un'agricoltura di precisione e digitalizzata.

Pensiamo solo, ad esempio, ai sistemi di irrigazione più intelligenti e precisi, con i quali gli agricoltori possono migliorare ed efficientare l'utilizzo dell'acqua, risorsa preziosa specialmente durante i periodi di siccità che si abbattano sempre più frequentemente sulla nostra penisola. Stando ai dati di Coldiretti, i fenomeni siccitosi hanno causato, nel solo 2022, sei miliardi di danni alle imprese agricole e un calo del 10 per cento della produzione agroalimentare nazionale. E, se non è siccità, sono alluvioni o allagamenti.

Il provvedimento in esame istituisce, inoltre, un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, dalla cifra ridicola di 15 milioni di euro per il 2024, senza comunque subordinare l'erogazione di questi incentivi alla sussistenza dei criteri europei e nazionali di sostenibilità ambientali previsti per le imprese. Non si premiano, quindi, le *startup* più attente all'ambiente.

Così, uno strumento che potrebbe costituire un importante fattore di traino, sia per l'attuazione di un ricambio generazionale nel settore agricolo sia per l'adozione di strumenti in grado di ridurre le emissioni climalteranti e razionalizzare l'utilizzo delle risorse naturali, si limita ad essere il solito presunto contentino, che però non soddisfa più nessuno.

Ignorando anche la strategia Farm to Fork in tema di riconversione di sistemi agricoli e mancando di sfruttare l'opportunità di cambiamento offerta dalle nuove tecnologie, questa politica si conferma inefficiente e per niente lungimirante, deludendo le aspettative del comparto agricolo già in crisi per le politiche aziendali dettate dalla grande filiera di distribuzione. Così, tra le tipologie di interventi finanziabili in questo provvedimento ci sono l'acquisto di terreni, l'acquisto di complessi aziendali già operativi, l'acquisto di beni destinati alla coltivazione e alla manutenzione naturale dei terreni: tutte operazioni legate ad un concetto di agricoltura convenzionale oggi non più sostenibile.

Utili sarebbero stati, invece, incentivi volti a diminuire l'impiego dei pesticidi, come pure noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo proposto, anche in vista del raggiungimento dell'obiettivo, fissato dalla strategia europea sulla biodiversità, di ridurre del 50 per cento l'uso dei pesticidi entro il 2031. Si tratta di traguardo ambizioso, ma quanto mai necessario, specie per il nostro Paese che, stando ai dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ripresi anche dal

report «Pesticidi: una pandemia silenziosa» pubblicato dal WWF nel 2022, si colloca al sesto posto nella *top ten* mondiale per l'utilizzo di pesticidi e di altri composti chimici in agricoltura, per un totale di 114.000 tonnellate l'anno e di circa 400 sostanze diverse. Ciò vuol dire che un terzo dei cibi che ogni giorno arriva sulle nostre tavole è contaminato, quindi potenzialmente dannoso per la nostra salute. Alla faccia della genuinità dei cibi *made in Italy* che vi preoccupate di difendere anche attraverso ben note campagne di strumentalizzazione contro i prodotti del futuro, come la carne coltivata.

È evidente che non vi rendete conto che la tutela dei nostri eccellenti prodotti tipici, che ci fanno conoscere e apprezzare in tutto il mondo, passa necessariamente anche attraverso la tutela della biodiversità, la salvaguardia dell'ambiente e dei nostri fragili ecosistemi. (*Applausi*). Mi spaventano molto la faciloneria e la superficialità con la quale vi approcciate ad un tema così serio come quello ambientale; argomento che interessa da vicino il futuro di tutti i settori produttivi italiani, anche quello agroalimentare, e tanto più il futuro dei giovani agricoltori che pensate di tutelare con quei ridicoli 15 milioni di euro.

Lo stesso discorso vale per le altre nostre proposte emendative che non avete neanche valutato, come l'opportunità di elargire fondi ai giovani imprenditori che intendono intraprendere nuove tecniche di allevamento, anche attraverso una riduzione del numero di capi allevati. Vi ricordo che i liquami che provengono dal settore zootecnico intensivo costituiscono una delle principali cause di inquinamento dei suoli e delle falde acquifere. Inoltre, l'enorme contributo di ammoniaca che da questi deriva si trasforma in atmosfera in polveri sottili molto pericolose anche per la salute umana. Lo dico tanto per ricordarlo al ministro Lollobrigida, fortemente convinto della bontà di questi metodi di produzione convenzionali, ormai non solo dichiaratamente insostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, ma anche insufficienti a soddisfare la richiesta dei consumatori.

Ribadiamo che bisogna puntare sulla promozione di strumenti che consentano una riconversione dei metodi di produzione agricola in chiave sostenibile, tutelando il patrimonio idrico, preservando la biodiversità, incentivando la produzione di agricolture biologiche e sostenendo concretamente i piccoli agricoltori nella produzione, vendita e distribuzione dei propri prodotti lungo la filiera agroalimentare. In conclusione, per questo e per i motivi sopra elencati, il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra dichiara il voto contrario sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Luigi Settembrini», di Nova Siri, in provincia di Matera, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 931 (ore 12,29)

PAROLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, ho sentito molte parole e molti ragionamenti da parte delle opposizioni a conforto di voti contrari e di astensione, tra l'altro anche in contraddizione tra loro, che quindi non troverebbero mai una vera sintesi e una direzione. Quello che dobbiamo capire è se dobbiamo e vogliamo davvero aiutare l'agricoltura e i giovani che vogliono cimentarsi con questa attività o meno, tra l'altro nel momento in cui gli agricoltori scendono in piazza in Italia, a Bruxelles, in altri Paesi europei. Con questa proposta - a nostro parere - si va nella direzione giusta. Quello che affrontiamo è un testo che anche Forza Italia ha voluto e che i nostri colleghi deputati hanno sottoscritto - lo ripeto - con convinzione, perché qualcosa dobbiamo fare: con i ma, con i se, con il benaltrismo, non si va da nessuna parte, si guarda altrove senza arrivare a nessun vero obiettivo.

Favorire la permanenza, ovvero l'insediamento dei giovani nelle campagne ha sia lo scopo di rilanciare il settore agricolo, sia quello di mantenere quel forte presidio del territorio che rappresenta la migliore risposta alla salvaguardia dell'ambiente, non solo nei territori montani. E va evidenziato che questo è un disegno di legge ordinamentale al quale certo devono seguire quelle risorse che - come sappiamo - sono in larga parte decise dalla politica agricola comune. Ma sappiamo anche che l'agricoltura vive in larga parte grazie agli aiuti comunitari, che ovviamente sono poi alimentati dai Paesi membri, quindi dalle nostre risorse nazionali inviate a Bruxelles. Proprio in queste ore a Bruxelles viene giustamente

ripensata la Politica agricola comune, con un ripensamento che vede protagonista anche il nostro Paese, nell'evidenziare quali temi e quali problemi vanno affrontati e risolti.

C'è un problema evidente di rappresentanza del mondo agricolo, posto che la protesta ha portato anche con sé nuovi raggruppamenti spontanei di agricoltori, che hanno creato nuove sigle e che probabilmente erano stati dimenticati. La politica, quindi, deve trovare delle risposte concrete che devono passare attraverso una Politica agricola comune più semplice, meno legata a regole burocratiche che escludono dalle provvidenze e dagli incentivi anche alcune categorie di aziende.

Va poi detto con chiarezza che l'agricoltore non può essere un ragioniere o un tecnico e, quindi, anche i meccanismi con cui si supportano le attività agricole vanno semplificati. È questione non solo di risorse da mettere, ma anche di meccanismi che devono semplificare la vita di chi vuole impegnarsi in un'attività fondamentale per il nostro Paese e la nostra Europa.

Sappiamo benissimo che poche sono le attività dell'agricoltura e della zootecnia che possono dare reddito indipendentemente dai sussidi e dagli aiuti, che stanno da sole sul mercato. Sappiamo che la concorrenza che viene ai nostri agricoltori dai prodotti esteri è spietata, spesso anche sleale. E di fronte a queste sfide di Paesi senza regole non possiamo e non dobbiamo ridurre la capacità produttiva dell'agricoltura europea e italiana. Peraltro, in alcuni casi ci sono dei vincoli assurdi che all'estero non hanno e non hanno alcuna intenzione di mettere, che costringono i nostri agricoltori a rispettare determinati paletti ambientali e non, che sono dei vincoli restrittivi alle loro attività e, quindi, si ripercuotono poi anche sui risultati che noi chiediamo, ma che non possiamo avere.

Le risorse sono tante, considerato che la PAC gestisce 390 miliardi, cioè circa un terzo del bilancio dell'Unione europea 2021-2027, ma bisogna bilanciarle meglio e farle arrivare a tutti, e non solo ad alcuni settori. Bisogna ridurre oneri fiscali inutili, burocrazia inutile e controlli a carico degli agricoltori che sottraggono risorse al settore. C'è poi il tema del libero scambio che avviene con Paesi extra UE che producono prodotti - come dicevo prima - senza i vincoli che abbiamo in Italia. Sono temi grandi che riguardano un settore fondamentale per l'economia italiana, la coesione sociale e il presidio del territorio che vanno affrontati e risolti, questo sì, in sede europea.

Nel suo piccolo, il disegno di legge che andiamo ad approvare introduce disposizioni a sostegno dell'agricoltura giovanile che vanno oltre quelle dell'autoimprenditorialità; norme che, al contrario di alcune previsioni illogiche europee, possono aiutare a recuperare terre abbandonate e incolte e a valorizzare i beni non utilizzati.

Benvenute quindi - lo diciamo con convinzione - le misure che intendono sostenere la competitività delle imprese agricole giovanili e femminili, che andranno inquadrate e finanziate nella nuova politica agricola comune (PAC), che deve implementare ulteriormente il sostegno al ricambio generazionale.

I dati ci dicono che le imprese condotte da giovani agricoltori, che sono meno di un decimo del totale, hanno una maggiore redditività e questo va tenuto in considerazione, perché significa che ci sono un impegno, uno studio e un'applicazione anche tecnologica ulteriori rispetto alle attività agricole tradizionali. Ricerca, innovazione e multifunzionalità premiano il lavoro dei giovani agricoltori e sono poi ricompensate dalla loro maggior propensione a investire e innovare anche in attività collaterali all'agricoltura.

Insomma, il disegno di legge è incentrato su norme innovative e accompagnato da incentivi fiscali e risorse finanziarie. La stessa strada va seguita a livello europeo, e lo diciamo con convinzione, perché devono essere integrati gli incentivi qui presenti. Noi che siamo difensori dell'italianità - tutti dovremmo esserlo e credo che su questo non dovrebbero esserci dubbi - ci teniamo poi anche ad evidenziare che all'interno della nuova PAC devono essere valorizzati i prodotti italiani, che sono unici e non replicabili su altri territori, e che tra l'altro vengono penalizzati anche dal cosiddetto *italian sounding*.

Per queste ragioni, con convinzione, sapendo che non si risolvono i problemi certamente solo con questo provvedimento, che però può essere una forte sollecitazione all'impegno giovanile in un settore fondamentale come l'agricoltura, dichiaro il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,35)

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, signor Sottosegretario, gentili colleghe e colleghi, sappiamo che nel nostro Paese su 740.000 imprese agricole solo più di 100.000 sono gestite dagli *under 40*. È evidente che urge un'attenzione nuova e più corposa per incentivare e agevolare i giovani a intraprendere quello che oggi come non mai appare come un lavoro ad altissimo rischio: troppe le perdite che, in congiuntura, possono azzerare il reddito degli agricoltori e per questo, considerando la basilare importanza del settore, è di fondamentale importanza mettere in campo il massimo sforzo per ridurre al minimo perdite che sarebbero insostenibili per qualunque impresa.

Fatte queste premesse, arriviamo al disegno di legge sul giovane imprenditore agricolo che stiamo trattando, che si intende volto alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e addirittura al rilancio dell'intero sistema produttivo agricolo, mediante interventi che favorirebbero l'insediamento dei giovani nel settore.

Si parla di risorse destinate all'acquisto di terreni e beni strumentali, che giustamente servirebbero, sì, ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni, anche guardando a tecniche di precisione. Benissimo: tutto farebbe pensare dunque che il Governo abbia pensato a grandi investimenti e, quindi, allo stanziamento di cospicue risorse; invece, troviamo solo 15 milioni di euro per tutta Italia e per i tanti giovani che si vogliono addentrare nel settore agricolo, per quel famoso, tanto reclamato ricambio generazionale. C'è chi dice che è sempre qualcosa e che 15 milioni sono comunque uno stanziamento cospicuo: mi viene allora da collegarmi all'intervento che ha fatto poco fa la collega Floridia riguardo al provvedimento sulla sicurezza del personale scolastico, in cui giustamente, a detta di questa maggioranza, 7 euro a scuola sono qualcosa che può risolvere la problematica.

Con i suddetti 15 milioni per l'agricoltura dev'essere coperto anche l'altro aiutino inserito nel disegno per i giovani imprenditori agricoli che riguarda chi acquista e permuta terreni agricoli e loro pertinenze: per loro l'imposta di registro, quella ipotecaria e catastale, potrà essere versata nella misura del 60 per cento di quelle previste a legislazione vigente. Questo è un aiutino che si propone con il disegno di legge.

Andando avanti, all'articolo 10 ci troviamo a leggere un corposo testo. È qui che si legge della costituzione dell'osservatorio nazionale; un parolone, un elenco di bellissime proposte, con tante competenze affidate a questo osservatorio, ma sono veri e propri sogni in libertà; rappresentanti del MASAF, il Ministero dell'agricoltura, rappresentanti del Ministero del lavoro, dell'Ismea, dell'Iccrea e associazioni varie, tutti appassionatamente al lavoro per raccolta dati, consulenze, pianificazioni, promozione di politiche attive, politiche di sviluppo rurale, stimoli vari, sostegni e supporti alle più svariate situazioni, dalla formazione, alle fiere, alla creazione di siti Internet; poi giustamente è previsto anche il monitoraggio sull'attuazione di tutte queste misure e la verifica dell'efficacia, per poi proporre modifiche ed integrazioni. C'è tutto, che dire? Un vero e proprio sogno. Ma ci si sveglia subito - e in modo brusco - quando al comma 2 del medesimo articolo è scritto che non ci sarà alcuna copertura, neppure un rimborso spese. (*Applausi*). Si legge la ormai nota dicitura «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Un applauso davvero per queste soluzioni a costo zero. Penso che solo dormendo si riesca a pensare a ciò.

Ci rendiamo conto, quindi, che è una grandiosa presa in giro? Colleghi, davvero credete che questo disegno di legge possa portare un aiuto, che si possa ritenere tale, per i giovani imprenditori agricoli?

Vogliamo poi considerare anche le giovani imprenditrici, le donne? Non pervenute. Manca totalmente, nelle politiche di questo Governo, il sostegno alle donne. Nella fase emendativa abbiamo provato a pensarci noi, come MoVimento 5 Stelle, chiedendo che fossero attuate misure per la conciliazione dei molteplici, paralleli e gravosi impegni in ambito familiare assolti dalle donne, agevolandole nel percorso genitoriale. Si parla tanto anche di questo, ma poi nei fatti gli aiuti non ci sono.

Sempre per questo fondamentale aspetto abbiamo proposto un incremento del fondo per l'imprenditoria femminile in agricoltura e abbiamo preteso una considerazione speciale per la tutela della genitorialità, quando si parla di servizi di sostituzione nell'azienda agricola. Sapete cosa è successo? Nulla, perché l'argomento non interessa alla maggioranza, troppo presa a dover chiudere il

testo, sempre di corsa; un testo che però rimarrà in un cassetto, senza produrre effetti di rilievo. È un altro inutile tassello, che andrà ad aggiungersi al castello di carta di promesse vuote, purtroppo, di questo Governo. (*Applausi*).

Come dicevo, noi abbiamo provato a tracciare, con i nostri emendamenti, l'idea di imprenditoria giovanile agricola e lo abbiamo fatto recependo le richieste che il comparto avanza da anni. Le viviamo anche giornalmente, nei vari presidi, dove vado ad ascoltarli direttamente. Forse, invece, questo Governo è troppo lontano dalla strada, dove si riuniscono gli agricoltori per far valere la propria voce.

Parlo prima di tutto della stabilizzazione degli sgravi contributivi e del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali. E ancora, in un momento in cui le imprese sono sferzate da rincari *record*, che portano alle stelle i costi di produzione, noi abbiamo richiesto una moratoria al credito, con una sospensione per dodici mesi del pagamento di rate e canoni, per dare una boccata di ossigeno a tutte le aziende che davvero rischiano di indebitarsi a dismisura, in attesa di poter avere un raccolto utile.

Abbiamo messo in campo proposte per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico delle imprese giovanili nell'agricoltura, ma anche per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari e per le aree interne e marginali.

Non abbiamo poi dimenticato un altro aspetto fondamentale, quello del recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico, attraverso l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali: una vera ricchezza che abbiamo nella nostra varietà italiana. È una questione, quest'ultima, su cui l'Esecutivo continua ad indugiare, perché tirato per la giacca dalle prerogative di una Lega che guarda sempre troppo al Nord, senza tener conto del fatto che c'è un Sud che crea utili e deve essere supportato in questo processo. (*Applausi*).

Riequilibrare le forze e distribuire equamente i soldi: queste devono essere le parole d'ordine. Ma dietro la barriera delle cosiddette scelte politiche, la Meloni continua a distribuire le risorse in maniera iniqua, introducendo sistemi regressivi in cui i più ricchi pagano meno. Servirebbe invece combattere con reale impegno l'evasione fiscale per coprire le misure vere che l'Italia sta aspettando. Quando ci viene detto che non ci sono le risorse per investire in ospedali, in personale medico, negli insegnanti, in scuole sicure e anche per prorogare l'Irpef agricola al 100 per cento, il Governo sta mentendo; i soldi ci sono, basterebbe che tutti versassero le imposte e si andasse a pescare tra gli extraprofitti. Lo diciamo da sempre, come MoVimento 5 Stelle: gli extraprofitti vanno attaccati.

Questo disegno di legge è solo un flebile atto di indirizzo generale, una sorta di politica di indirizzo, ma il vento sta cambiando e le prime avvisaglie della rivolta degli onesti ce le ha date la vittoria in Sardegna della nostra Alessandra Todde. (*Applausi*). Quindi, parlare in un disegno di legge di politica di indirizzo non porta a terra nulla, nulla di concreto e tutto resta campato in aria. Sogni in libertà, come ho detto all'inizio; concedersi la libertà di sognare a occhi aperti è una cosa meravigliosa e può rendere sereno chi però non vive sulla sua pelle i reali problemi. Per loro serve concretezza.

Il voto del MoVimento 5 Stelle sarà di astensione solo in riferimento alle tante belle parole spese in questo provvedimento. Più che un disegno di legge, ha l'aspetto di un ordine del giorno con degli impegni al Governo. Ed è proprio per quegli impegni che non diamo il voto contrario, ma è a quegli impegni che è doveroso riportare questa maggioranza. (*Applausi*).

[BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario La Pietra presente anche oggi in Aula. Onorevoli senatori, difendere l'agricoltura italiana, che è la migliore agricoltura al mondo, difendere il *made in Italy* e difendere i prodotti della nostra terra è la nostra missione e deve essere la missione di tutti i partiti e di tutta la politica italiana. Un Paese senza agricoltura è un Paese che non ha futuro (*Applausi*), come giustamente ci ricordano gli agricoltori che in questi giorni scendono in piazza contro le folli politiche dell'Europa.

Ancora una volta, tocca allora a noi della Lega raccogliere le istanze degli agricoltori italiani e promuovere questo disegno di legge che ha l'obiettivo di aiutare concretamente i giovani agricoltori,

fornendo loro gli strumenti necessari per iniziare un'attività nel settore agricolo. Questo provvedimento è un messaggio di speranza rivolto ai nostri giovani, perché pone l'attenzione sul grande tema del ricambio generazionale, che rappresenta una sfida fondamentale per il futuro dell'agricoltura italiana; un ricambio generazionale che nel nostro Paese è particolarmente difficile, ma assolutamente necessario, considerato che soltanto il 9 per cento delle aziende agricole è guidato da giovani.

Se l'Italia vuole continuare ad avere la migliore agricoltura al mondo, deve necessariamente investire sui giovani. Se l'Italia vuole continuare ad essere la numero uno al mondo nel settore dell'agroalimentare, deve favorire il ricambio generazionale e aiutare i nostri giovani a scendere in campo. (*Applausi*). Dobbiamo dire a voce alta che fare il contadino nel 2024 significa innovazione, specializzazione, formazione di alta qualità, non soltanto agricola, ma anche commerciale e finanziaria. Fare l'agricoltore al giorno d'oggi significa conoscere e utilizzare tecnologie di ultima generazione, ricerca scientifica e nanotecnologie. Il tutto, ovviamente, è coniugato con i saperi e le tradizioni che abbiamo ereditato dai nostri padri e che fanno del *made in Italy* un patrimonio unico al mondo. Solo se sapremo unire tradizione e innovazione, passato e futuro, saremo in grado di difendere veramente il *made in Italy* e rendere più competitive le nostre aziende.

Tutti noi abbiamo il dovere di credere nella gioventù agricola e lo dobbiamo fare con leggi come questa, che introducono misure necessarie e di buon senso, come il taglio della burocrazia, la facilità di accesso al credito e una serie di esenzioni e agevolazioni fiscali per l'acquisto dei terreni e dei primi insediamenti.

Se vogliamo dare un futuro all'agricoltura italiana, la prima, vera questione da affrontare è la sostenibilità economica delle nostre aziende agricole. Dobbiamo ribaltare il falso paradigma portato avanti dai burocrati europei e dalla sinistra italiana, perché la redditività delle imprese viene prima di tutto. (*Applausi*). La sostenibilità ambientale non si realizzerà mai se prima non vengono tutelate e garantite la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale delle nostre imprese, dei nostri lavoratori e delle nostre famiglie.

Da settimane stiamo assistendo alle giuste proteste degli agricoltori che si stanno ribellando contro le politiche scellerate dell'Europa che rischiano di distruggere il sistema agroalimentare italiano. In questi anni a Roma, e soprattutto a Bruxelles, la Lega è sempre stata in prima fila, spesso da sola, nella battaglia per fermare (*Applausi*) regolamenti e direttive europee che avrebbero fatto chiudere migliaia di aziende agricole italiane.

Grazie alla Lega, in questi mesi di Governo di centrodestra, abbiamo portato a casa risultati importanti per l'agricoltura italiana. Pensiamo a questa legge sulla gioventù agricola, alla legge sull'agricoltore custode dell'ambiente, all'esenzione Irpef per i redditi agricoli dominicali che è stata reintrodotta grazie alla battaglia della Lega. (*Applausi*).

Noi saremo sempre a fianco degli agricoltori. Noi saremo sempre dalla parte di chi lavora e di chi produce, dalla parte di chi lotta ogni giorno per difendere il *made in Italy* e l'agricoltura italiana.

Per questi motivi, signor Presidente, annuncio con orgoglio il volto favorevole del Gruppo Lega Salvini-Premier. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signor Presidente, il provvedimento in esame è valutato cardine dall'Agenda europea, è un punto di forza di quello che è il piano strategico della PAC. È un provvedimento che si pone lo scopo di generare un ricambio generazionale in un settore estremamente difficile e in difficoltà come l'agricoltura. È un provvedimento sul primo insediamento, quello che solitamente viene definito, ed è strategico anche per i motivi rilevati dagli illustri colleghi e colleghe negli interventi precedenti. Noi abbiamo un sistema delle imprese agricole che vede solo un 10 per cento di imprese in mano a giovani agricoltori. È un dato che è diminuito di molti punti percentuali negli ultimi dieci anni e, così proseguendo le politiche, è destinato ulteriormente ad impoverirsi.

Impoverire il ricambio generazionale vuol dire vanificare tutto quello che noi diciamo del *made in Italy*, delle nostre produzioni; rendere più difficile la custodia dei nostri territori, molto spesso aree interne. Ricordo che il 70 per cento del nostro Paese sono aree interne che, senza un'attività agricola di

presidio, di tutela e di salvaguardia, rischiano di produrre effetti negativi, come dico sempre, a valle. Quando infatti si verifica un grave evento calamitoso, parte dalla montagna e dalle colline e si riversa nelle aree più antropizzate che si trovano a valle.

Noi abbiamo dato il sostegno ad un provvedimento che è quello dell'agricoltore custode, perché noi riteniamo che non esiste agricoltore senza ambiente, non esiste ambiente senza agricoltore e non esistono né ambiente né agricoltura senza una buona gestione faunistico venatoria sui territori. *(Applausi)*.

Questa contrapposizione che noi cerchiamo tutti i giorni di vedere insinuata è sbagliata. È l'agricoltore il primo che subisce gli effetti del cambiamento climatico, perché le sue attività sono in campo aperto, non sono sotto il tetto di un capannone. E, ogni qual volta interviene un fenomeno, è lui che ne subisce gli effetti in via principale.

Le imprese agricole giovanili sono 60.000 al Sud, 16.000 al Centro e 30.000 al Nord. La maggioranza dei terreni è al Sud. Noi, pur condividendo il principio che l'Europa ci dice in merito al ricambio generazionale come punto cardine del piano strategico della PAC, non possiamo dare un voto favorevole a questo provvedimento, per il metodo che è stato utilizzato. È un metodo sbagliato, perché questo provvedimento non ha un colore politico, ma risponde a un'esigenza economico-sociale di salvaguardia dell'agricoltura. Su questo si rendeva necessario che quel percorso iniziato in Commissione parlamentare alla Camera, che aveva visto molta condivisione, non fosse stralciato all'ultimo momento. Il nostro no a questo provvedimento nasce prevalentemente dal metodo e dai suoi contenuti economici. *(Applausi)*.

Qualcuno ha detto che non ci si può astenere su un provvedimento o votare contro un provvedimento che favorisce il ricambio generazionale. Ma noi non ce la sentiamo di prendere in giro gli agricoltori, dicendo loro che con 15 milioni di euro su tutto il territorio nazionale risolviamo i problemi dell'agricoltura giovanile. *(Applausi)*. Non ci possiamo permettere, in un momento in cui le aziende agricole stanno soffrendo, di dire loro che noi oggi votiamo un titolo, ma non i suoi contenuti. Abbiamo bisogno di dare risposte concrete e non possiamo essere visti come quelli che parlano e parlano, ma che poi non producono fatti sufficienti per dare un segnale all'agricoltura necessario alla sua sopravvivenza. *(Applausi)*. E mi riferisco alla sopravvivenza non solo dell'agricoltura - lo voglio ribadire - ma anche delle aree interne, perché, se gli agricoltori spopoleranno quelle aree, ci troveremo in difficoltà ancor più gravi di quelle che siamo chiamati a fronteggiare giornalmente.

Mi spiace dirlo, ma un provvedimento come quello relativo all'Irpef, benché si tratti di un provvedimento minimale rispetto ai problemi dell'agricoltura, non è stato introdotto grazie a una forza politica, ma perché c'è stata una protesta, una sollevazione. Quell'emendamento era stato proposto in legge di bilancio e non se ne è voluto discutere, per un approccio che talvolta appare estremamente arrogante - scusate il termine - nell'affrontare le questioni, in assenza di confronto. Cosa che devo dire, per onestà intellettuale, è diversa rispetto a quello che avviene nella nostra Commissione, in cui, partendo da posizioni diverse, si dialoga, si discute e si fa ogni sforzo per cercare di andare incontro ad esigenze di buon senso. Non si può rivendicare come una vittoria l'aver impedito che un provvedimento potesse essere discusso in Aula e votato in sede di esame del disegno di legge di bilancio.

Del pari in legge di bilancio non si è rinnovata un'altra misura, l'esonero contributivo e la decontribuzione INPS per i giovani agricoltori, che vale 2.000-3.000 euro ad azienda. Poca cosa? Forse poca cosa a parlarne, ma, per chi deve svolgere un'attività con una marginalità che ormai oggi è inesistente, è un'altra piccola misura. Non si risolvono i problemi dell'agricoltura con un colpo di genio, purtroppo, ma con tante piccole misure che, sommate l'una all'altra, possono dare ai giovani agricoltori quello spirito che trasmettono loro i propri padri e le proprie madri e che li spinge a continuare un mestiere che oggi si presenta sempre più difficile.

Di questo ci dobbiamo rendere conto, anche perché, in alcuni emendamenti presentati alla Camera, erano previsti una decontribuzione, un credito d'imposta sugli acquisti e tutta una serie di piccole misure che avrebbero aiutato un giovane ad approcciarsi a questa attività, che è estremamente complessa. Potremmo dilungarci molto sui vari temi, ma il vero elemento essenziale ed ultimo è un

altro: da un lato si sbandiera l'autonomia differenziata; dall'altro lato si centralizza, con un provvedimento del Ministero, la definizione dei criteri di assegnazione su base nazionale dei contributi ai giovani agricoltori.

Credo che l'agricoltura, fra le varie cose che ci sono sul nostro territorio, sia quella che è maggiormente legata alla territorialità; ciò di cui si ha bisogno in Basilicata probabilmente è diverso dalle esigenze che si hanno in Emilia, in Toscana o in Veneto. È per tale ragione che in questo provvedimento ci aspettavamo che quantomeno la capacità di definire i criteri cardine, perno su cui poi dare questi pochi e modesti incentivi, che onestamente sono totalmente irrisori, avvenisse su base regionale.

Questa contraddittorietà continua rende l'idea di un Governo confuso nell'assunzione dei provvedimenti: provvedimenti presi all'ultimo minuto, provvedimenti presi di corsa, provvedimenti che mortificano anche l'attività parlamentare, che dovrebbe essere di confronto, di discussione e di sintesi, quantomeno su provvedimenti come questi.

Provvedimenti che non hanno una identità etica, perché credo che qui nessuno possa dire che è sbagliato dare un contributo, per il ricambio generazionale e per l'incentivo a giovani donne e giovani uomini che si vogliono approcciare a questo mestiere. *(Applausi)*.

Bastava poco, bastava solo un po' di buona volontà e forse noi oggi avremmo dato, in mano ai nostri cittadini e ai nostri imprenditori, un provvedimento migliore. Purtroppo, tocca constatare che siamo di fronte all'ennesimo titolo senza contenuto. *(Applausi)*.

[DE CARLO](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (Fdi). Signor Presidente, a me corre l'obbligo di chiudere questo dibattito, a volte abbastanza stucchevole, rispetto ai temi dell'agricoltura, non come quello studente che va in classe ma non si applica, ma come quello studente che spera di avere studiato qualcosa più di quelli che l'hanno preceduto. *(Applausi)*.

Mi corre, infatti, l'obbligo di ricordare che, se è vero come è vero che qualcuno può pensare che il Governo sia distratto o dormiente, pensate a come erano quelli di prima, visto che le risorse utilizzate e stanziare da questo Governo per l'agricoltura sono praticamente doppie rispetto a quelle di qualsiasi Governo che ha preceduto questo. Probabilmente, qualcuno lavora meglio da dormiente di qualcun altro da sveglia. *(Applausi)*.

Questo è palese ed evidente anche quando parliamo degli ultimi vent'anni della storia dell'agricoltura nazionale e europea. In vent'anni, l'Europa, con la complicità delle forze politiche che hanno governato questa Nazione, ha destinato un terzo delle risorse comunitarie a diminuire la produzione, non ad aumentarla. *(Applausi)*.

Una PAC che nasceva con lo scopo di garantire gli approvvigionamenti e sostenere il reddito degli agricoltori si è trasformata, negli anni, da forte sostegno anche alla multifunzionalità (che è quella che oggi fa stare in piedi le aziende dei giovani assieme all'innovazione), in uno strumento di ideologia verde, pseudo ecologista, che avrebbe voluto trasformare l'agricoltore da produttore in giardiniere. E le plastiche dimostrazioni di quanto sia fallimentare questa politica si hanno oggi con le manifestazioni in piazza.

A tutto questo abbiamo dato concretamente delle risposte, che sono, appunto, tangibili. Una di queste è contenuta in questa manovra, che è una manovra, sì, di sostegno ai giovani. È vero, noi abbiamo un *gap* rispetto ai giovani delle altre Nazioni, ma qui mi corre l'obbligo di ricordare, ancora una volta, che, evidentemente, chi oggi predica bene ed ha una ricetta per tutto quando era al Governo, si è evidentemente dimenticato di quella percentuale ed oggi chiede agli altri di rimediare anche a questo: non solamente a questo, ma anche a questo.

Ma siccome noi siamo qui per fare il bene degli italiani, sappiamo quanto sia strategica l'imprenditoria giovanile. Questo provvedimento non è risolutivo per il mondo dell'agricoltura giovanile. Lo sappiamo tutti, lo sa anche l'estensore, il mio omologo della Camera, onorevole Carloni. Ma sappiamo benissimo che questa è la cornice all'interno della quale possiamo costruire una nuova visione dell'agricoltura, che veda il giovane protagonista, proprio per la sua straordinaria capacità di fare innovazione, di un

approccio verso l'agricoltura che non punti alla decrescita, posto che qualcuno la definisce addirittura decrescita felice.

Io non ho mai visto nessuno decrescere felicemente. Ho visto solo gente decrescere in maniera infelice, ma questa è un'altra partita. Sono altri i partiti che perorano queste visioni. Noi abbiamo una visione diversa, che è quella per cui, attraverso l'innovazione, attraverso la ricerca, attraverso lo studio e l'applicazione, non con le enunciazioni di semplici *slogan*, potremo affrontare temi delicati, come quello del cambiamento climatico, con strumenti aggiornati e moderni, che ci consentono di avere un'agricoltura che riesca a mantenere e perpetrare la straordinaria tradizione di cui godiamo.

Ricordo sommessamente a tutti che noi abbiamo un *record* mondiale di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP); tra l'altro, il Veneto, la mia Regione, ha il *record* regionale all'interno di questo *record* nazionale di DOP e di IGP, a dimostrazione di un valore aggiunto riconosciuto non solo in Italia ma anche all'estero, su cui abbiamo lavorato bene, come a dir la verità hanno fatto anche i Governi precedenti. Oggi ciò ci consente di affrontare le nuove sfide con la consapevolezza di avere un bagaglio culturale anche sotto il profilo dell'agroalimentare che ci permette di affrontare il mondo con una certa fiducia.

In questi giorni ho incontrato dei giovani: ne cito tre, perché mi ha fatto piacere capire le loro esigenze e necessità, mentre io ho trasferito loro quello che stiamo facendo anche a livello europeo, dove abbiamo rovesciato il paradigma. Finalmente abbiamo un Governo che afferma chiaramente in Europa che la politica agricola comune (PAC) così com'è non funziona e che porta delle proposte che non si limitano alle proteste, ma che costituiscono una piattaforma su cui far lavorare e far convergere anche altri Paesi che fino a oggi sono stati succubi di una politica straordinariamente bieca e cieca, che aveva in Timmermans (sonoramente "trombato" nelle elezioni in Olanda) il massimo sacerdote e che oggi è stata sbugiardata non solo dai fatti, ma anche dai voti, anche se magari questo a qualcuno sfugge.

Tra i giovani che ho incontrato c'è Enrico, che alleva capre e ha capito che a tale attività deve associare la multifunzionalità della sua azienda, per cui si è inventato l'agrigelato e nella sua azienda offre prodotti anche diversi da quelli agricoli. (*Applausi*). Poi ho incontrato Giacomo, che, poiché la casa di famiglia era bruciata, ha vissuto due anni in una *roulotte* per poter tornare a coltivare quei terreni e le erbe officinali a Perarolo di Cadore. Ho incontrato anche la famiglia Talamini che a Vodo, partendo dalla situazione di crisi dell'occhialeria, ha costruito un'azienda che oggi è un fiore all'occhiello e che i genitori passano ai figli con profondo orgoglio.

Dobbiamo infatti capire che se oggi non c'è il passaggio generazionale tra i genitori e i figli, è solamente perché i genitori disincentivano i figli a fare quel lavoro se non ha remunerazione e redditività. Questa è la partita su cui dobbiamo intervenire, non sulle filosofie come il *green* che hanno distorto la PAC dal suo compito originale, cioè quello di sostenere il reddito degli agricoltori. Tutti sappiamo che ci sono attività, come quella agricola, che non constano solo di una mera produzione di prodotti, anche se questo dovrebbe bastare. Infatti, chi oggi si appella alla riduzione di tutto ciò che potrebbe essere convenzionale, dimentica di ricordare che, se non vogliamo abbandonarci al destino di mangiare insetti o carne sintetica, qualcuno dovrà produrre il cibo che 10 miliardi di persone nel giro di poco anni dovranno mangiare. Bisognerebbe quindi ringraziare tutti quelli che oggi, osteggiati dall'Unione europea, sono riusciti a mantenere aziende agricole anche in Italia, nel nostro territorio; a loro andrebbe l'applauso, non certo a chi oggi filosofeggia sulla loro pelle e fa passare questo Governo, l'unico che ha messo l'agricoltura al centro del dibattito, come un Esecutivo di addormentati, come ho sentito dire dai colleghi. È una vergogna.

Vorrei parlare con straordinaria convinzione del processo e delle attività compiute da questo Governo. Ringrazio peraltro il sottosegretario La Pietra, sempre disponibile e assolutamente competente, nonché il ministro Lollobrigida per aver fatto in questi sedici o diciassette mesi ciò che i nostri agricoltori aspettavano da tanti anni. Mi riferisco all'essere andati in Europa a dimostrare che esiste un'Europa diversa, esiste un'agricoltura diversa, esistono tanti fanfaroni che fino ad oggi sull'agricoltura hanno solo raccontato bugie. (*Applausi*).

In conclusione, dichiaro il voto favorevole dei senatori di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo

complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (Collegato alla manovra finanziaria) (ore 13,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1020 recante: «Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

IANNONE, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 9 febbraio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché nn. 571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023.

Il provvedimento, composto di due articoli, di cui l'articolo 1 reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica».

PRESIDENTE. Tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge collegato n. 1020, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del provvedimento in questione non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 29 febbraio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 29 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 13,14)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico ([905](#))

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Con il medesimo decreto sono determinate la composizione e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio, che è costituito nel rispetto della parità di genere, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Lo stesso decreto stabilisce le modalità con le quali l'Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

2. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;
- c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;
- d) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali;
- e) vigilare sull'attuazione, nell'ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;
- g) proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;
- h) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa;
- i) incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva nei casi di violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.

3. L'Osservatorio acquisisce i dati relativi all'entità e alla frequenza dei casi di violenza di cui al comma 2, lettera a), ripartiti al livello almeno regionale, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nell'anno precedente.

Art. 2.

Approvato

(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Art. 3.

Approvato

(Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico)

1. È istituita la « Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico », volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico. La Giornata di cui al primo periodo è celebrata il 15 dicembre di ogni anno.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4.

Approvato

(Modifica all'articolo 61 del codice penale)

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-*octies*) è aggiunto il seguente:

« 11-*novies*) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni ».

Art. 5.

Approvato

(Modifica all'articolo 336 del codice penale)

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola »;

b) al secondo comma, le parole: « persone anzidette » sono sostituite dalle seguenti: « persone di cui al primo e al secondo comma ».

Art. 6.

Approvato

(Modifica all'articolo 341-bis del codice penale)

1. All'articolo 341-*bis* del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola ».

Art. 7.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo ([931](#))
ARTICOLI DA 1 A 13 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Approvato
(*Finalità*)

1. La presente legge è volta alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Art. 2.

Approvato
(*Definizioni*)

1. Ai fini della presente legge, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera *n*), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti « impresa giovanile agricola » o « giovane imprenditore agricolo » le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
- b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
- c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

Capo II

SOSTEGNO ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI NELL'AGRICOLTURA

Art. 3.

Approvato
(*Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:

- a) all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
- b) all'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
- c) all'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;
- d) all'acquisto di complessi aziendali già operativi.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.

Approvato

(Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma 1 non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola, che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o a enti di nuova costituzione rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, a 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,18 milioni di euro per l'anno 2026, a 4,31 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,45 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,59 milioni di euro per l'anno 2029 e a 5,69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5.

Approvato

(Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici)

1. In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

Art. 6.

Approvato

(Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione)

1. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti il riordino dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della presente legge che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta è usufruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo III

MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI NEL SETTORE AGRICOLO E IL RICAMBIO GENERAZIONALE

Art. 7.

Approvato

(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della presente legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8.

Approvato

(Prelazione di più confinanti)

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di più soggetti confinanti, sono preferiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con priorità, tra di essi, nell'ordine, per quelli di cui alla lettera *a*), alla lettera *b*) e alla lettera *c*), e, a parità di condizioni, il soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre

2021, e della pertinente normativa nazionale di attuazione.

2. L'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è abrogato.

Art. 9.

Approvato

(Servizi di sostituzione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-*bis* a 768-*octies* del codice civile, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Capo IV

ATTIVITÀ DI ANALISI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

Art. 10.

Approvato

(Costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura)

1. Al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra le iniziative statali e regionali, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. All'ONILGA sono attribuite le seguenti competenze:

- a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale;
- b) analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e della sua evoluzione;
- c) raccolta, elaborazione e analisi delle procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo, al fine di individuare proposte di riforma dell'ordinamento giuridico aventi lo scopo di diminuire i tempi e la complessità delle procedure amministrative vigenti;
- d) analisi degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall'Unione europea, al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell'agricoltura;
- e) collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonché con il settore della ricerca e della sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile;
- f) consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
- g) promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli

- enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile, anche mediante lo svolgimento delle funzioni consultive e di supporto di cui alla lettera *f*);
- h*) promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;
- i*) stimolo e supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro giovanile nell'agricoltura nell'ambito della programmazione della politica agricola comune;
- l*) sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali;
- m*) costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, per la richiesta e lo scambio di informazioni con i competenti organismi regionali e dell'Unione europea in materia di lavoro giovanile nell'agricoltura;
- n*) supporto per la partecipazione delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori a fiere di settore nazionali e internazionali;
- o*) realizzazione, nel proprio sito *internet* istituzionale, di un portale telematico, costantemente aggiornato, nel quale sono raccolte le normative vigenti in materia di imprenditoria agricola e sono forniti percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, gli avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e i consigli utili per la soluzione di problemi concernenti le procedure amministrative, nonché la pubblicazione di tutti i bandi statali, regionali e dell'Unione europea riguardanti la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo in Italia;
- p*) monitoraggio sull'attuazione delle misure di intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse, anche al fine di proporre modifiche o integrazioni;
- q*) con l'obiettivo di accrescere l'interesse dei giovani verso il settore agricolo, realizzazione di campagne informativo-promozionali orientate a stimolare la diffusione di temi di carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese e a valorizzare la cultura agricola;
- r*) promozione di convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e centri e istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;
- s*) promozione di servizi di affiancamento e tutoraggio aziendale, a favore dei giovani, realizzati da altri imprenditori agricoli con idonei requisiti e competenze.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede al funzionamento dell'ONILGA e agli adempimenti conseguenti alle attività di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione alle attività dell'ONILGA non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Le regioni possono individuare una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni di cui al comma 1.

Capo V

ULTERIORI MISURE IN FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE NELL'AGRICOLTURA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Approvato

(Vendita diretta)

1. Nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

Art. 12.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato B

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 905

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 931

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1020

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 9 febbraio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023. Il provvedimento, composto di due articoli, di cui l'articolo 1 reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 931:

sull'articolo 4, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Campione, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fregolent, Garavaglia, La Pietra, Monti, Morelli, Ostellari, Patton, Petrucci, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto e Zanettin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Delega al Governo in materia di florovivaismo (1048)

(presentato in data 28/02/2024)

C.1560 approvato dalla Camera dei deputati. (assorbe C.389).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024 (1042)

(presentato in data 28/02/2024);

senatrice Petrucci Simona

Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (1043)

(presentato in data 28/02/2024);

senatrice Cucchi Ilaria

Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive (1044)

(presentato in data 27/02/2024);

senatori Galliani Adriano, Silvestro Francesco, Gasparri Maurizio, Rosso Roberto, Ternullo Daniela, Occhiuto Mario, Zanettin Pierantonio, Craxi Stefania Gabriella Anastasia

Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di intitolare strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici a capi dei regimi che abbiano commesso gravi crimini (1045)

(presentato in data 27/02/2024);

senatrice Di Girolamo Gabriella

Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (1046)

(presentato in data 28/02/2024);

senatori Ternullo Daniela, Damiani Dario, Occhiuto Mario, De Rosa Raffaele, Rosso Roberto, Fazzone Claudio, Galliani Adriano, Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Silvestro Francesco, Paroli Adriano, Gasparri Maurizio, Lotito Claudio, Zanettin Pierantonio, Ronzulli Licia

Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio al lavoro delle vittime di violenza di genere e domestica e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso (1047)

(presentato in data 28/02/2024);

senatori Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghi Claudio, Cantu' Maria Cristina, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Tosato Paolo, Potenti Manfredi, Stefani Erika

Proposta per la promozione di progetti ad impatto sociale sul territorio (1049)

(presentato in data 28/02/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Bazoli Alfredo ed altri

Disposizioni in materia di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali (1000)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/02/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Marti Roberto

Istituzione della Giornata nazionale del formatore (925)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/02/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Potenti Manfredi

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Goldoni di Livorno (966)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 28/02/2024);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Maiorino Alessandra

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternità e di paternità obbligatorio (941)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 28/02/2024);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Paroli Adriano

Istituzione della professione sanitaria di odontotecnico (975)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 28/02/2024);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Regione Veneto

Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante (1023)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/02/2024);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Dep. Panizzut Massimiliano ed altri

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia (1037)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

C.113 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 28/02/2024).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Maiorino Alessandra ed altri

Disposizioni in materia di disciplina dei partiti in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione nonché di trasparenza e pubblicità dei finanziamenti a partiti e movimenti politici e a fondazioni e associazioni politiche. Delega al Governo per il riordino della normativa in materia (881)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/02/2024);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio, Ministro della difesa Crosetto Guido ed altri

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (1020)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 28/02/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Dep. Caparvi Virginio ed altri

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (1038)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.799 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.988)

(assegnato in data 28/02/2024);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Misiani Antonio

Delega al Governo per l'introduzione della pensione di garanzia (64) previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro (assegnato in data 28/02/2024).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Elena Sironi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Sironi e altri. - "Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale" (911).

Il senatore Giorgio Maria Bergesio ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Bergesio e altri. - "Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio" (817).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2024, ha inviato: ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2024, adottata il 26 febbraio 2024. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 3^a Commissione permanente (*Doc. XXV*, n. 2);

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024, deliberata dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, alla 3^a Commissione permanente (*Doc. XXVI*, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Sintesi delle relazioni di attuazione annuali per i programmi operativi cofinanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti nel 2021 (COM(2024) 69 definitivo), alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente e, per il parere, alla 4^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, in data 27 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con delibera n. 8/SSRRCO/RQ/2024, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XLVIII*, n. 5).

Mozioni

[VERDUCCI](#), [BOCCIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [MALPEZZI](#), [NICITA](#), [CUCCHI](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [CASINI](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERINI](#), [FLORIDIA Aurora](#), [MAGNI](#) - Il Senato,

premessi che:

la Costituzione della Repubblica italiana, agli articoli 2 e 3, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nonché pari dignità sociale dei cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
nella recente sessione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (22-26 gennaio 2024) è stata approvata una risoluzione collegata al dibattito "The theme of migration and asylum in election campaigns and the consequences on the welcoming and rights of migrants";
in particolare, la risoluzione, evidenziando come le elezioni costituiscano momenti cruciali della democrazia, esprime preoccupazione per il trattamento parziale e distortivo del tema dei migranti e del diritto di asilo durante le campagne elettorali. Tale approccio, infatti, rischia di legittimare proposte politiche ostili ai diritti dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo, violando le norme del Consiglio d'Europa;

l'Assemblea ha, più in generale, sottolineato l'importanza di garantire opinioni plurali e divergenti durante le campagne elettorali, ma condannando al tempo stesso l'incitamento all'odio e le misure discriminatorie quali elementi costitutivi delle agende politiche; ha ricordato l'obbligo e la responsabilità morale dei politici di non utilizzare discorsi d'odio o un linguaggio stigmatizzante e di condannare "immediatamente e esplicitamente il loro uso da parte di altri, ribadendo l'invito ai partiti politici ad adottare strumenti di autoregolamentazione che vietino e sanzionino i discorsi d'odio pronunciati dai loro membri"; ha ricordato che lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti umani sono i pilastri del patrimonio costituzionale europeo e invitato i partiti politici europei a rispettare il codice di buona condotta in materia di partiti politici (CDL-AD(2009)021), che stabilisce in particolare che "i partiti politici non devono agire contro i valori della CEDU e il principio di uguaglianza";

il Consiglio d'Europa si è impegnato a promuovere le raccomandazioni politiche generali della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), in particolare la raccomandazione politica generale n. 15 sulla lotta all'odio, la raccomandazione politica generale n. 16 sulla protezione dei migranti irregolari contro la discriminazione e la Carta riveduta dei partiti politici europei per una società non razzista e inclusiva;

il Parlamento europeo, nella seduta del 18 gennaio 2024, ha approvato una risoluzione (2023/2068(INI)) sull'estensione dell'elenco dei crimini della UE, esortando il Consiglio ad adottare una decisione per includere l'incitamento all'odio e i crimini generati dall'odio tra i reati penali nell'elenco di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, in modo che la Commissione possa avviare la seconda fase della procedura;

in particolare il Parlamento ha evidenziato come il dibattito politico è sempre più caratterizzato dai discorsi d'odio; che le campagne elettorali forniscono un terreno particolarmente fertile per i discorsi d'odio e l'incitamento all'odio, i quali hanno un impatto non solo sulla sfera politica, ma anche sul funzionamento della società in generale, e aggravano la polarizzazione politica; che il discorso d'odio nei confronti delle donne che ricoprono ruoli pubblici ha raggiunto un livello allarmante; che i *leader* politici hanno un ruolo e una responsabilità significativi nella lotta contro i discorsi d'odio e l'intolleranza; che questi ultimi dovrebbero dare l'esempio e denunciare pubblicamente gli episodi di odio;

considerato che:

ogni democrazia vive nel rapporto con l'opinione pubblica. È fondamentale che questa relazione sia corretta, se si intende rafforzare la democrazia e contrastare torsioni autoritarie che spesso fanno leva su un uso politico della disinformazione. Sovente la "narrazione" influenza pesantemente la percezione delle persone. Sia in rete sia in televisione, in un rimbalzo mediatico, avviene da tempo una "monetizzazione dell'odio", dove contenuti aggressivi e discriminatori sono utilizzati per finalità di ascolto e per aumentare le interazioni e il traffico sui *social network*, con un uso sensazionalistico e violento di notizie utilizzate fuori contesto, conferendo ormai da anni all'*hate speech* una posizione preminente nelle campagne elettorali;

si assiste spesso a una continua e spregiudicata violazione di un'etica della politica che è, e deve essere, alla base delle democrazie mature. L'uso politico del linguaggio discriminatorio rischia di provocare effetti devastanti, colpendo le minoranze e l'idea di eguaglianza e inclusione;

a tal proposito, a partire dal 2018, Amnesty international Italia ha attivato il progetto "Barometro dell'odio" attraverso il quale monitora il livello di discriminazione e *hate speech* nel dibattito *on line*,

combinando all'uso degli algoritmi il coinvolgimento degli attivisti su tutto il territorio italiano;

l'ultima edizione del Barometro dell'odio ha riguardato la campagna elettorale per le elezioni politiche 2022, durante la quale Amnesty international Italia ha raccolto e analizzato 28.238 contenuti unici, pubblicati da 85 esponenti politici selezionati tra i candidati ai seggi uninominali e tra i capolista dei plurinominali sulla base del numero di interazioni generate in una settimana;

i risultati hanno mostrato che oltre 9 su 100 sono i *post* e i *tweet* problematici. Significa che, in più del 9 per cento dei contenuti postati, i candidati hanno espresso messaggi offensivi o discriminatori, più o meno gravi. Nell'1 per cento dei casi questo è sfociato in vero e proprio *hate speech*, ossia incitamento all'odio e alla discriminazione basato sulle caratteristiche personali della persona o del gruppo di persone prese di mira;

in particolare dal rapporto di Amnesty international Italia risulta che gli utenti hanno "premiato" l'odio: i *post* e i *tweet* che hanno ottenuto più *like*, condivisioni e commenti sono quelli problematici. Se i contenuti positivi e neutri sono quelli che generano meno interazioni di questo tipo, ne registrano leggermente di più quelli negativi non problematici; a salire si trovano gli offensivi o discriminatori. In cima alla vetta l'*hate speech*, che genera oltre il doppio delle condivisioni dei contenuti positivi e neutri e il triplo dei commenti. I temi che più spesso sono accompagnati da contenuti problematici sono immigrazione (53 per cento), minoranze di genere (36), mondo della solidarietà (35), Lgbtqia+ (31) e giustizia di genere (25). Osservando i soli casi di *hate speech* varia l'ordine, ma non i temi a cui è associato: immigrazione (29 per cento), mondo della solidarietà (18), Lgbtqia+ (9), minoranze religiose (12) e giustizia di genere (5);

considerato che:

la dichiarazione di Reykjavik adottata in occasione del quarto vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa nel maggio 2023 richiama i principi dell'organizzazione di fronte alle sfide ai diritti umani, allo Stato di diritto e alla pace in Europa, tra cui l'arretramento della democrazia, le violazioni alla libertà di espressione e la proliferazione dell'incitamento all'odio;

la raccomandazione CM/Rec (2022)16 del Comitato dei Ministri sul contrasto ai discorsi d'odio ha evidenziato, tra l'altro, come l'incitamento all'odio e le misure discriminatorie non possano costituire un programma politico rispettoso dei principi e delle norme del Consiglio d'Europa, invitando i governi degli Stati membri e gli attori principali coinvolti nell'elaborazione e nella diffusione della propaganda elettorale a darne attuazione;

la risoluzione 2457(2022) "Sensibilizzare e combattere l'islamofobia o il razzismo anti-musulmano in Europa" ha espresso profonda preoccupazione per l'aumento della violenza verbale e fisica contro gli stranieri o coloro che sono percepiti come tali, in particolare le persone fortemente connotate da un punto di vista razziale e i membri di comunità religiose minoritarie;

già precedentemente, il Parlamento europeo, con la risoluzione del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), preoccupato per gli atti di violenza e gli attentati terroristici mirati contro membri della comunità ebraica verificatisi in vari Stati membri, invitava, tra l'altro, gli stessi ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite;

l'incitamento all'odio e le misure discriminatorie non possono, pertanto, costituire un programma politico rispettoso dei principi e delle norme del Consiglio d'Europa;

considerato, inoltre, che:

si ricordano le raccomandazioni rivolte ai funzionari pubblici, agli organi eletti e ai partiti politici contenute nella raccomandazione CM/Rec(2022)16, nonché la risoluzione 1546 (2007) "Il codice di buone pratiche per i partiti politici", la risoluzione 1889 (2012) "L'immagine dei migranti e dei rifugiati veicolata durante le campagne elettorali" e la risoluzione 2275 (2019) "Ruolo e responsabilità dei leader politici nella lotta contro i discorsi d'odio e l'intolleranza";

nel corso della XVIII Legislatura, la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza ha approvato, all'unanimità, il Doc. XVII n. 6 a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del

fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione all'evoluzione della normativa europea in materia, nel quale è stato sottolineato, tra l'altro, come la necessità di contrastare i discorsi d'istigazione all'odio non deve mai scontrarsi o confliggere con la necessità di tutelare la libertà di espressione, per cui emerge l'esigenza di descrivere con nettezza il confine tra i discorsi che sono tollerati e quelli che sono intollerabili. Il costituzionalismo europeo ha, infatti, tra i suoi principi fondanti il rispetto della dignità umana. La tutela della libertà di espressione, fondamentale e irrinunciabile per le nostre democrazie, deve essere sempre bilanciata con il rispetto della dignità della persona; pertanto, i discorsi d'odio, costituendo un abuso della libertà di espressione, si pongono fuori della sua protezione. Il linguaggio d'istigazione all'odio, viene affermato nell'indagine, è un linguaggio discriminatorio, impedendo il protagonismo e la libertà d'espressione di singole individualità e di intere comunità; rilevato, infine, che lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti umani sono i pilastri del patrimonio costituzionale europeo e che i partiti politici europei sono chiamati a rispettare il codice di buona condotta in materia di partiti politici (CDL-AD(2009)021), che stabilisce, all'articolo 18, in particolare che "i partiti politici non devono agire contro i valori della CEDU e il principio di uguaglianza", si impegna ad adottare un codice di autoregolamentazione al fine di garantire che il linguaggio utilizzato dalle senatrici e dai senatori nelle campagne elettorali, e in ogni circostanza, non sia mai lesivo del principio di non discriminazione e non contenga in alcun modo forme di istigazione all'odio o espressioni stigmatizzanti.

(1-00087p. a.)

Interrogazioni

[FALLUCCHI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

nella provincia di Foggia, ad Ortona, nel 1962 sono stati avviati, sotto la direzione dell'archeologo Joseph Mertens, gli scavi archeologici dell'antica città romana di "Herdonia", posta nella stessa area dell'insediamento preromano daunio e del successivo abitato medievale;

gli scavi archeologici furono portati avanti, a partire dal 1993, dall'università di Bari e dall'università di Leuven, sotto la direzione del professor Giuliano Volpe, riportando alla luce, in un'area di circa 20 ettari delimitati dalle mura romane, solo parte delle città romana e medievale, pari ad appena il 20 per cento dell'intera area archeologica;

nel corso degli anni, il sito archeologico è stato oggetto di numerosi studi internazionali, confluiti, in particolare, nella pubblicazione della collana "Ortona", una serie di 13 volumi editi dagli atenei pugliesi di Bari e Foggia e da quello belga;

dal 1962 al 2000, è stata sede di grandi campi-scuola di archeologia, ai quali hanno partecipato centinaia di studenti italiani, belgi e di altri Stati;

visto, inoltre, che nell'aprile 2017 è stato inaugurato il museo archeologico di Herdonia e del suo territorio (HerMA), con l'obiettivo di far conoscere e condividere uno dei più sorprendenti esempi di archeologia dell'Italia meridionale;

considerato che:

il terreno su cui sorge la città di Herdonia è interessato da un annoso contenzioso tra i proprietari e la Soprintendenza territorialmente competente, la quale intende perfezionare l'accordo di acquisizione del sito per completare l'attività di ricerca;

i "bizantinismi" della burocrazia italiana stanno provocando il deterioramento dell'area interessata, causandone un considerevole declino derivante dall'impossibilità di porre in essere i necessari e dovuti atti di conservazione e manutenzione;

sono indiscutibili gli effetti culturali ed economici, in particolare turistici, che la popolazione della provincia di Foggia, segnatamente quella ortonese, conseguirebbe da un'efficiente e corretta attività di valorizzazione e gestione del sito,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, per quanto di propria competenza, anche in attesa di definizione della controversia, al fine di consentire l'espletamento dell'attività di ordinaria manutenzione del parco archeologico e la fruizione dello stesso da parte dei turisti.

(3-00990)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MARTELLA](#), [CUCCHI](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come riportato domenica 25 febbraio 2024 dal quotidiano "Il Gazzettino" e successivamente da altri organi di stampa, un giovane detenuto ventitreenne di origini romene sarebbe stato vittima di un brutale pestaggio da parte di agenti della Polizia penitenziaria nella casa circondariale di "Santa Maria Maggiore" a Venezia. In seguito al pestaggio il giovane detenuto avrebbe riportato lesioni alla testa, al volto, al corpo e finanche lo spappolamento della milza che gli avrebbe causato un'emorragia interna; a causa delle percosse il giovane sarebbe stato ricoverato nell'ospedale veronese di Borgo Roma e sottoposto ad intervento chirurgico;

il detenuto sta scontando una pena di 7 anni e sei mesi per una rapina e, secondo quanto riferito dalla madre, già in precedenza sarebbe stato vittima di altri pestaggi all'interno del predetto istituto penitenziario;

sempre secondo quanto riportato dagli organi di informazione, il detenuto ha presentato denuncia a seguito della quale la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo di indagine; considerato che:

il dettato costituzionale di cui all'articolo 27 prevede che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

in Veneto da tempo la situazione carceraria versa in condizioni estremamente preoccupanti;

il presidente della Corte d'appello di Venezia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario ha evidenziato la criticità in termini di sovraffollamento con quasi 2.500 detenuti effettivi su 1.900 posti previsti. Si registra, inoltre, un pericoloso aumento dei suicidi, dei tentati suicidi, nonché di atti di autolesionismo;

ad aggravare le criticità si aggiunge il sottodimensionamento degli agenti di Polizia penitenziaria in servizio e degli operatori del DAP a supporto delle attività carcerarie;

le diverse criticità evidenziate hanno comportato un peggioramento delle condizioni generali per i detenuti e per chi lavora negli istituti penitenziari veneti, aumentando esponenzialmente i rischi di tensione connessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative necessarie e urgenti intenda assumere per quanto di sua competenza per verificare quanto accaduto;

quali sanzioni di carattere disciplinare intenda adottare nei confronti dei responsabili, nonché quali ulteriori azioni intenda intraprendere per porre rimedio al sovraffollamento carcerario degli istituti penitenziari veneti, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti e di chi opera all'interno degli stessi istituti.

(3-00989)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PAITA](#), [SCALFAROTTO](#), [FREGOLENT](#), [SBROLLINI](#), [BORGHI Enrico](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46, ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

con la circolare n. 1714 del 20 aprile 2022, l'INPS ha stabilito che il "principio regolatore generale è che l'assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli", ma "i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti", ferma restando l'erogazione a un solo genitore "in presenza di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo o provvedimento del giudice";

numerosi centri anti violenza, CAF e patronati riferiscono della difficoltà delle donne vittime di

violenza che, nella peculiare fase, straordinaria e transitoria in cui esse si allontanano dal coniuge o convivente violento (pur mantenendo formalmente la medesima residenza), trovando rifugio e ospitalità nei centri antiviolenza e case famiglia, "in condizioni di segretezza a tutela della propria incolumità", non riescono a ottenere una diversa ripartizione (parziale o integrale) dell'assegno unico e universale;

nei casi descritti, infatti, spesso è il genitore autore della violenza che continua a percepire, anche integralmente, l'assegno unico e universale, ancorché in presenza di ordinanze cautelari di divieto di avvicinamento al genitore vittima o di certificato di abbandono notificati all'INPS;

l'impossibilità di presentare un'ulteriore domanda o di modificare quella esistente per le donne vittime di violenza che riparano presso centri antiviolenza e case rifugio e, quindi, in presenza di situazioni tanto drammatiche quanto delicate, impone di chiarire e definire in maniera più adeguata e consapevole, anche solo a livello interpretativo, i principi di erogazione dell'assegno unico e universale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano adottare per garantire che l'INPS possa consentire alle donne vittime di violenza presso case rifugio e centri antiviolenza di richiedere o modificare la propria domanda per l'assegno unico e universale, al fine di non vedere pregiudicato il proprio diritto a godere del beneficio.

(4-01053)

TURCO - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la drammatica vertenza occupazionale dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto riguarda una molteplicità di situazioni al collasso, tra le quali quella relativa alle aziende dell'indotto e, in particolare, quella degli autotrasportatori;

per diversi giorni gli autotrasportatori dell'indotto ex ILVA sono stati in assemblea permanente, proclamata dagli iscritti di Casartigiani e Confartigianato Puglia e supportata dalle associazioni datoriali AIGI (rappresentativa dell'80 per cento delle aziende dell'indotto) e Confapi Taranto, per il mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti di Acciaierie d'Italia;

lo stato di agitazione degli imprenditori dell'indotto è arrivato al punto di sospendere la fornitura di beni e servizi, garantendo solo la manutenzione delle batterie degli altiforni al fine di garantire l'incolumità pubblica;

considerato che:

ci sono decine di imprese dell'indotto alle prese con crediti (per norma esigibili entro 180 giorni) che non sanno se verranno mai pagati da Acciaierie d'Italia, la quale ha già ricevuto il pagamento del servizio accessorio dai suoi clienti;

il credito maturato nei confronti di Acciaierie d'Italia dalle aziende dell'indotto è stimato in 120 milioni di euro, di cui 20 milioni costituiscono la quota spettante agli autotrasportatori;

ci sono, di conseguenza, lavoratori che non percepiscono stipendi, non conoscono il loro futuro e vivono un presente senza prospettive;

le banche potrebbero decidere di rientrare dei propri crediti verso le imprese dell'indotto per le somme debitorie anticipate, portando così le aziende al collasso economico-finanziario;

rilevato che:

le aziende dell'indotto temono che possa ripetersi, a distanza di 9 anni, la situazione drammatica del 2015, allorquando con il ricorso all'amministrazione straordinaria dell'ex ILVA di Taranto persero ben 150 milioni di euro di crediti;

occorrerà a breve mettere in campo investimenti per liquidare tutte le fatture maturate, quelle nei confronti degli autotrasportatori, come quelle verso tutto il tessuto imprenditoriale che orbita nell'appalto ex ILVA, per evitare che ci si ritrovi l'ennesima bomba sociale pronta ad esplodere in un territorio già fortemente provato,

si chiede di sapere:

se sia nelle intenzioni del Governo valutare la possibilità di destinare al soddisfacimento dei crediti vantati dalle aziende dell'indotto nei confronti di Acciaierie d'Italia una parte dei 320 milioni di euro

del prestito ponte che intenda attivare per garantire la liquidità corrente, in caso di ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria;

se intenda interloquire con SACE, il gruppo assicurativo-finanziario italiano direttamente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze, o con Cassa depositi e prestiti per garantire il pagamento dei crediti ai fornitori e ai collaboratori, nonché l'accesso a forme di finanziamento per garantire la liquidità necessaria ad evitare fallimenti di massa a catena;

se preveda di adottare interventi normativi idonei a garantire i crediti delle imprese maturati, ad escludere le stesse imprese da eventuali procedure fallimentari e a concedere al commissario straordinario nominato la possibilità di liquidare i crediti alle imprese di autotrasporto;

se ritenga di concedere alle imprese dell'indotto ex ILVA la sospensione dal versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali per il periodo di amministrazione straordinaria delle imprese di autotrasporto della provincia di Taranto, nonché rilasciare con la dovuta urgenza la certificazione dei crediti delle imprese, con possibilità di cessione.

(4-01054)

(già 3-00900)

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.